



# CORTE DI APPELLO DI CATANIA

**FILIPPO PENNISI**

*Presidente della Corte di appello*



## RELAZIONE

sull'amministrazione della giustizia  
nel periodo 1° luglio 2023 - 30 giugno 2024

Assemblea Generale  
25 gennaio 2025



# **CORTE DI APPELLO DI CATANIA**

**FILIPPO PENNISI**

*Presidente della Corte di Appello*

## **RELAZIONE**

**sull'amministrazione della Giustizia**

**nel periodo 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024**

Assemblea Generale

25 gennaio 2025

“Nell’eseguire il bozzetto della statua della Giustizia mi sono ispirato -rifuggendo dai soliti attributi delle statue similari, e cioè la spada e la bilancia- a quella di Giotto nella Cappella degli Scrovegni (...) In essa ho voluto rappresentare in forma classicheggiante (...) una figura che soppesa due uomini poggiati in due piatti di bilancia per stabilirne la colpevolezza o la ragione”.

Catania 4 febbraio 1953

Estratto dalla relazione del Maestro M. M. Lazzaro a commento dell’opera bronzea che adorna il colonnato del Palazzo di Giustizia di piazza Verga

In copertina: bozzetto de “La Giustizia”, opera del Maestro M.M. Lazzaro

## **PARTE PRIMA**

### **ASPETTI E PROBLEMATICHE GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA**



## INTRODUZIONE

Rivolgo anzitutto un deferente ossequio al Presidente della Repubblica, Capo dello Stato e garante degli assetti democratici del nostro Paese.

Saluto, quindi, e ringrazio del loro intervento le Autorità presenti, in una cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario che, per ciascun distretto di Corte d'appello, rappresenta un'importante occasione di confronto tra le Istituzioni e, ancora, il rendiconto periodico dell'andamento della Giustizia, da sottoporre all'attenzione dei cittadini, nel cui nome Essa è amministrata, e all'intera opinione pubblica.

Sento anche il dovere di rivolgere un saluto particolare all'Avvocatura distrettuale dello Stato, ai Consigli degli Ordini forensi e ai Consigli notarili del distretto, alle Associazioni forensi tutte.

Ringrazio altresì gli Organi della Polizia giudiziaria e delle Forze dell'Ordine (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo della Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Direzione Marittima, Polizia locale, Corpo dei Vigili del Fuoco) che costantemente, con impegno e professionalità, collaborano con gli uffici giudiziari, fornendo il supporto necessario per lo svolgimento dell'attività istituzionale e per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.

Un sentito ringraziamento va rivolto anche al personale amministrativo della Corte che, come ogni anno, ha profuso il massimo impegno nel compimento delle attività preparatorie di questa cerimonia.

Va in particolare segnalata l'opera preziosa del personale di segreteria della Corte, nonché l'impegno dell'Ufficio statistico distrettuale nell'elaborazione degli indispensabili dati e dei relativi prospetti analitici.

Da ultimo, ma non per ultimo, ringrazio per l'importante contributo dato alla stesura di questa relazione i consiglieri della Corte dott.ssa Claudia Cottini, per la parte dedicata alla giustizia civile, e dott. Marcello Gennaro, per la parte dedicata alla giustizia penale. E anche quest'anno, a testimonianza dell'impegno non solo quantitativo ma pure qualitativo profuso dai magistrati di questo distretto, è stata inserita una rassegna di giurisprudenza, civile e penale, curata dai referenti distrettuali per l'archivio di merito dott.ssa Giuliana Fichera e dott. Mario Fiorentino. Anche a loro vanno rivolti i più sentiti ringraziamenti per l'impegno, la competenza e la dedizione che hanno contrassegnato la rispettiva collaborazione.

Al fine di consentire l'immediata percezione dei risultati conseguiti si è ritenuto anche quest'anno di allegare i principali dati statistici e le relative elaborazioni in calce alla presente relazione, che a sua volta verrà inserita, al pari delle altre più recenti relazioni, sul sito *internet* della Corte per dare pubblico conto dell'attività giudiziaria del distretto.

\*\*\*\*\*

Mi è gradito infine ringraziare il Presidente, il Direttore, i Professori e gli Studenti del Conservatorio statale di Musica "Vincenzo Bellini" di Catania che, anche quest'anno, impreziosiscono la cerimonia con il loro contributo artistico interpretando alcuni brani musicali d'imperitura bellezza e introducendoci subito dopo, con l'esecuzione degli inni europeo e nazionale, ai temi istituzionali propri di quest'evento.

### **RINGRAZIAMENTI**

Nel periodo di riferimento vanno ricordati i magistrati, dirigenti, funzionari e impiegati, professionisti legali cessati dal servizio e distintisi per professionalità, impegno e dedizione al lavoro.

Si segnalano tra i magistrati degli uffici giudicanti di questo distretto:

- dr. Roberto Maria Centaro, già Consigliere della Corte di Appello di Catania, collocato a riposo per raggiunti limiti di età dal 22/11/2023;
- dr.ssa Giovanna Scibilia, già Presidente del Tribunale di Caltagirone, collocata a riposo per dimissioni dall'01/10/2023;
- dr. Carmelo Gesualdo Giongrandi, già Giudice del Tribunale di Sorveglianza di Catania, collocato a riposo per dimissioni dall'01/02/2024.

Tra il personale di cancelleria:

- Giuseppina Limina, direttore del Tribunale di Caltagirone, collocata a riposo per raggiunti limiti di età dall'1/06/2024;
- Jessica Bruno, funzionario giudiziario del Tribunale di Catania, dimissionaria dal 15/02/2024;
- Rosaria Cannavò, funzionario giudiziario del Tribunale di Catania, collocata a riposo dall'1/01/2024;

- Chiara Piccolo, funzionario giudiziario del Tribunale di Siracusa, dimissionaria dal 23/01/2024;
- Giovanni Cavallo, funzionario giudiziario del Tribunale di Ragusa, collocato a riposo per raggiunti limiti di età dall'1/12/2023;
- Girolamo Cimino, funzionario giudiziario del Tribunale per i Minorenni di Catania, collocato a riposo per raggiunti limiti di età dall'1/12/2023;
- Gaetano Di Bella, funzionario UNEP dell'ufficio UNEP della Corte di appello di Catania, dimissionario dall'1/09/2023;
- Carmelina Mazzotta, funzionario UNEP dell'ufficio UNEP della Corte di appello di Catania, dimissionaria dall'1/08/2023;
- Luciano Pulvirenti, funzionario UNEP dell'ufficio UNEP del Tribunale di Siracusa, collocato a riposo per raggiunti limiti di età dal 10/02/2024;
- Rosario Schittino, funzionario UNEP dell'ufficio UNEP del Tribunale di Siracusa, collocato a riposo per raggiunti limiti di età dal 28/11/2023;
- Gaetana Rizzo, cancelliere esperto del Tribunale di Catania, collocata a riposo dal 04/01/2024;
- Rocco Fasciana, cancelliere esperto del Tribunale di Caltagirone, dimissionario dal 04/03/2024;
- Giovanni Fede, ufficiale giudiziario dell'ufficio UNEP del Tribunale di Ragusa, collocato a riposo per raggiunti limiti di età dall'1/12/2023;
- Maria Franco, contabile della Corte di Appello di Catania, collocata a riposo per raggiunti limiti di età dall'1/06/2024;
- Elisa Candarella, assistente giudiziario dell'ufficio UNEP della Corte di appello di Catania, dimissionaria dal 31/01/2024;
- Agata Di Mauro, assistente giudiziario dell'ufficio UNEP della Corte di appello di Catania, collocata a riposo per raggiunti limiti di età dall'1/01/2024;
- Lucia Rita Sambataro, assistente giudiziario dell'ufficio UNEP della Corte di appello di Catania, collocata a riposo per raggiunti limiti di età dall'1/01/2024;
- Santa Salvina Albanese, assistente giudiziario del Tribunale di Catania, collocata a riposo per raggiunti limiti di età dall'1/04/2024;
- Giuseppe Cilmi, assistente giudiziario del Tribunale di Catania, collocato a riposo dal 09/05/2024;
- Alfina Saraceno, assistente giudiziario del Tribunale di Catania, collocata a riposo per raggiunti limiti di età dall'1/10/2023;

- Valentina Angelino, assistente giudiziario del Tribunale di Siracusa, dimissionaria dal 15/05/2024;
- Giuseppina Ferriolo, assistente giudiziario del Tribunale di Ragusa, collocata a riposo per raggiunti limiti di età dall'1/04/2024;
- Giovanna Fama, assistente giudiziario dell'Ufficio del Giudice di Pace di Catania, dimissionaria dal 05/09/2023;
- Marianna Terranova, operatore giudiziario del Tribunale di Catania, collocata a riposo per raggiunti limiti di età dall'1/08/2023;
- Concetta Bonini, operatore giudiziario del Tribunale di Siracusa, collocata a riposo per raggiunti limiti di età dall'1/09/2023;
- Giuseppe Monaco, operatore giudiziario del Tribunale di Siracusa, collocato a riposo per raggiunti limiti di età dall'1/11/2023;
- Lucia Vasile, operatore giudiziario del Tribunale di Siracusa, collocata a riposo per raggiunti limiti di età dall'1/12/2023;
- Luciana Flaccavento, operatore giudiziario del Tribunale di Ragusa, collocata a riposo per raggiunti limiti di età dall'1/04/2024;
- Maria Gravano, operatore giudiziario del Tribunale di Caltagirone, collocata a riposo per vecchiaia dall'1/02/2024;
- Rosamaria Caffo, operatore giudiziario del Tribunale per i Minorenni di Catania, collocata a riposo dall'1/09/2023;
- Pietro Gliozzo, operatore giudiziario del Tribunale per i Minorenni di Catania, collocato a riposo per raggiunti limiti di età dall'1/05/2024;
- Maria Caruso, operatore giudiziario del Tribunale di Sorveglianza di Catania, collocata a riposo per raggiunti limiti di età dall'1/11/2023;
- Rita Bongiovanni, operatore giudiziario dell'Ufficio di Sorveglianza di Siracusa, collocata a riposo per raggiunti limiti di età dall'1/07/2023;
- Sofia Iannello, operatore giudiziario dell'Ufficio del Giudice di Pace di Siracusa, collocata a riposo per raggiunti limiti di età dall'1/04/2024;
- Giorgio Bonomo, conducente di automezzi del Tribunale di Ragusa, collocato a riposo per raggiunti limiti di età dall'1/03/2024;
- Salvatore Antonino Briguglio, ausiliario del Tribunale di Catania, collocato a riposo per raggiunti limiti di età dall'1/03/2024;
- Maria Teresa Micale, ausiliario del Tribunale di Siracusa, collocata a riposo per raggiunti limiti di età dall'1/11/2023;
- Giuseppina Cinzia Vaccino, ausiliario del Tribunale di Sorveglianza di Catania, collocata a riposo per raggiunti limiti di età dall'1/12/2023;

Si segnalano tra i magistrati degli uffici requirenti di questo distretto:

- dott.ssa Marisa Scavo, Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, collocata a riposo dal 05/05/2024.

Tra il personale di cancelleria:

- Alfio Paolo Pavone, funzionario giudiziario della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania, collocato a riposo dal 01/01/2024;
- Domenica Prestifilippo, funzionario giudiziario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, collocata a riposo dal 01/01/2024;
- Annarita Zichitella, funzionario giudiziario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, collocata a riposo dal 01/10/2023.

Vanno ricordati i magistrati deceduti nel medesimo periodo:

- dr. Enrico De Masellis, già giudice del Tribunale di Catania, deceduto il 04/07/2023.

Tra il personale di cancelleria:

- Lucia Campo, già direttore del Tribunale di Ragusa, deceduta il 22/06/2024;
- Michele Pezzogno, già cancelliere esperto del Tribunale di Ragusa, deceduto il 10/03/2024;
- Robertino De Rossi, già assistente giudiziario del Tribunale di Ragusa, deceduto il 21/02/2024;
- Salvatore Dugo, già assistente giudiziario del Tribunale di Ragusa, deceduto il 26/04/2024;
- Francesca Ninfa, già operatore giudiziario del Tribunale di Caltagirone, deceduta il 16/02/2024.

Vanno ricordati gli avvocati deceduti nel medesimo periodo

#### ORDINE FORENSE DI CATANIA

- Giuseppe Azzaro
- Salvatore Caminiti
- Lucia Cannizzaro
- Giuseppe Cotroneo
- Marisa Cufari
- Carmelo D'angelo
- Sebastiano Dato
- Gaetano De Cristofaro
- Donato De Luca
- Franz Massimo Donati
- Sebastiano Fanciullo
- Grazia Filippello
- Antonino Genovese
- Luigi Guerrera
- Salvatore Lo Presti
- Fabio Salvatore Giovanni Manara
- Giovanna Marletta
- Carmelo Messina
- Salvatore Morana
- Gabriella Raciti
- Salvatore Saglimbene
- Emanuele Sicurella
- Giuseppe Arnoldo Maria Spampinato

#### ORDINE FORENSE DI SIRACUSA

- Giovanni Barrafato
- Salvatore Lucenti
- Maurizio Luminoso
- Ezechia Paolo Reale

Per tutti rimane, unitamente al ricordo, il riconoscimento e l'apprezzamento della preziosa opera svolta, nei rispettivi ruoli, a favore dell'amministrazione della giustizia.

Identiche espressioni vanno rivolte agli avvocati cancellatisi dai rispettivi albi nel periodo considerato, in numero di 484.

## **L'ANDAMENTO DELLA GIURISDIZIONE**

In linea generale e rinviando per più dettagliate informazioni alle rispettive parti speciali e agli allegati prospetti statistici, può affermarsi che nel periodo in esame (1° luglio 2023-30 giugno 2024) l'andamento della giurisdizione nel distretto si è mantenuto pressoché stabile, anche se le prospettive per l'anno giudiziario che va ad inaugurarsi non appaiono tranquillizzanti.

Presso la Corte d'appello, nel settore civile, con una sopravvenienza di affari ancora in diminuzione, tanto nei procedimenti contenziosi ordinari e del lavoro quanto in quelli camerale, va segnalata l'ulteriore sensibile diminuzione della pendenza (5.172 dei procedimenti contenziosi pendenti al 30 giugno 2024, rispetto ai 5.987 pendenti al 30 giugno 2023, e 752 procedimenti camerale pendenti al 30 giugno 2024, rispetto ai 794 pendenti al 30 giugno 2023).

Il relativo indice di ricambio per i procedimenti contenziosi si è così attestato in Corte al 130,7% e quello di smaltimento al 41,4%; anche per i procedimenti camerale tali dati risultano soddisfacenti (103,6% quello di ricambio; 62,6% quello di smaltimento).

La durata prognostica media dei processi contenziosi in Corte d'appello, tuttora al di sotto dei due anni, pari com'è a 722 giorni, è comunque in aumento rispetto ai 539 giorni del precedente anno giudiziario (dati elaborati dall'Ufficio statistico distrettuale); un qualche contributo continua a venire dall'inserimento dei giudici "ausiliari" nei collegi giudicanti della Corte, prossimi, peraltro, a concludere la loro esperienza giudiziaria; al riguardo ci si è pure proficuamente avvalsi dell'impegno di studio, ricerca e redazione di bozze di provvedimenti da parte del personale specificamente assunto per essere addetto all'ufficio per il processo, anche grazie alla celebrazione delle c.d. udienze tematiche, che hanno costituito una "buona prassi" adottata dalla Corte d'appello di Catania per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Le ormai croniche scoperture d'organico presso questa Corte (allo stato aggirantesi intorno al 15% dei posti di consigliere) e, per di più, le recenti applicazioni c.d. straordinarie che le hanno sottratto due consiglieri a

vantaggio di uffici (“non virtuosi”) di altri distretti, fanno temere un appesantimento della situazione nel prossimo futuro, anche a causa dell’effetto demotivante che quest’ultimo discutibile strumento gestionale rischia di avere.

Per contro, il distretto ha beneficiato, presso il Tribunale di Catania, di una sola delle quattro applicazioni (una per ciascun tribunale) previste per il potenziamento degli uffici bisognosi di supporto per il conseguimento degli obiettivi di PNRR.

Inciderà negativamente sulla *performance* della Corte di appello anche l’aggravio derivante dalla recente attribuzione di alcune tipologie di procedimenti nella materia della protezione internazionale, già trattati presso la sezione specializzata del tribunale distrettuale.

I dati complessivi provenienti dai Tribunali del distretto mostrano, nel periodo in esame, una significativa diminuzione delle sopravvenienze (41.731 procedimenti sopravvenuti, rispetto ai 52.005 procedimenti sopravvenuti nel precedente periodo e ai 48.268 del periodo ancora anteriore) e dei procedimenti definiti (48.682 definizioni, rispetto alle 55.645 del periodo precedente), con una riduzione delle pendenze finali (56.063 procedimenti pendenti al 30 giugno 2024, rispetto ai 62.601 al 30 giugno 2023 e ai 65.874 al 30 giugno 2022); gli indici di ricambio risultano superiori all’unità in tutti i tribunali e soddisfacenti sono pure quelli di smaltimento; la durata complessiva in anni del processo di primo grado è pari ad 1,32 (formula Istat).

Quanto al settore penale, si conferma che una serie di fattori, non recenti e non esclusivamente riconducibili al recente fenomeno pandemico, ha purtroppo inciso, presso la Corte d’appello, sull’andamento del settore penale che così, nell’ultimo decennio, ha fatto registrare un progressivo aumento delle pendenze.

L’impegno di presidenti di sezione e consiglieri della Corte e la sapiente utilizzazione dei rafforzati “uffici per il processo” hanno da ultimo consentito di contenere la pendenza del carico, che nell’intero settore risulta decisamente diminuita alla fine del periodo di riferimento (14.925 procedimenti pendenti al 30 giugno 2024, rispetto ai 16.716 pendenti al 30 giugno 2023).

Più specificamente, presso le tre sezioni penali ordinarie della Corte sono sopravvenuti 4.064 procedimenti nel periodo in esame (erano stati addirittura 6.230 nel periodo precedente, ma “solo” 3.666 ancora prima) e ne sono stati definiti 5.838 (nel periodo immediatamente precedente erano stati definiti 5.478 procedimenti), con una pendenza finale di 14.857 procedimenti al 30 giugno 2024, rispetto ai 16.631 al 30 giugno 2023.

L'indice di ricambio dei procedimenti penali ordinari si è così attestato in Corte al 143,7% e quello di smaltimento al 28,2%; la durata prognostica è pari a 931 giorni (dati elaborati dall'Ufficio statistico distrettuale).

L'inadeguatezza dell'organico (specie prima del settembre 2020, allorché intervenne un decreto ministeriale di aumento per ben sei unità di consigliere), le sue ormai croniche scoperture, l'inadeguatezza delle strutture logistiche catanesi costringono a ricercare continuamente un precario equilibrio tra sopravvenienza degli affari e potenzialità definitorie del settore, mentre, a risorse attuali, resta difficilmente praticabile l'obiettivo di aggredire decisamente l'arretrato patologico.

Né appare possibile il trasferimento di risorse dal settore civile a quello penale a causa delle già richiamate applicazioni straordinarie che di recente hanno depauperato l'Ufficio di due consiglieri addetti al settore civile e dell'ancor più recente introduzione di nuove competenze, anche in unico grado, nella materia della protezione internazionale.

La pendenza finale presso la sezione specializzata per i minorenni è ancora fortemente diminuita, essendo passata da 51 procedimenti al 30 giugno 2023 a soli 38 procedimenti al 30 giugno 2024; pure in calo è la pendenza presso le sezioni di Corte di assise di appello, passata da 34 procedimenti al 30 giugno 2023 a 30 procedimenti al 30 giugno 2024, e ciò nonostante la prolungata vacanza in uno dei due posti di presidente di sezione, colmata solo nello scorso mese di settembre (dati elaborati dall'Ufficio statistico distrettuale).

I dati statistici provenienti dai singoli tribunali penali presentano dati disomogenei nelle sopravvenienze, nelle definizioni e nelle pendenze finali, pur risultando, a livello distrettuale, una situazione complessivamente stabile (al 30 giugno 2024 erano pendenti complessivi 2.188 procedimenti a dibattimento collegiale, rispetto ai precedenti 2.053; pendenti complessivi

2.7097 procedimenti a dibattimento monocratico, rispetto ai precedenti 28.780; pendenti complessivi 9.442 procedimenti innanzi alla sezione GIP/GUP, ben minori rispetto ai precedenti 14.171).

Il conseguimento di risultati migliori, quindi, non può che rimanere legato alla copertura delle gravi vacanze nell'organico di magistratura, tanto professionale quanto onoraria, nonché al recupero degli enormi vuoti d'organico del personale amministrativo.

Al riguardo se, dalla fine del 2025, può confidarsi sull'immissione nelle funzioni giurisdizionali di primo grado di un buon numero di nuovi magistrati, attualmente impegnati nel previsto periodo di tirocinio, per quest'anno giudiziario c'è poco da aspettarsi sotto il profilo del rafforzamento degli uffici giudiziari d'appello.

L'adozione, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, dell'attesa circolare sulla determinazione dei "carichi esigibili" di lavoro dei magistrati, indispensabile a dare corpo alla novellata formulazione dell'art.37 del d.l. n.98 del 2011, nella parte in cui richiede che "*l'indicazione (...) dei risultati attesi?*" avvenga "*comunque nei limiti dei carichi esigibili di lavoro individuati dai competenti organi di autogoverno*", interpella ancora di più la responsabilità degli organi deputati alla provvista delle risorse umane necessarie a pervenire alla (spesso solo declamata) efficienza dell'amministrazione della Giustizia.

Ed altrettanto importante risulterebbe un più deciso impegno del Ministero della Giustizia verso il rinsanguamento delle piante organiche del personale amministrativo, il miglioramento delle strutture logistiche e il potenziamento delle reti telematiche.

Incerti sono, infine, i tempi di entrata in vigore della normativa sulla costituzione e funzionamento del Tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie e non sono condivisibili i propositi di avvio di tale nuovo plesso giurisdizionale senz'aumento di dotazione per le corrispondenti procure della repubblica, senza la previsione di un'integrale copertura degli organici del relativo personale amministrativo e senza il concreto miglioramento delle sue strutture logistiche; sotto quest'ultimo profilo emblematica della scarsa attenzione per l'interesse pubblico da parte di organi statali pur investiti di questo dovere appare l'annosa vicenda riguardante l'acquisto di un immobile ove trasferire gli Uffici minorili catanesi.

\*\*\*\*\*

E non può non segnalarsi, a livello generale, quanto l'emanazione e, ancora di più, la sovrapposizione di periodici interventi riformatori, spesso presentati come risolutivi di questioni estemporaneamente proposte dalla realtà quotidiana, talora distonici l'uno rispetto all'altro (o quantomeno mal coordinati), possano destare sconcerto, confusione e rischi di travisamento negli interpreti e, ancor più, negli operatori del diritto, incidendo negativamente sulla qualità e sulla linearità della risposta giudiziaria.

### **ORGANICO DELLA MAGISTRATURA**

Allo stato non risultano diminuiti i vuoti d'organico del personale di magistratura che continuano ad affliggere, in misura maggiore o minore, anche gli uffici del distretto di Catania, con inevitabili conseguenze negative sull'organizzazione degli uffici e sull'andamento della giurisdizione.

Tali scoperture si attestano attualmente, nel distretto, su una percentuale media del 13,67% per gli uffici giudicanti e, addirittura, del 16,67% per gli uffici requirenti (erano dell'11,87% e del 15,63% lo scorso anno) (fonte C.S.M.), dati questi che, se pur inferiori alla pesante media nazionale (scopertura del 16,91% e del 16,05%, rispettivamente, fonte C.S.M.), continuano a dare motivi di grande preoccupazione in un territorio caratterizzato dalla diffusa presenza di numerose e agguerrite organizzazioni mafiose e dal persistente fenomeno della tratta dei migranti dalle coste nordafricane e mediorientali.

Opportuna al riguardo, ma certamente non decisiva, è stata l'iniziativa consiliare con cui venne richiesta una modifica legislativa volta a ridurre, in via straordinaria, i tempi del tirocinio dei vincitori del concorso per l'ingresso in magistratura; in tal senso venne disposto per i magistrati dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi nel 2019 e nel 2021, fissandosi il loro tirocinio in un solo anno (in luogo degli ordinari diciotto mesi), proprio al fine di consentire una più celere copertura delle vistose vacanze d'organico degli uffici giudiziari di primo grado; utile risulterebbe il prolungamento della vigenza della detta norma anche ai vincitori dei successivi numerosi concorsi, ciascuno con corpose dotazioni organiche, attualmente in corso o in gestazione proprio per tentare di colmare la sempre più grave scopertura di ben 1.778 posizioni dell'organico di magistratura (su un totale di 10.654).

I presidenti dei tribunali periferici continuano, a ragione, a lamentare anche le difficoltà gestionali derivanti dal frequente avvicendamento dei magistrati, in genere di prima nomina, con una predominante componente femminile, e dai non brevi tempi di copertura delle relative posizioni vacanti.

Dopo anni dalla sua istituzione non si è rivelato utile strumento di gestione di siffatte crisi la creazione di un pianta organica flessibile in sede distrettuale, la cui dotazione era destinata proprio alla sostituzione di magistrati assenti per ragioni personali o familiari ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari che presentassero condizioni critiche di rendimento: ad un primo, ormai risalente interpellò per la copertura di uno (solo) dei cinque posti per funzioni giudicanti previsti per questo distretto non è seguito alcun riscontro concreto e i due posti di pianta organica flessibile requirente non sono stati neppure messi a concorso.

Nell'attuale stato di cose neanche il ricorso ad applicazioni infradistrettuali appare la migliore soluzione per venire incontro a gravi difficoltà gestionali, perché, pur limitato a casi estremi, quest'istituto eccezionale costringe ad attingere da uffici già in precario equilibrio, stante la già segnalata sofferenza organica dell'intero distretto.

Per lo stesso motivo gli aumenti d'organico previsti un paio d'anni addietro per alcuni uffici (sei posti in aumento previsti per la Corte d'Appello, sette posti in aumento per i tribunali del distretto, un posto in aumento per la Procura della Repubblica di Siracusa), che avrebbero potuto alleggerire qualche situazione di particolare disagio operativo, rimangono ancora, in gran parte, "virtuali".

Ed anche il più recente decreto ministeriale che ha ampliato l'organico del Tribunale di Catania di ulteriori tre unità (oltre che di un'unità quello del locale Tribunale di Sorveglianza) ha prodotto allo stato, come prevedibile, un incremento solo formale delle risorse di quell'ufficio, dovendo la sua concreta attuazione scontare le già cennate difficoltà di reperimento di nuovi magistrati.

L'intero quadro della situazione appare denotare l'assenza, a livello centrale, di un'adeguata capacità di programmazione e di organizzazione delle risorse che lascia sconcertati.

L'ultima tessera (negativa) di tale mosaico di disordine programmatico è rappresentato dal recente rafforzamento delle sezioni di protezione internazionale presso il tribunale distrettuale, cui è rapidamente seguito un parziale svuotamento del loro contenzioso per effetto dell'ancor più recente passaggio di alcune competenze alla Corte di appello.

A quest'ultima evenienza si è reagito, da parte di questa Presidenza, richiedendo al C.S.M. la revoca dell'applicazione ad altra sede del consigliere già addetto alla sezione di questa Corte cui è attribuita la materia della protezione internazionale e richiedendo al Ministero della Giustizia l'aumento di due unità d'organico, senz'escludere, nelle more, l'attivazione di interPELLI per applicazioni infradistrettuali.

In queste condizioni è evidente che le buone intenzioni si scontrano con la realtà delle cose e che gli importanti obiettivi di rendimento nazionale nel campo della Giustizia e di perseguimento degli obiettivi di P.N.R.R. rischiano di essere compromessi nel loro risultato finale, da conseguire entro il mese di giugno del 2026, così come denunciato da tutti i Presidenti delle Corti di appello d'Italia nella nota indirizzata lo scorso 18 novembre alle più alte cariche dello Stato.

\*\*\*\*\*

Le attuali carenze d'organico della magistratura professionale continuano così a rendere necessario il massiccio impiego di quella onoraria, di recente interessata da importanti processi di riorganizzazione indotti, prima, dalle novità introdotte dal d.lgs. n.116 del 13 luglio 2017 (titolata "riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace") e, più di recente, dalle significative modifiche apportate dalla legge di bilancio per l'anno 2022, tra cui spiccava la previsione di una "stabilizzazione" dei magistrati onorari attraverso la possibilità, per gli stessi, purché in servizio al momento dell'entrata in vigore di quel decreto (e quindi al 15 agosto 2017) e previo superamento di una procedura valutativa, di essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno d'età; le prime due delle tre distinte procedure di valutazione previste nel triennio 2022-2024 risultano già espletate presso i quattro tribunali del distretto nei confronti dei magistrati onorari che al 15 agosto 2017 avevano maturato oltre sedici e dodici anni di servizio, la terza è al momento in corso.

Trattasi di un passaggio ordinamentale da apprezzare e condividere, perché, da un lato, dovrebbe esaurire la procedura d'infrazione attivata in materia dalla Commissione europea e, dall'altro, rafforzerà significativamente le risorse umane degli uffici con personale esperto di magistratura onoraria, ormai titolare di uno stabile rapporto di servizio.

Si attende peraltro il consolidamento di tale status, con la predisposizione e l'emanazione degli opportuni provvedimenti normativi che ne disciplinino lo specifico inquadramento, auspicandosi che essi valorizzino appieno soprattutto la figura dei giudici onorari confermati che hanno esercitato l'opzione in regime di esclusività (c.d. esclusivisti).

Lo scorso 5 luglio è stato presentato ed è in corso di discussione parlamentare un disegno di legge governativo recante modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento.

Ma anche per la magistratura onoraria vengono segnalati vistosi vuoti d'organico dei (già) giudici onorari di tribunali, ormai ricompresi – insieme ai (già) giudici di pace- nella nuova categoria dei “giudici onorari di pace”, tutti addetti all'ufficio del giudice di pace, il cui coordinamento spetta al presidente del tribunale; in particolare, il Presidente del Tribunale di Catania ha lamentato che nel periodo in esame sono stati presenti in servizio solo 24 dei 54 giudici previsti nella pianta organica del solo Ufficio del Giudice di Pace di Catania; note non dissimili vengono dal Tribunale di Ragusa, ove sono in servizio sette giudici onorari, su un organico di tredici.

Grazie al recente concorso per la copertura di parte dei posti di giudice onorario scoperti nel distretto, per i cui aspiranti è in corso il prescritto periodo di tirocinio antecedente la nomina, alcune di tali situazioni deficitarie saranno sanate, almeno parzialmente.

Per gli Uffici del Giudice di Pace subcircondariale ulteriori criticità si manifestano nella stentata gestione che in genere gli enti locali, per legge preposti alla loro provvista logistica ed amministrativa, portano avanti; in alcuni casi si è proceduto ad avanzare richiesta di soppressione dell'ufficio, tuttora al vaglio del Ministero della Giustizia.

Quanto ai dati statistici su produttività e pendenze finali degli uffici del Giudice di Pace, per il secondo anno consecutivo la produttività risulta dappertutto in calo nel settore civile.

Nel settore penale si registra una diminuzione delle definizioni e delle pendenze in tutti i circondari, tranne che in quello di Caltagirone, ove la pendenza è di poco aumentata (da 296 a 328 pendenti al 30 giugno 2024) (dati elaborati dall'Ufficio statistico distrettuale).

## **PERSONALE AMMINISTRATIVO E SERVIZI GIUDIZIARI**

Anche quest'anno continuano ad essere gravi le carenze d'organico del personale amministrativo, soprattutto a motivo del continuo pensionamento dei dipendenti, anche indotto da recenti provvedimenti agevolativi.

Il Dirigente amministrativo della Corte d'appello ha così denunciato, al 30 giugno 2024, una scopertura d'organico del personale a tempo indeterminato pari al 24,81%, su 129 posizioni lavorative risultandone coperte solo 102 (di cui ben trentasei beneficiarie delle provvidenze previste dalla legge n.104 del 1992 e, perciò, assenti dal servizio per numerosi giorni nell'arco temporale lavorativo).

Siffatta grave criticità viene in Corte alleviata ricorrendo ad applicazioni e comandi di personale, in numero di diciassette, con le ulteriori conseguenze negative di una mancanza di continuità nel servizio e di un detrimento di risorse umane negli uffici di provenienza, ed è tanto più grave in quanto la Corte di appello è anche referente costante del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura e sede del Consiglio giudiziario distrettuale; per di più sei unità di personale risultano applicate o distaccate ad altri uffici.

Viene conseguentemente segnalato che a lungo andare una tale situazione, unitamente alla mancanza di un'adeguata sostituzione delle competenze, costituisce motivo di concreto pregiudizio per la continuità e regolarità della gestione dei servizi amministrativi, in particolare per quelli di maggiore delicatezza o che richiedono figure professionali dotate di specifiche competenze.

Anche il Presidente del Tribunale di Catania evidenzia che, a fronte delle 344 unità previste in organico, l'effettiva presenza di personale in servizio è ridotta a 289 unità, in esse ricomprese 66 unità che, usufruendo dei benefici di cui alla legge n.104 del 1992 o di altre provvidenze, risultano

assenti dal servizio per numerosi giorni nel periodo lavorativo e di venticinque ulteriori unità assenti perché in servizio presso altri uffici (a fronte di diciannove unità distaccate o comandate al Tribunale di Catania).

La scoperta media dell'intero personale amministrativo presso gli uffici giudicanti del distretto si aggira intorno al 20%.

Ma analoghe doglianze provengono anche dagli uffici requirenti.

Con sgomento va registrato che, nonostante le annuali denunce, anche quest'anno poco è cambiato nella condizione degli uffici del distretto e che si continuano ad ignorare le vere cause dei ricorrenti disservizi, a vantaggio di narrazioni incomplete o, peggio, fuorvianti.

Nei fatti inascoltato è rimasto l'appello rivolto nel novembre del 2023 da tutti i Presidenti di Corte d'appello al Ministro della Giustizia per un piano di assunzioni che potesse colmare *“la grave scoperta dell'organico del personale giudiziario in atto esistente, che non solo è di grave ostacolo al raggiungimento degli obiettivi PNRR, ma che a breve non consentirà il regolare funzionamento degli uffici giudiziari”*.

Non si prevedono infatti, a breve, sostanziali piani assunzionali.

Si conferma allora la sgradevole sensazione che, contrariamente ai proclami di rito ma anche alla logica del progetto finanziato in sede comunitaria, tutta incentrata sull'eccezionalità di un intervento diretto all'eliminazione del “debito” giudiziario italiano e a un'abbreviazione dei suoi tempi processuali, si ritenga che la presenza del personale amministrativo assunto per fare (finalmente) funzionare l'ufficio per il processo vada piuttosto utilizzata per rimediare alle deficienze dell'ordinario apparato amministrativo.

Neppure quest'anno si ha notizia del piano per 1500 assunzioni, stavolta a tempo indeterminato, già autorizzate e finanziate dalle recenti leggi-delega di riforma del processo penale (legge n.134 del 27 settembre 2021) e del processo civile (legge n.206 del 26 novembre 2021), per essere destinate in pianta stabile all'ufficio per il processo, con la distorta conseguenza che i migliori funzionari proseguano nell'esodo verso condizioni lavorative più rassicuranti offerte da diverse Amministrazioni.

Si registra solo la promessa, espressa in alcuni “tavoli” istituzionali, di una loro stabilizzazione, a fine contratto, per sei o settemila unità.

Allo stato nessuna prospettiva viene offerta per il futuro del personale amministrativo e tecnico parimenti assunto con le risorse di PNRR.

Né può sostenersi che l'ormai ampio ricorso a evoluti sistemi di gestione del processo (le c.d. udienze cartolari) e le modalità telematiche di deposito degli atti processuali e di accesso dell'utenza alle cancellerie, che pur hanno avuto notevoli ripercussioni anche sull'organizzazione del lavoro del personale amministrativo, possano avere fatto diminuire la necessità di operatori in grado di far funzionare tale nuovo (e senz'altro più complesso) modello lavorativo.

### **L'UFFICIO PER IL PROCESSO**

L'assunzione di un consistente numero di personale amministrativo a tempo determinato, specificamente "addetto all'ufficio per il processo" (artt.11 segg. del decreto-legge 9 giugno 2021 n.80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n.113), si è caratterizzata come la principale azione per la realizzazione degli ambiziosi obiettivi previsti nel campo dell'Amministrazione della Giustizia dal noto Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Come noto, l'ufficio per il processo era un istituto già previsto dalla legislazione nazionale come struttura organizzativa finalizzata a "*garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione*" (artt.16 octies del d.l. n.179 del 2012, convertito nella legge n.221 del 2012, e 50 del d.l. n.90 del 2014, convertito nella legge n.114 del 2014).

È stata così disposta anche per il distretto di Corte d'appello di Catania, con apposito decreto ministeriale, l'assunzione, inizialmente per un periodo di due anni e sette mesi, di 331 unità di personale (di cui 87 destinate alla Corte d'appello e il resto ripartite tra i quattro tribunali del distretto), da inquadrare in area terza, fascia economica F1, con la qualifica di "addetti all'ufficio per il processo".

Dopo una prima fase di accoglienza e di inserimento di tale personale, si è proceduto alla sua formazione, sia in sede locale che con somministrazione di programmi ministeriali, e, contemporaneamente, anche

ad un suo impiego nelle variegata attività di studio, ricerca, redazione di bozze di provvedimenti, assistenza all'udienza, raccordo con le cancellerie, previste dal relativo mansionario.

L'emanazione del d.lgs. n.151 del 10 ottobre 2022, contenente "norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021 n.206 e della legge 27 settembre 2021 n.134" ha positivamente inciso sulla strutturazione dell'istituto, sulla definizione dei suoi compiti e sulla soluzione di alcuni profili dubbi, quali quello della partecipazione degli "addetti" alla camera di consiglio.

Facendo seguito al progetto organizzativo presentato ai sensi dell'ultimo comma dell'art.12 del già richiamato d.l. n.80 del 2021, da parte della Corte d'appello di Catania è stata adottata apposita variazione tabellare volta a fissare obiettivi di piano, distribuzione delle risorse e azioni necessarie, anche formalizzando lo strumento delle cc.dd. udienze tematiche, ossia di udienze in cui vengono inseriti solo procedimenti concernenti analoghe questioni processuali o analoghe fattispecie sostanziali; tale variazione tabellare è stata approvata dal C.S.M. nella seduta del 23 novembre 2022.

Altra variazione tabellare è stata richiesta dal Tribunale di Siracusa.

Dopo il primo biennio di servizio di tale personale giungono dagli uffici note generalmente positive sul contributo fornito da tali "addetti", di norma assegnati alle sezioni (piuttosto che ai singoli magistrati) e impiegati in ambiti che consentono loro un approccio di minore complessità e difficoltà (per il settore civile: separazioni e divorzi, protezione internazionale, rapporti bancari, lavoro scolastico, alcuni filoni previdenziali; per il settore penale: reati di minore gravità, casi di prescrizione del reato).

Inoltre, certamente apprezzabili vanno ritenuti il rafforzamento dell'originario "ufficio per il processo", del quale erano noti i modesti risultati conseguiti in passato a causa della penuria delle risorse umane disponibili, nonché il superamento dell'iniziale resistenza culturale dei giudici verso un diverso modo di operare, incentrato sul coinvolgimento e sul lavoro in *team*.

Per contro, l'iniziale carenza di formazione degli addetti (avvertita soprattutto in Corte d'appello, a motivo della maggiore complessità dei profili processuali del giudizio di secondo grado), la mancanza di stabilità del loro rapporto lavorativo e, almeno per le sedi catanesi, le notevoli difficoltà

logistiche correlate alla più generale inadeguatezza degli edifici giudiziari hanno rappresentato e rappresentano le maggiori criticità riscontrate nell'utilizzazione della risorsa.

Va in particolare segnalato che l'aspirazione a più elevati traguardi professionali da parte di tale personale, di solito ancora in giovane età, e l'assenza di una sicura prospettiva di prosecuzione del rapporto lavorativo, oltre il periodo previsto, hanno dappertutto determinato numerosi abbandoni, con conseguente spreco di attività formativa, incertezza sulle risorse umane disponibili nell'arco temporale di vigenza del PNRR e necessità di rivedere di continuo le formule organizzative del loro impiego.

Di conseguenza, va positivamente valutata la proroga del loro servizio fino al giugno 2026.

Allo stato sono in servizio in Corte d'appello solo 82 dei complessivi 146 "addetti" assunti in vari scaglioni (56% dell'intera forza immessa); situazioni non dissimili si riscontrano negli altri uffici interessati da tale novità organizzativa.

Tenuto conto della recente rimodulazione degli obiettivi di piano, i risultati fin qui conseguiti possono dirsi soddisfacenti.

Ed infatti, quanto all'abbattimento dell'arretrato patologico, l'obiettivo intermedio di PNRR è stato anticipatamente conseguito in Corte, essendo pendenti al 30 giugno 2024 solo otto dei 2.184 procedimenti ultrabiennali già pendenti al 31 dicembre 2019 (-99,6%); per i tribunali del distretto la diminuzione è stata, alla stessa data, del 94,5% al Tribunale di Catania, del 78,2% al Tribunale di Caltagirone, del 97,7% al Tribunale di Ragusa e del 95,1% al Tribunale di Siracusa.

Quanto al c.d. disposition time civile, in Corte il risultato richiesto dal PNRR è in via di conseguimento, risultando il dato statistico al 30 giugno 2024 pari a 438 giorni e diminuito del 24,9% rispetto al baseline del 31 dicembre 2019; per i tribunali del distretto la diminuzione è stata del 30,3% al Tribunale di Catania, del 55,7% al Tribunale di Caltagirone, del 27,3% al Tribunale di Ragusa e del 29,4% al Tribunale di Siracusa.

A sua volta, il c.d. disposition time penale al 30 giugno 2024 è pari in Corte a 825 giorni e, quindi, diminuito del 33,8% rispetto al baseline del 2019; per i tribunali del distretto la diminuzione è stata del 5,8% al Tribunale di Catania, del 5,2% al Tribunale di Caltagirone, del 3,4% al Tribunale di Ragusa e del 77,3% al Tribunale di Siracusa.

Si confida pertanto che, grazie al contributo fornito ormai “a regime” dal personale addetto agli “uffici per il processo”, possano essere raggiunti i prefissati obiettivi finali.

Va però avvertito che tale auspicato risultato potrebbe essere messo a repentaglio dalle ormai croniche scoperture d’organico presenti in tutti gli uffici del distretto e, per questa Corte di appello, anche dalle poco meditate recenti applicazioni “straordinarie” di due consiglieri ad altri uffici (non virtuosi) e dal recente aggravio di competenze in materia di protezione internazionale, come avvertito da tutti i Presidenti delle Corti di appello d’Italia nella già richiamata nota indirizzata alle più alte cariche dello Stato.

### **LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Ormai da molti anni la Struttura didattica territoriale di Formazione decentrata della Scuola Superiore della Magistratura, attualmente composta da cinque formatori togati e tre formatori onorari, si distingue per quantità e qualità dell’offerta formativa.

Nell’anno giudiziario appena concluso essa ha curato svariate attività nel settore del diritto civile, penale ed europeo, sia in favore della formazione iniziale che di quella permanente, avendo come destinatari magistrati togati, magistrati onorari e tirocinanti di cui all’art.73 del d.l. n.69 del 2023.

L’attività della Struttura è stata condotta sulla base di un modello organizzativo caratterizzato da incontri periodici tra i formatori, da una programmazione semestrale e dalla costante rilevazione dei bisogni formativi mediante interlocuzione con la Presidenza della Corte di appello e con gli Uffici del distretto, attività tutte affiancate dalla regolare cura degli adempimenti amministrativi di competenza, pur con le difficoltà connesse al carattere limitato delle risorse amministrative dedicate.

Nel perseguire i suoi scopi la Struttura si è avvalsa di ogni strumento tecnologicamente avanzato, con l’inoltro della richiesta informatica di partecipazione agli incontri formativi e il rilascio degli attestati di frequenza con modalità telematica, attraverso il pieno utilizzo delle funzionalità del sito della S.S.M.; con la pubblicazione *online* dei materiali didattici; con l’utilizzo della piattaforma Teams Education per la didattica “da remoto”, e ciò al fine di agevolare la partecipazione dei discenti, specie di coloro che svolgono le funzioni fuori dalla sede di Catania; con il costante

aggiornamento dell'indirizzario distrettuale, anche grazie al supporto dell'Ufficio distrettuale di Innovazione e Sviluppo Organizzativo, al fine di favorire una rapida comunicazione delle iniziative formative e delle informazioni provenienti dalla Scuola, da affiancarsi a quella ufficiale; con l'aggiornamento, sempre grazie al supporto dell'U.I.S.O., dell'anagrafica dei tirocinanti di cui all'art. 73 del d.l. n.69 del 2023, al fine di un'efficiente comunicazione delle attività formative e dell'accesso al sito S.S.M..

Nell'anno giudiziario in esame la Struttura ha organizzato incontri formativi su *“Libertà d'impresa e tutela del lavoro tra Carte e Corti”*, su *“Le funzionalità della consolle del magistrato-Tribunale per i minorenni”* (in forma di laboratorio), su *“L'Ufficio per il processo quale strumento per l'efficienza della giustizia: l'esperienza del distretto di Catania”*, sulla *“Giornata europea della giustizia civile. Filiazione e genitorialità”*, su *“Il processo penale telematico e le principali novità della riforma Cartabia”*, su *“Le funzionalità della consolle del magistrato-Tribunale per i minorenni”* (in forma di laboratorio), su *“La giustizia riparativa”*, su *“La fatica del giudicare: la prevenzione del burn-out del giudice e del p.m.”*, su *“Le pene sostitutive delle pene detentive brevi”*, su *“Il principio di proporzionalità nel giudizio patrimoniale di confisca”*, su *“Il progetto ‘Liberi di Scegliere’: la tutela dei minori nei contesti di criminalità organizzata”*.

Inoltre, sin dal 2023 la Struttura è stata impegnata nella complessa opera di organizzazione del corso territoriale T24004-D24036, inserito nella programmazione di formazione permanente nazionale, sul tema *“Le sfide degli uffici giudiziari di fronte alle migrazioni, tra aspetti organizzativi, compatibilità costituzionale e profili di rilevanza eurounitaria”*, tenutosi a Catania nei giorni 10-12 aprile 2024, che ha visto la partecipazione di magistrati provenienti dagli Uffici giudiziari di tutta Italia.

Quanto alle metodologie impiegate, i Formatori hanno rappresentato che l'offerta formativa è stata differenziata sia mediante organizzazione di incontri con didattica frontale (arricchiti, secondo convenienza, da tavole rotonde e interventi programmati), che con laboratori, in particolare volti a realizzare una riflessione sulle principali innovazioni legislative e giurisprudenziali e un confronto tra gli uffici del distretto e tra i magistrati di primo e secondo grado.

I temi degli incontri sono stati scelti sulla base della rilevazione dei bisogni formativi provenienti dal distretto, privilegiando le tematiche di diritto sostanziale e processuale (interno ed europeo) e bilanciandole con le tematiche ordinamentali, organizzative, informatiche e con approcci interdisciplinari.

Sono state inoltre promosse iniziative formative specificamente rivolte alla magistratura onoraria, con il contributo dei componenti onorari della Struttura; sono state in particolare curate le complesse attività, ancora in corso, relative all'organizzazione del tirocinio degli aspiranti giudici onorari di pace e vice procuratori onorari selezionati per il distretto di Catania.

Gli incontri su tematiche ritenuti utili per la loro formazione sono stati aperti ai tirocinanti di cui all'art.73 del d.l. n.69 del 2023 e ai funzionari addetti all'ufficio per il processo (rispetto ai quali alcuni dei componenti della Struttura rivestono anche la funzione di referenti per i singoli Uffici giudiziari), con l'organizzazione di un'attività formativa dedicata, ulteriore rispetto alle competenze della Struttura.

Va altresì sottolineato che numerosi incontri sono stati organizzati in sinergia con altri soggetti, nel rispetto delle indicazioni fornite sul punto dalla Scuola, quali l'Università degli Studi di Catania, l'Ufficio distrettuale per l'Innovazione, i Magistrati di riferimento per l'informatica, gli Ordini professionali, l'Osservatorio sulla giustizia civile di Catania, o accreditati presso i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Catania, nel contesto di una formazione condivisa con i professionisti del mondo giudiziario, e in questi casi la Struttura ha sempre fornito apporto ideativo ed organizzativo in ogni incontro organizzato con i suddetti soggetti, curando costantemente la realizzazione di un'offerta formativa disegnata sulle specifiche esigenze formative dei magistrati.

Nel settore della formazione iniziale sono stati predisposti i programmi degli *stage* di formazione relativi al tirocinio dei magistrati nominati con D.M. 23.11.2022, secondo i calendari e le indicazioni fornite dalla Scuola Superiore di Magistratura.

Per quanto concerne il progetto *European Gaius*, oltre all'organizzazione di incontri di studio su argomenti specifici e mediante l'inserimento di relazioni di diritto europeo, internazionale e comparato nel contesto di incontri su materie di diritto civile, penale e comune, sono stati

organizzati corsi di lingua inglese, in convenzione con la scuola Links Language & I.T. Academy, ed è stato sottoscritto un Protocollo di cooperazione istituzionale tra il Tribunale di Catania, l'Università degli studi di Catania e la Struttura didattica territoriale di formazione decentrata per il distretto di Catania relativo alle attività del programma "Clinica legale", rinnovato per il biennio 2023-2025.

Si segnala, inoltre, che la Struttura si è impegnata a garantire la circolazione delle informazioni e delle buone prassi derivanti dalla partecipazione ai programmi di scambio promossi dall'EJTN.

\*\*\*\*\*

Della formazione del personale amministrativo si occupa la locale sede della Scuola per la Formazione e l'Aggiornamento del Personale dell'Amministrazione giudiziaria, che svolge regolarmente le proprie attività d'istituto ma per la quale si auspica un potenziamento delle capacità di formazione a distanza.

### **SITUAZIONE LOGISTICA E RISORSE MATERIALI**

Non è mutata granché, neppure nell'anno giudiziario in esame, la situazione logistica degli uffici giudiziari catanesi, che continua ad essere fonte di grande preoccupazione per tutti i Capi d'ufficio e -soprattutto- a richiedere un'attenzione e una dedizione che meglio potrebbero indirizzarsi verso problematiche più connaturate all'amministrazione della Giustizia.

Anche in questa relazione, allora, non può non denunciarsi come tale situazione continui a presentarsi come insufficiente nelle strutture edilizie, precaria nell'efficienza e dispersa sul territorio cittadino, con conseguenze pesantemente negative sul regolare e dignitoso esercizio della giurisdizione, sul bilancio della finanza pubblica e sulla qualità del servizio reso agli utenti.

E anche quest'anno le prime piogge autunnali hanno messo in crisi la tenuta strutturale degli edifici di piazza Verga e di via Crispi.

Ma praticamente tutte le strutture giudiziarie, ormai datate nella loro costruzione e bisognose di continua manutenzione, sono esposte agli insulti del tempo.

Il personale giudiziario, i professionisti che frequentano i palazzi di Giustizia, l'intera Città continuano a pagare l'insipienza di coloro che non hanno saputo affrontare per tempo il problema di dare a Catania nuove e moderne strutture giudiziarie.

Molte iniziative avviate da più o meno tempo sono purtroppo ancora in corso, scontando peraltro la nota farraginosità delle procedure di evidenza pubblica, l'altrettanto deprecabile dispersione delle competenze e, in concreto, la sostanziale inettitudine di alcuni degli organi coinvolti.

Per un aggiornamento su interventi più importanti su cui questa Presidenza e gli altri Capi d'Ufficio interessati continuano ad essere impegnati, spesso alle prese con pastoie tecnico-burocratiche poco controllabili da parte di organismi giudiziari, si richiamano:

- la procedura di integrale e definitivo risanamento della copertura di questo Palazzo di Giustizia di piazza Verga, per diversi milioni di euro, avviata dopo il pesante evento meteorico del 19 ottobre 2022 che per mesi rese inagibile l'intero suo terzo piano, è seguita direttamente dai competenti organi ministeriali e il suo progetto esecutivo, di recente validato, attende ancora, da parte della competente Direzione ministeriale, l'indizione della gara d'appalto, che dovrebbe avere il locale Ufficio del Genio civile come stazione appaltante;
- i lavori per la realizzazione della nuova Cittadella giudiziaria di viale Africa sono ancora in corso, dopo un travagliato iter iniziato nei primi anni Duemila con l'acquisto di un edificio di proprietà dell'ente Poste, remorato per più anni e per svariati accidenti, ripreso solo nel 2016, e il termine per la loro ultimazione, una prima volta differito al luglio del 2025, difficilmente potrà essere rispettato, pur nutrendosi fiducia che l'opera possa essere completata nel giro dei prossimi due o tre anni;
- l'acquisto di un immobile di proprietà di un Istituto pubblico di assistenza e beneficenza da destinare a nuova sede degli Uffici minorili, per il quale si è lungamente attesa la valutazione di congruità del prezzo da parte della competente Agenzia del Demanio, attende ancora la stipula del contratto a seguito dell'esasperante interlocuzione imposta da quest'ultimo organo e recentemente stigmatizzata dalla Direzione ministeriale delle risorse materiali.

Questa Presidenza continua ad esercitare massima attenzione e vigilanza per pervenire al buon esito finale in ciascuno di tali pur laboriosi processi, che però sfuggono in gran parte al diretto controllo dell'organo giudiziario.

Interventi minori, quali quelli di esecuzione, ancora una volta, degli urgenti lavori di ripristino delle parti più degradate della copertura di questo edificio, vengono curati dalla Conferenza permanente degli Uffici giudiziari ma scontano i ritardi frapposti dalla necessità delle debite autorizzazioni ministeriali.

Emblematico è il caso della ristrutturazione di un archivio di appena mq.400, da destinare ad ambiente di lavoro degli addetti UPP assegnati alla Corte e assunti fin dal febbraio del 2022, la cui consegna è avvenuta nello scorso mese di settembre ma per i cui passaggi burocratici e lavori edilizi sono occorsi quasi tre anni.

E infatti le maggiori remore all'efficientamento delle sedi giudiziarie si sono senz'altro rivelate, nel tempo, le procedure stesse di manutenzione e funzionamento degli edifici.

Affidate dalla legge del 1941 sull'ordinamento giudiziario al Comune sede dell'ufficio giudiziario, a seguito della constatazione delle deficienze gestionali e finanziarie da parte degli enti locali coinvolti tali competenze sono state trasferite, a decorrere dal primo settembre 2015, al Ministero della Giustizia, che, anziché provvedervi direttamente (*rectius*, tramite le previste Direzioni generali regionali dell'organizzazione giudiziaria), le ha, in massima parte, provvisoriamente delegate alle Corti di appello e ai singoli Uffici giudiziari, cioè ad uffici sprovvisti di personale specialistico, e quindi delle conoscenze tecniche necessarie per provvedervi.

Tali difficoltà di gestione sono state aggravate dall'attribuzione alla Corte di appello anche degli interventi in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, prima curati dal Provveditorato regionale alle Opere pubbliche.

Di tanto non hanno mancato di lamentarsi i Capi degli Uffici giudiziari, tra cui lo scrivente, specie sotto il profilo che il provvisorio, ma ormai prolungato, esercizio delegato ai capi degli Uffici giudiziari delle procedure di evidenza pubblica, relative -tra l'altro- all'acquisto di beni e servizi e alla gestione del patrimonio immobiliare destinato ad uffici giudiziari, determina un'impropria commistione fra le competenze

amministrative relative all'organizzazione dei servizi, rientranti, per dettato costituzionale, nelle attribuzioni del Ministero della Giustizia, e i compiti di organizzazione della giurisdizione, propri dei Capi degli Uffici.

E solo nel già lontano aprile del 2022 il Ministero ebbe ad adottare un primo decreto che individuava e prefigurava specifici uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria preposti a tali compiti (per l'intera Sicilia e Calabria la sede di Palermo) ma non ne prevedeva ancora l'istituzione (tranne che per la sede di Napoli).

Si dovette attendere ancora il maggio del 2023 per la determinazione delle relative piante organiche ma, contestualmente, si preferì un nuovo rinvio *“all'esito del perfezionamento degli ulteriori adempimenti amministrativi necessari”*, per cui l'operatività di tali organi di decentramento amministrativo è ancora relegata nel limbo del tempo burocratico, pur riconoscendosi, nella comunicazione del decreto ministeriale, che essi, allorquando istituiti, consentiranno *“di mitigare le incombenze oggi a carico degli uffici giudiziari, recuperando risorse in favore del necessario supporto all'attività giurisdizionale”*.

Solo le provvisorie, eppure preziose, risorse tecniche acquisite grazie alle linee progettuali previste per la giustizia dal PNRR stanno rendendo meno problematico lo svolgimento di tali compiti, eccentrici rispetto alle fondamentali attività di un ufficio giudiziario.

## **INNOVAZIONE TECNOLOGICA E GIUSTIZIA DIGITALE**

Il Magistrato referente per l'informatica (RID) per il settore civile ha riferito che anche per l'anno in esame l'aggiornamento del parco hardware è stato portato avanti adottando una politica di rinnovo periodico degli apparati tecnologici sulla base della loro obsolescenza, con sostituzioni che avvengono una volta maturato un quinquennio dalla fornitura.

Nel distretto sono costantemente utilizzati tutti i principali applicativi nazionali, a conferma del consolidamento dell'informatizzazione dei servizi civili presso gli uffici giudiziari, il che, d'altro canto, esige sempre più l'efficienza, la stabilità e l'accessibilità dei sistemi informatici.

Quanto al loro uso nelle singole aree di pertinenza, viene rilevato che in tutti i tribunali del distretto è in costante aumento il ricorso alla trattazione cartolare delle udienze civili da parte dei giudici (art.127 ter c.p.c.), frequentemente richiesta dagli avvocati; è in aumento anche la trattazione orale da remoto (art.127 bis c.p.c.).

A seguito dell'accesso al processo civile telematico (PCT) esteso anche alle Procure della Repubblica del distretto e alla Procura Generale, è in costante aumento il deposito telematico degli atti e dei documenti da parte dell'Ufficio del pubblico ministero nei procedimenti civili.

Il Tribunale di Catania è sede pilota per il progetto nazionale denominato "Tribunale Smart", che mira alla dematerializzazione degli affari di volontaria giurisdizione, nonché a consentire la presentazione del ricorso al giudice con strumenti telematici nei procedimenti in cui non è necessaria la difesa tecnica; viene tuttavia evidenziato che nel corso dell'anno non è stata presentata alcuna domanda attraverso l'apposito portale.

È ancora in corso in Corte di appello e in tutti i Tribunali del distretto l'attività di dematerializzazione dei fascicoli civili richiesta dal PNRR, che procede con l'ausilio di apposito personale di recente assunzione e di una ditta esterna.

L'anno in esame si è poi caratterizzato per l'eccezionale sforzo tecnico e organizzativo imposto al personale amministrativo, ai magistrati del Tribunale per i Minorenni, agli avvocati e a tutti gli enti coinvolti per l'attuazione del processo civile telematico in ambito minorile, introdotto a partire dal 30 giugno 2023; le criticità, più volte segnalate, hanno riguardato, essenzialmente, l'iniziale inadeguatezza del registro SICID ad "ospitare" i procedimenti minorili (sia pendenti che sopravvenuti), prima gestiti tramite l'applicativo SIGMA, cui hanno fatto seguito frequenti modifiche evolutive, e la tempestiva formazione del personale amministrativo e dei giudici per l'utilizzo degli applicativi ministeriali; il lodevole impegno profuso da tutti i soggetti coinvolti ha tuttavia condotto alla piena attuazione del processo telematico anche in questo settore, pur permanendo ancora le criticità esposte nella relazione annuale del Magistrato di riferimento per l'informatica (Mag.rif.).

A partire dal 30 giugno 2023 anche innanzi al giudice di pace è stato introdotto il processo civile telematico, con ampliamento funzionale dell'applicativo SIGP e con la creazione del portale dei giudici di pace, che consente ai giudici di redigere, sottoscrivere digitalmente e depositare in modalità telematica i provvedimenti; al riguardo viene riferito che, nel complesso, i procedimenti civili sono gestiti telematicamente ma che restano numerose le criticità, sia a causa dell'inefficienza dell'applicativo gestionale, che per le diffuse carenze della dotazione *hardware*.

È stata avviata l'integrazione dell'U.N.E.P. nel PCT, abilitando le funzionalità necessarie ad integrare i sistemi informatici già in uso all'ufficio con l'infrastruttura del processo civile telematico; i difensori possono così inviare per PEC la richiesta di notifica telematica o l'atto di pignoramento, in uno a titolo e precetto; le più recenti modifiche evolutive riguardano la gestione della procedura di ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare e la gestione dei flussi contabili sull'applicativo GSU (Gestione Servizi Unep).

Nel periodo di riferimento (luglio 2023-giugno 2024) sono stati registrati 604.592 depositi validi effettuati di parte, 49.905 depositi da parte degli uffici requirenti e 393.305 depositi validi effettuati da magistrati (in aumento rispetto ai 390.145 del periodo precedente).

Sono stati inoltre effettuate 1.270.816 comunicazioni telematiche delle cancellerie.

E' stato anche quest'anno evidenziato che l'avvento delle comunicazioni telematiche obbligatorie e la conseguenziale esigenza di disporre di "anagrafiche" distrettuali attendibili determina la necessità di assai impegnative iniziative di pulizia dei dati, che restano comunque esposti al rischio fisiologico di duplicazioni e inesattezze.

Anche per quest'anno vengono lamentati i disagi riguardanti i registri di cancelleria e l'applicativo "console del magistrato", che continuano a rivelarsi strumenti poco intuitivi, e quelli derivanti dai tempi impiegati per far luogo alle modifiche evolutive degli applicativi, dal frequente blocco dei sistemi in occasione degli interventi correttivi o evolutivi e al malfunzionamento della rete.

Ulteriori criticità per i registri di cancelleria riguardano gli errori effettuati nei depositi telematici dei difensori, di frequente sul registro SIECIC, soprattutto in relazione alle novità introdotte a seguito dell'entrata in vigore del Codice della crisi e dell'insolvenza e, per il SICID, per la gestione dei procedimenti introdotti dopo l'entrata in vigore della riforma c.d. Cartabia.

Continua ad essere diffuso il ricorso alla piattaforma Microsoft Teams, che viene ora utilizzata principalmente per le riunioni e gli incontri di formazione, tenuti anche in forma mista, e dunque sia in presenza che in modalità webinar, e non più per gli incontri con i professionisti o per le camere di consiglio.

Da ultimo, ma non per ultimo, lo stesso Magistrato referente continua a segnalare che non è più rinviabile una seria verifica delle condizioni di lavoro in cui operano i magistrati, costretti a usare in maniera massiccia lo strumento informatico per la lettura di tutti gli atti processuali e dei documenti allegati, spesso corposi, con inevitabili ricadute sulla loro salute.

\*\*\*\*\*

Nel settore penale l'anno giudiziario in esame si è caratterizzato per l'introduzione del processo penale telematico e per l'avvio dell'applicativo APP (id est, applicativo del processo penale), obbligatorio per gli atti relativi a procedimenti iscritti a partire dal 14 gennaio 2024.

Così, a partire da tale data, i nuovi procedimenti penali, per ora limitatamente alla fase delle indagini preliminari e fino all'esercizio della azione penale o alla richiesta di archiviazione, sono gestiti in modalità digitale attraverso l'applicativo APP e tutti gli atti ed i provvedimenti dell'Ufficio del Pubblico Ministero, del Giudice per le indagini preliminari e della sezione del riesame sono formati e firmati digitalmente, validati dalla segreteria e trasmessi in modalità telematica.

Tali atti "nativi digitali", creati e trasmessi attraverso il sistema APP che gestisce il processo penale telematico, confluiscono in un fascicolo informatico, al momento limitato alla prima fase del processo, in attesa di una sua prossima espansione.

Il Magistrato referente per l'informatica per il settore giudicante e quello per il settore requirente hanno segnalato che anche nel distretto di Catania l'utilizzo dell'applicativo ha manifestato fin dall'inizio numerose criticità e che, nonostante le modifiche evolutive abbiano posto rimedio alla quasi totalità delle anomalie bloccanti manifestatesi nella prima fase di utilizzo, permangono comunque criticità gravi, cosicché, se la chiusura del flusso telematico è di regola possibile, le rigidità dell'applicativo lo rendono quanto mai disfunzionale, costringendo tanto i magistrati quanto al personale di cancelleria ad un aggravio di lavoro rilevante rispetto al passato.

Di conseguenza il dato statistico conferma che i tempi di definizione dei procedimenti, benché in gran parte di agevole soluzione, si sono allungati considerevolmente e si è drasticamente ridotto il numero dei definiti.

Sui dispositivi in uso ai magistrati sono stati regolarmente installati e sono utilizzati gli applicativi ministeriali (Consolle del Magistrato e l'applicativo di accesso al registro SICP) e tutti i magistrati sono in possesso della firma digitale.

Viene utilizzato regolarmente il Sistema delle Notifiche Telematiche (S.N.T.)

I Mag.rif. segnalano l'obsolescenza delle dotazioni hardware diverse dai computer portatili.

Nel corso dell'anno sono stati installati nuovi impianti di multivideoconferenza (MVC) e viene monitorato il corretto funzionamento degli impianti di documentazione audiovisiva previsti dalla riforma c.d. Cartabia.

Nel distretto continua la digitalizzazione dei fascicoli cartacei sia tramite gli operatori di ditta esterna incaricata dal Ministero, sia col rilevante contributo degli operatori *data entry*.

\*\*\*\*\*

La grande attenzione del distretto per i temi dell'innovazione tecnologica è ancora una volta dimostrata dall'essere stato il Tribunale di Catania, dopo lo studio e la "modellizzazione" avvenuti *in loco*, individuato come uno dei quattro tribunali delegati alla sperimentazione del progetto d'implementazione del c.d. pacchetto ispettori.

E infatti nel 2021 l'Ispettorato del Ministero di Giustizia aveva istituito un Tavolo tecnico con il compito di implementare il Pacchetto Ispettori per l'estrapolazione dei dati di interesse ispettivo dagli applicativi SICID e SIECIC.

Proprio il Tribunale etneo si era proposto all'Ispettorato per l'avvio del progetto, avvalendosi degli analisti di organizzazione selezionati da FormezPA nell'ambito del progetto *La capacitazione istituzionale dei Distretti Giudicanti della Regione Siciliana*, promosso da Regione Sicilia nell'ambito del POR Sicilia FSE 2014-2020 Asse IV - OT11 - Obiettivo Specifico 11.4.

La sezione commerciale e fallimentare e quella specializzata per le imprese dello stesso Tribunale erano state, quindi, individuate quali sezioni sperimentali.

I principali obiettivi del progetto erano quelli di rafforzare il controllo di gestione interno agli uffici giudiziari, grazie a uno strumento semplice che, partendo dai dati dei registri, favorisse la pronta rilevazione delle anomalie rispetto agli andamenti attesi, di sostenere la capacità di programmazione dei magistrati con funzioni direttive e semidirettive, di agevolare la trasparenza e l'*accountability* degli uffici giudiziari, di semplificare il processo acquisitivo delle informazioni presso gli stessi uffici, di consentire la revisione dei protocolli operativi e del modello organizzativo dell'Ispektorato.

Il cruscotto gestionale, dopo un'analisi durata oltre un anno e mezzo, è stato presentato al Ministro di Giustizia in data 21 febbraio 2023 per la successiva diffusione del software a livello nazionale.

Con delibera del 21 giugno 2023 il Consiglio Superiore della Magistratura ha inoltre istituito la Cabina di regia tra lo stesso Consiglio e il Ministero della Giustizia per *“l'implementazione di un nuovo applicativo dedicato alle estrazioni di dati, alle analisi statistiche, ispettive e di controllo di gestione”*.

Il Dipartimento dell'Innovazione tecnologica del Ministero della Giustizia ha quindi convocato un webinar per la presentazione delle principali funzionalità del nuovo Portale per i tribunali civili, con un primo incontro con i presidenti dei quattro tribunali, i presidenti delle sezioni civili interessate e il Capo dipartimento del Ministero della Giustizia; sono state così calendarizzate le successive fasi del progetto: l'avvio dell'utilizzo della consolle è avvenuto lo scorso 13 dicembre; questo mese partiranno le sessioni di formazione per i presidenti di sezione e in primavera ci sarà la prima verifica tra gli sperimentatori.

Il Portale si presenta tecnicamente intuitivo e funzionale e fornirà ai presidenti di tribunale e ai presidenti di sezione strumenti di misurazione idonei a favorire una gestione trasparente ed efficace sull'andamento complessivo delle attività degli uffici giudiziari.



**PARTE SECONDA**

**LA GIUSTIZIA CIVILE**



## **CARATTERISTICHE E TENDENZE DEL CONTENZIOSO CIVILE**

Nel periodo in esame l'andamento della giurisdizione civile nel distretto, nonostante i vuoti dell'organico di magistratura, tanto professionale (con una scopertura del 13,31% sugli uffici giudicanti), quanto onoraria, ha ancora mostrato segni di miglioramento.

In ulteriore diminuzione, presso la Corte d'appello, è il numero dei procedimenti contenziosi ordinari e del lavoro sopravvenuti (2.776, rispetto ai 3.015 procedimenti sopravvenuti nel periodo 1° luglio 2022-30 giugno 2023) e, parimenti, è in diminuzione quello dei procedimenti camerali sopravvenuti (1209, rispetto ai 1336 procedimenti nel periodo precedente) (dati elaborati dall'Ufficio statistico distrettuale).

Il numero dei procedimenti contenziosi definiti nel periodo in esame è anch'esso diminuito in Corte (3.627, rispetto ai 4.051 procedimenti definiti nel periodo immediatamente precedente) e altrettanto va detto per la produttività riguardante i procedimenti camerali (1.253 procedimenti definiti, rispetto ai precedenti 1.310).

Va comunque segnalata l'ulteriore netta riduzione della pendenza dei procedimenti contenziosi ordinari e del lavoro in Corte d'appello (in tutto 5.172 pendenti finali, rispetto ai 5.987 procedimenti pendenti al 30 giugno 2023) e dei procedimenti camerali (752, rispetto ai 794 pendenti al 30 giugno 2023).

Il relativo indice di ricambio per i procedimenti contenziosi ordinari si è così attestato in Corte al 130,7% e quello di smaltimento al 41,4%; anche per i procedimenti camerali tali dati risultano soddisfacenti (103,6% quello di ricambio; 62,6% quello di smaltimento).

La durata prognostica media dei processi contenziosi in Corte d'appello, tuttora al di sotto dei due anni, pari com'è a 722 giorni, è comunque in aumento rispetto ai 539 giorni del precedente anno giudiziario (dati elaborati dall'Ufficio statistico distrettuale); un qualche contributo continua a venire dall'inserimento dei giudici "ausiliari" nei collegi giudicanti della Corte, prossimi, peraltro, a concludere la loro esperienza giudiziaria; al riguardo ci si è pure proficuamente avvalsi dell'impegno di studio, ricerca e redazione di bozze di provvedimenti da parte del personale specificamente assunto per essere addetto all'ufficio per il processo, anche grazie alla

celebrazione delle c.d. udienze tematiche, che hanno costituito una “buona prassi” adottata dalla Corte d’appello di Catania per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

I presidenti delle sezioni civili ordinarie della Corte hanno riscontrato i buoni risultati conseguiti dalle rispettive sezioni, anche rispetto agli obiettivi fissati nei programmi di gestione di cui all’art.37 del d.l. n.98 del 2011, al contempo evidenziando le criticità che hanno condizionato l’attività giudiziaria e che non sono riconducibili solo alle pur esistenti scoperture d’organico.

Il presidente della sezione persona, minori e famiglia ha rappresentato l’ulteriore significativa diminuzione della sopravvenienza in materia di protezione internazionale, e ha segnalato che tale circostanza, unita alla notevole produttività della sezione (che si è valsa anche della celebrazione di udienze “tematiche” straordinarie), ha fatto sì che al 30 giugno 2024 i procedimenti di protezione internazionale pendenti fossero pari a soli 46, rispetto ai 398 procedimenti ancora pendenti al 30 giugno 2023; ma è una situazione destinata necessariamente ad evolvere a seguito del sopravvenire dei recenti provvedimenti legislativi che accrescono le competenze delle Corti di appello in materia.

I dati complessivi provenienti dai Tribunali del distretto mostrano, nel periodo in esame, una significativa diminuzione delle sopravvenienze (complessivi 41.731 procedimenti sopravvenuti, rispetto ai 52.005 procedimenti sopravvenuti nel precedente periodo e ai 48.268 del periodo ancora anteriore) e dei procedimenti definiti (48.682 definizioni, rispetto ai 55.645 del periodo precedente), con una netta riduzione -anche qui- delle pendenze finali (56.063 procedimenti pendenti al 30 giugno 2024, rispetto ai 63.014 al 30 giugno 2023 e ai 65.874 al 30 giugno 2022); gli indici di ricambio risultano superiori all’unità in tutti i tribunali e soddisfacenti sono pure quelli di smaltimento; la durata media in anni del processo di primo grado nel distretto è pari ad 1,32 (formula Istat).

I procedimenti in primo grado più risalenti vanno ricondotti a fattispecie particolarmente complesse (cause ereditarie, procedure concorsuali) o il cui esito è condizionato dall’attuale difficile contingenza socio-economica (esecuzioni immobiliari, domande di scioglimento di comunioni).

Più specificamente, presso il Tribunale di Catania, il dato riferito al periodo in esame, pari a 23.711 procedimenti sopravvenuti, a fronte della maggiore sopravvenienza registrata nei precedenti due periodi (30.729 procedimenti nel periodo 2022-2023 e 27.396 procedimenti nel periodo 2021-2022), indica una tendenza del flusso in entrata in significativa diminuzione; d'altro canto, il numero dei procedimenti definiti nel periodo in esame, pari a 27.733 definizioni, pure in diminuzione (erano stati 32.301 nel periodo 2022-2023 e 31.663 nel periodo precedente), ha consentito un'ulteriore flessione della pendenza finale che, al 30 giugno 2024, si è attestata a 30.659 procedimenti, inferiore quindi rispetto ai 34.424 procedimenti pendenti al 30 giugno 2023 e ai 35.657 procedimenti al 30 giugno 2022.

Così, nonostante le pesanti scoperture sofferte nell'organico dei giudici, già di per sé inadeguato (in particolare nella sezione del lavoro, il cui grave sottodimensionamento è stato più volte segnalato, come ricordato dal Presidente di quel tribunale), può apprezzarsi come nel periodo in esame l'indice di ricambio del settore civile del Tribunale di Catania si sia attestato al 117%, quindi superiore al 105,1% del periodo precedente, e quello di smaltimento al 47,5%, in precedenza era stato al 48,4%, mentre la durata in anni nelle principali materie di competenza è stata pari ad 1,27 (formula Istat).

Anche presso il Tribunale di Siracusa si registra una diminuzione delle pendenze nelle sue sezioni civili, da 11.916 procedimenti pendenti al 1° luglio 2023 a 11.011 pendenti al 30 giugno 2024; quanto, poi, ai procedimenti ordinari ancora pendenti da oltre dieci anni presso le due sezioni civili, viene riferito che questi ammontano in tutto a sessantasei (erano 98 alla fine del precedente anno giudiziario); le procedure fallimentari pendenti da oltre cinque anni sono in costante diminuzione, atteso che si è passati da 316 procedure pendenti al 30 giugno 2023 a 265 pendenti al 30 giugno 2024 (di cui 87 in fase di chiusura).

Per il Tribunale di Ragusa va rappresentato che anche quest'anno risultano diminuite le pendenze dei procedimenti civili, complessivamente pari a 9.395 al 30 giugno 2024, rispetto ai 10.421 pendenti al 1° luglio 2023, con una riduzione del 9,85% rispetto all'anno precedente.

Senz'altro positivo è il rendimento di quel Tribunale, con un indice di ricambio attestato al 111,9% e un indice di smaltimento al 44,3%, stabili rispetto ai già validi indici del periodo precedente, così come i tempi di durata dei procedimenti (1,42, in anni, a fronte di 1,33 dello scorso periodo).

Da parte del Presidente di quel tribunale viene anche messo in risalto l'impegno dei giudici nell'eliminazione dell'arretrato ultra-triennale in tutti i più rilevanti settori.

Presso il Tribunale di Caltagirone erano pendenti, all'inizio del periodo in esame, 5.996 procedimenti civili, ne sono sopravvenuti 2.332 (in diminuzione rispetto ai 3.064 del precedente periodo), ne sono stati definiti 3.330 (vi erano state 3.413 definizioni nel precedente periodo), per cui alla fine del periodo ne risultavano pendenti 4.498.

Molto positivo è il relativo indice di ricambio, pari a 142,8% e soddisfacente anche quello di smaltimento, pari al 40%, nonostante la complicata gestione delle scarse risorse umane pure nel periodo in esame; la durata media dei procedimenti in anni è attestata all'1.94%.

Il Presidente del Tribunale di Caltagirone vi evidenzia tuttavia la perdurante rilevanza dell'arretrato ultraquinquennale, nonostante l'impegno profuso dai magistrati e a causa di una serie di fattori sfavorevoli (scoperture d'organico, accentuato turn over dei magistrati, assenze per gravidanza o maternità).

\*\*\*\*\*

Allo stato non viene segnalata, da parte degli Uffici del distretto, una particolare rilevanza degli istituti della mediazione obbligatoria e della negoziazione assistita, che –secondo quanto riferito dal Tribunale di Catania- cominciano ad incidere positivamente solo in specifiche materie, quale quella della “famiglia”.

Continua a ritenersi che nel nostro ordinamento l'efficacia di tali strumenti di definizione alternativa delle controversie possa avvenire solo all'esito di un processo di evoluzione culturale che riguarda costumi sociali e abitudini mentali, e che il fenomeno merita comunque di essere monitorato e promosso attraverso opportune attività formative e un ragionato dialogo con gli Ordini degli Avvocati e gli organismi di mediazione.

L'estensione dell'area di mediazione obbligatoria, i maggiori incentivi fiscali e gli altri aggiustamenti nella disciplina delle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie contenuti nella recente riforma, al fine di aumentare l'efficienza del processo civile, vanno letti in questa prospettiva di auspicata maturazione delle condotte individuali.

Per intanto i dati disponibili nel periodo evidenziano così che, presso gli organismi di conciliazione del distretto (Ordini degli Avvocati, Camera di Commercio, organismi privati), la maggior parte delle procedure di mediazione conseguono ancora a fattispecie in cui l'esperimento della mediazione è previsto a pena d'improcedibilità dell'azione (73,4%) o è demandato dal giudice a pena d'improcedibilità (14,8%); residuale è l'ipotesi della mediazione volontaria (9,8%); gli esiti positivi si collocano ad un modesto 18,3%, comunque superiore al 17,1% del periodo precedente.

Più in particolare, la Camera arbitrale e di conciliazione costituita presso la Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa, ove nel periodo in esame si sono registrate 78 richieste di mediazione (di cui solo quindici sono pervenute ad un esito positivo, con ulteriori undici procedure in istruttoria), ha evidenziato la tendenza delle parti a non proseguire oltre il primo incontro programmatico; presso lo stesso organo è sempre marginale il numero delle richieste di arbitrato (tre, con altre tre domande per le quali è di prossima adozione il lodo definitivo) e risulta modesto anche quello delle richieste di conciliazione in materia di telecomunicazioni e di energia (in tutto 11), di cui due concluse con un accordo e buona parte delle altre risultate infruttuose per mancata adesione della parte invitata.

Note non dissimili possono essere tracciate per il numero di accettazioni delle proposte conciliative formulate dal giudice ai sensi dell'art.185 bis c.p.c., introdotto al medesimo scopo deflattivo.

E' stato già ricordato che in Corte, nel periodo in esame, si è avuto un rallentamento dell'afflusso anche degli affari di volontaria giurisdizione; trattasi per lo più di procedimenti in materia di "equa riparazione" per irragionevole durata del processo (937 procedimenti complessivamente sopravvenuti, con 950 definizioni e una pendenza finale di 484, inferiore a quella iniziale, che era di 497 procedimenti), per i quali il presidente della sezione cui sono tabellarmente attribuiti e presso la quale vengono trattati dai giudici ausiliari ha rappresentato che il numero delle opposizioni al decreto emesso *inaudita altera parte*, ai sensi del novellato art.3 della legge

n.89 del 2001, è decisamente contenuto (81 procedimenti in opposizione, con 51 definizioni e una pendenza finale di 59 procedimenti), il che porta a valutare positivamente le riformate modalità di trattazione di tali procedure.

Poco utile e, nei fatti, disapplicato è stato ed è l'istituto del "calendario del processo"; esso, infatti, lungi dall'agevolarne il corso, ne appesantisce gli adempimenti e crea irrigidimenti che possono, paradossalmente, allungarne i tempi, come quando la fase istruttoria si riveli in concreto più breve di quanto in precedenza "calendarizzato"; le modifiche che la riforma c.d. Cartabia (rectius, il d.lgs. n.149 del 2022) vi ha apportato non autorizzano soverchie speranze su una sua maggiore utilità.

Un importante contributo al controllo dei ruoli e alla diminuzione dell'arretrato continua a dare lo strumento dei programmi di gestione dei procedimenti civili pendenti, previsti dall'art.37 del d.l. n.98/2011, convertito con legge n.111/2011, i quali, pur non avendo avuto l'effetto taumaturgico di risolvere 'di colpo' il grave problema dell'arretrato civile, hanno avuto però l'indubbio merito di indurre gli uffici a instaurare un ragionato confronto con il problema dell'arretrato, in precedenza confinato alla mera rilevazione statistica delle cause ultradecennali.

### **Impatto dei recenti interventi riformatori**

Da parte del Tribunale distrettuale viene anzitutto rappresentato che, a seguito dell'ormai piena entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia (d.lgs. n.149 del 2022), nel periodo in esame si è consolidata la modalità d'udienza c.d. cartolare o da remoto mediante l'applicativo Teams (artt.127-bis e 127-ter c.p.c.), consentendosi così di dare corso speditamente alla definizione dei processi calendarizzati per la decisione e riducendosi la necessità d'accesso fisico agli uffici da parte di difensori e parti, ove non strettamente necessario o opportuno, con conseguente snellimento dell'attività d'udienza.

Il numero di cause avviate col rito sommario di cognizione (ora procedimento semplificato di cognizione, ai sensi degli artt. 281-*decies* ss. c.p.c., introdotto dall'appena richiamato decreto legislativo) incontra, poi, importanti riscontri perché, nel tentativo di abbreviare la durata processuale e evitare le remore correlate al rinvio che la causa subisce al momento della fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la recente riforma lo ha indicato come rito prevalente, da esperirsi non solo quando la

domanda è fondata su prova documentale o di pronta soluzione ma anche allorché è richiesta un'istruzione non particolarmente complessa, così confermando quel *favor* legislativo già anticipato dall'esclusività del detto rito per alcune materie (la c.d. legge Gelli-Bianco in materia di responsabilità sanitaria e, prim'ancora, il d.lgs. n.150 del 2011 su riduzione e semplificazione dei riti).

Nel rito del lavoro è stato segnalato che numerosissimi sono stati i procedimenti introdotti ai sensi dell'art.441 bis c.p.c., i quali, oltre a richiedere trattazione prioritaria, trattandosi di cause aventi ad oggetto impugnazione di licenziamento con tutela reale, risultano di particolare impegno essendo ora possibile, a differenza che nel c.d. rito Fornero, proporre domande patrimoniali nell'ambito del medesimo giudizio.

Più in generale, viene confermato che la novità rilevante attinente alla fase anteriore allo svolgimento della prima udienza di trattazione ben permette al magistrato di assumere le proprie determinazioni con una certa celerità; ed infatti alla prima udienza la causa arriva già definita nelle domande, eccezioni e prove (o richieste di prova), così da consentire al giudice di avere già chiaro il *thema probandum* e quello *decidendum*; rimane il "collo di bottiglia" della fase decisoria per la quale, tuttavia, ben opportunamente è stata comunque prevista la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con lo scambio di note scritte, con termini difensivi finali ridotti e calcolati a ritroso rispetto alla data di rimessione della causa in decisione.

Rimane, comunque, ancora prematuro ogni giudizio definitivo, prima della verifica degli eventuali benefici e incisività di questa riforma, anche perché sono significative le remore alla sua applicazione pratica per via dell'ancora rilevante numero di procedimenti di più antica iscrizione a ruolo e da trattare, quindi, con priorità temporale.

Gli altri Tribunali del distretto concordano nella valutazione positiva della riforma del processo civile nella parte in cui viene confermata, con l'introduzione degli artt.127-*bis* e 127-*ter* c.p.c., l'udienza mediante collegamento audiovisivo e il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, già sperimentate con successo durante il recente periodo pandemico e che appaiono maggiormente funzionali al vigente "processo civile telematico".

Da più parti, comunque, vengono segnalate come “criticità di sistema” la (pur contingente) sovrapposizione di diverse discipline processuali, la necessità di un adeguamento dei sistemi informatici alle novità legislative, le remore al raggiungimento degli obiettivi di riforma derivanti dai vuoti d’organico di giudici e personale amministrativo.

Quanto alle modifiche apportate al processo d’appello, i limitati casi d’instaurazione di una fase istruttoria in tale grado di giudizio innanzi alla corte d’appello non giustificano, in concreto, la reintroduzione della figura dello “istruttore”, abrogata circa trent’anni fa proprio all’insegna di quelle stesse esigenze di speditezza e concentrazione del procedimento oggi invocate per reintrodurla; dalle sezioni civili viene per l’appunto segnalato che si è provveduto e si provvede, in genere, per i procedimenti soggetti alla nuova normativa, alla nomina di un relatore e all’applicazione della modalità decisoria costituita dall’udienza di discussione orale della causa, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali, e dalla conseguente assegnazione della causa in decisione; al riguardo si chiede di sollecitare, in sede governativa, una valutazione sull’opportunità di un ripristino della precedente disciplina, che—peraltro—aveva trovato un ottimo completamento nella successiva introduzione della figura del consigliere “*delegato per l’assunzione dei mezzi istruttori*”; né, nel senso di un tale ripensamento dogmatico, sfugge la differente portata tra il criterio direttivo presente **in termini assoluti** nella legge delega (comma 8, lett.l dell’unico articolo della legge 26 novembre 2021 n.206) e i temperamenti apportati in sede delegata (art.348 bis e terzo comma dell’art.350 c.p.c., così come novellati).

Positiva è generalmente ritenuta la modalità di trattazione c.d. cartolare anche in grado d’appello, ma dalla sezione cui sono tabellarmente attribuiti viene rappresentato che tutti i procedimenti in materia di diritti della famiglia, della persona (ad eccezione della materia della protezione internazionale) e dei minori sono stati trattati, anche nell’anno giudiziario in esame, con fissazione e celebrazione di udienze orali, in quanto, anche dopo l’entrata in vigore dell’art.127-ter c.p.c., la modalità di trattazione orale è stata ritenuta opportuna alla luce della lunga esperienza fatta durante il periodo pandemico e si ritiene tuttora giustificata tanto dalla particolare natura di tali procedimenti, che spesso impongono l’audizione personale delle parti, quasi sempre presenti in udienza, quanto dalla peculiarità del rito,

che esclude qualsiasi preclusione e che impone, specie di fronte a circostanze sopravvenute, l'immediato esame di istanze e documenti presentati in corso di causa da sottoporre al contraddittorio delle parti; inoltre solo la trattazione orale può garantire la definizione di taluni procedimenti alla prima udienza, in concomitanza della costituzione di parte resistente, come nel caso dei reclami di cui all'art.473-bis.24 c.p.c..

Altrettanto positivamente vengono valutate, anche nella loro concreta applicazione, le innovazioni normative costituite: a) dalla previsione della possibilità di proporre (o riproporre) l'istanza d'inibitoria anche nel corso del giudizio d'appello, per fatti sopravvenuti (art.283 c.p.c.), in funzione di una maggiore effettività della tutela giurisdizionale, recependo così una diffusa prassi giurisprudenziale; b) dalla riduzione dei casi di rimessione della causa al primo giudice (art.354 c.p.c.), con conseguente accelerazione dei tempi di definizione dei procedimenti, in conformità al principio costituzionale di ragionevole durata dei processi; c) dalla disposta soppressione dell'istituto dell'inammissibilità dell'appello (artt.348 *bis* e *ter* c.p.c.), scarsamente utilizzato nella prassi giudiziale e poco coerente con i valori di effettività della tutela giurisdizionale di merito e del diritto di difesa; d) dall'esplicita previsione dell'inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva anche nel caso di declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione principale (art.334, comma secondo, c.p.c.).

Sicuramente positiva è, da ultimo, quella parte della più complessiva riforma che, istituendo il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e prevedendo di concentrarvi competenze ora affidate a diversi uffici, consentirà di evitare gli attuali pericoli di interferenze, sovrapposizioni e contrasti di giurisprudenza ma che, prevista per entrare in vigore il 17 ottobre 2024, risulta essere stata rinviata di un anno.

Di seguito un approfondimento su alcune materie.

### **Diritto di famiglia, con particolare riguardo a separazioni e divorzi**

Presso il Tribunale di Catania è riportata, nel periodo in esame (1° luglio 2023-30 giugno 2024) una sopravvenienza in materia di famiglia pari a 2.775 procedimenti, sia contenziosi che di volontaria giurisdizione, con una contrazione rispetto al periodo precedente del 6,9% (ne erano sopravvenuti 2.981); si registra tuttavia un incremento delle pendenze finali, al 30 giugno 2024 pari a 4.824 procedimenti (ne erano pendenti 4.700 al 30 giugno 2023).

Particolarmente significativa, in tale macroarea, è la presenza delle controversie legate alla crisi coniugale (contenziosa e su accordo).

Al riguardo si apprezza l'incidenza percentuale delle sopravvenienze in materia di procedimenti di divorzio contenzioso e separazione giudiziale (848 procedimenti, pur in diminuzione rispetto al precedente periodo, allorché ne sopravvennero 1.012, e a quello ancora anteriore, allorché furono 1.238); le relative definizioni sono state 1.874 (di cui 897 per divorzi contenziosi e 977 per separazioni giudiziali) e la pendenza finale si è attestata a 2.649 procedimenti (era di 2.701 procedimenti al 30 giugno 2023).

In lieve aumento, quest'anno (420 contro 398 dello scorso periodo), le pendenze nelle procedure di famiglia su accordo (separazioni consensuali e divorzi a domanda congiunta), ridottesi comunque in maniera significativa rispetto ai periodi anteriori (erano 577 al 30 giugno 2022 e ben 658 ancora prima), anche grazie al segnalato contributo del personale addetto all'ufficio per il processo.

Da evidenziare anche, in entrambe le aree procedurali di soluzione della crisi familiare (contenziosa e su accordo), la conseguita riduzione dei tempi di fissazione dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi, ridottisi per le procedure consensuali a meno di tre mesi, mentre per le procedure contenziose tale lasso di tempo si è aggirato intorno ai cinque mesi.

Da parte del Tribunale di Catania erano stati già in passato segnalati gli effetti positivi derivati, nel campo dei procedimenti consensuali o congiunti di famiglia, dal potenziamento degli strumenti alternativi alla via giudiziaria, con particolare riguardo ai modelli della negoziazione assistita o a quelli in cui la crisi coniugale veniva definita innanzi all'Autorità amministrativa.

Nella stessa direzione, anche quest'anno, viene favorevolmente commentata l'introduzione, per effetto della c.d. riforma Cartabia, della norma che consente di utilizzare la negoziazione assistita anche tra i genitori di figli minori nati fuori del matrimonio, tanto per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento, quanto per la disciplina del mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio, quanto ancora per la modifica delle condizioni già stabilite.

Tali effetti benefici sull'arretrato di settore saranno ancora più incisivi nell'immediato futuro, essendo ormai operativa la possibilità per le parti di accedere al patrocinio a spese dello Stato, anche laddove la crisi familiare sia stata risolta su accordo, a seguito di negoziazione assistita.

Vengono pure evidenziati gli effetti chiarificatori introdotti dalla c.d. riforma Cartabia con la modifica dell'art.38 disp.att.c.c., già in passato novellato con la previsione di una *vis attractiva* da parte del tribunale ordinario investito di un procedimento di separazione, divorzio o altro procedimento per l'affidamento di figli nati fuori del matrimonio, tale da radicare in capo allo stesso ufficio la competenza a pronunciare anche eventuali provvedimenti sulla responsabilità genitoriale, e ciò sempre che il procedimento innanzi al tribunale ordinario fosse stato introdotto prima di quello innanzi al tribunale per i minorenni.

Essendo rimasti dubbi interpretativi quanto alla competenza e in attesa dell'operatività del nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, la legge 26 novembre 2021 n.206 ha fissato la concentrazione della tutela (provvedimenti sulla responsabilità genitoriale) in capo al tribunale ordinario nell'ipotesi in cui sia in corso tra le stesse parti un giudizio di separazione, un giudizio di divorzio o un giudizio ai sensi dell'art. 316 c.c., e ciò in ossequio al principio della concentrazione delle tutele in capo a un unico organo giudiziario, evitando così il rischio (altrimenti latente) di provvedimenti contrastanti.

Il Presidente del Tribunale di Siracusa ha evidenziato un numero complessivo dei procedimenti di separazione e divorzio iscritti nel periodo in esame di 1.058 (seguendo la tendenza degli anni precedenti: 1.048 nello scorso periodo, rispetto ai 1.446 iscritti ancora prima) e una pendenza lievemente superiore alle definizioni che tuttavia sono maggiori del numero dei procedimenti sopravvenuti (1.379, rispetto ai 1183 procedimenti pendenti al 30 giugno 2023, a fronte di 1205 definiti).

Viene pure riferito che a fronte delle scoperture nell'organico nei ricorsi congiunti in materia di separazione e divorzio è stato, tendenzialmente, rispettato il termine di legge per la comparizione delle parti, nonostante il loro cospicuo numero.

Il Tribunale di Siracusa ha sottolineato l'aggravio dei carichi di lavoro determinato, nel periodo in esame, per un verso dalla coesistenza tra la "vecchia" udienza presidenziale di comparizione dei coniugi per il

tentativo di conciliazione e le udienze di comparizione dei coniugi da trattare col rito unitario in materia di famiglia e, per altro verso, dall'ulteriore modifica dell'art.38 disp.att.c.c. e dalla conseguente traslazione di procedimenti riguardanti i minori al tribunale ordinario.

Nel periodo in esame, presso il Tribunale di Caltagirone, sono sopravvenuti 271 procedimenti in materia di famiglia, ne sono stati definiti 422, di cui 359 con sentenza, con una variazione dei pendenti del -22%. La relazione di quel Tribunale mostra favore verso l'introduzione di un rito unitario per tutti i procedimenti riguardanti famiglie e minori, in funzione acceleratoria della definizione dei procedimenti e di acquisizione di una forte specializzazione dei giudici che si occupano della materia. Il Tribunale di Ragusa ne apprezza lo stimolo verso la maggiore specializzazione dei giudici, che in quell'Ufficio ha già registrato ricadute positive, ma ne stigmatizza rigidità di termini e scansioni, che nuoce alla gestione della maggiore o minore complessità delle controversie di famiglia.

L'apposita sezione della Corte ha segnalato, infine, la significativa sopravvenienza dei reclami avverso i provvedimenti temporanei e urgenti emessi tanto dal Tribunale per i minorenni quanto dai tribunali ordinari (art.473-bis.24 c.p.c.); in questo caso si tratta di reclami che impegnano la sezione in maniera maggiore di quanto avveniva col reclamo proposto ai sensi dell'art.708 c.p.c., poiché essi vanno decisi entro sessanta giorni ed è prevista la possibilità di assumere informazioni. A ciò vanno aggiunti i reclami avverso i provvedimenti indifferibili di cui all'art.473-bis.15, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte.

In sostanza, con la riforma c.d. Cartabia e nelle more dell'entrata in vigore della normativa istitutiva del Tribunale della famiglia e dei minori, tutti i provvedimenti interinali minori che a vario titolo coinvolgono minori sono immediatamente reclamabili in Corte, la quale dovrà decidere in tempi brevissimi anche nel caso in cui ritenga di dovere approfondire le questioni con richiesta di utili informazioni (ad esempio, ai Servizi sociali o al Servizio di neuropsichiatria infantile).

Come nel periodo precedente, anche quest'anno ha visto una pendenza diminuita nei procedimenti civili: al 30 giugno 2023 ne pendevano 884, contro 462 del periodo in esame.

## **Volontaria Giurisdizione**

Con particolare riferimento ai procedimenti di volontaria giurisdizione il Presidente del Tribunale di Catania ha segnalato la sempre più ampia applicazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, istituto che, per la sua versatilità e per la sua minore ingerenza sulla capacità delle persone, ben si presta alla miglior tutela delle persone con fragilità; ed infatti vengono sovente rigettate domande di interdizione, con contestuale trasmissione degli atti al giudice tutelare per l'eventuale nomina, per l'appunto, di un amministratore di sostegno.

La diffusa utilizzazione dell'istituto dell'amministratore di sostegno ha, peraltro, aumentato il carico di lavoro in capo al giudice tutelare, chiamato ad individuare, caso per caso, in capo ad ogni amministrato, la tutela più consona.

Le sopravvenienze relative alla macroarea tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno sono state, nel periodo in esame, pari a 2.221 procedimenti, le definizioni 2.370 (contro 1.713 del periodo precedente) e la pendenza finale è pari a 8.205 procedimenti (era di 8.354 procedimenti al 30 giugno 2023).

Va precisato, peraltro, che in materia di tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno il rilevante numero di procedure ancora aperte è dovuto alla peculiare natura dei detti procedimenti, la cui definizione è necessariamente condizionata al verificarsi di una causa legale di cessazione dello stato di incapacità (morte, raggiungimento della maggiore età, cessazione dell'espiazione della pena, revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione).

Il Presidente del Tribunale di Siracusa ha evidenziato che il numero delle tutele aperte nel periodo in esame è stato di 36 (a fronte delle n. 57 tutele aperte nell'anno precedente), quello delle tutele chiuse nello stesso periodo è stato di 58 (contro le n. 24 dell'anno precedente), i procedimenti di curatela sono n. 41, i procedimenti di amministrazione di sostegno n. 1.767, il numero dei provvedimenti di qualsiasi natura emessi dai giudici tutelari è stato di 3.237 (a fronte dei 3.268 provvedimenti dell'anno precedente).

Le tutele pendenti al 30 giugno 2024 sono 907 (rispetto alle 910 dell'anno scorso).

A Ragusa si mantiene elevato, sebbene in diminuzione, il numero dei procedimenti sopravvenuti nel settore della volontaria giurisdizione (952 procedimenti, rispetto a 1.503 del periodo precedente), con una pendenza finale di 366 procedimenti.

Presso il Tribunale di Caltagirone la pendenza è diminuita in tutti i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di famiglia.

### **Controversie relative allo status dei migranti**

Anche per il periodo in esame va confermata la rilevanza che nel distretto ha assunto il fenomeno della migrazione di esseri umani dai Paesi dell’Africa e del Medio Oriente.

Presso il Tribunale di Catania la sezione specializzata che si occupa del settore “immigrazione e protezione internazionale” fronteggia un impegnativo carico di affari, ormai datato ed effetto del notevole afflusso di sopravvenienze degli anni passati e che, dopo un periodo decrescente, nell’ultimo anno ha registrato un aumento ai ritmi del precedente periodo 2017-2019: 1.784 procedimenti sopravvenuti nel solo periodo 2023-24, contro i 1.220 del periodo precedente, le 811 del periodo 2021-2022, le 798 del periodo 2020-21, le 656 nel periodo 2019-20.

Con l’aumento della sopravvenienza si giustifica l’incremento delle pendenze, che al 30 giugno 2024 si attestano a 4.755 procedimenti.

I dati relativi al fenomeno sono riassunti nella tabella sottostante.

Protezione internazionale	Periodo	Totale
Pendenti	al 30.06.2023	4256
Sopravvenuti	dall’1.7.2023 al 30.6.2024	1784
Definiti	dall’1.7.2023 al 30.6.2024	1285
Pendenti	al 30.06.2024	4755

Dal 6 aprile 2019 la sezione si è avvalsa del supporto di ricercatori EASO (ed ora di ricercatori EUAA), al tempo richiesti dal C.S.M. e dal Ministero della Giustizia; tale risorsa è ritenuta assai valida ai fini di un migliore “smaltimento” dell’arretrato, avendo i Research Officers fornito un ottimo supporto nell’attività di raccolta, analisi dei dati e informazioni sui Paesi di origine dei migranti (COI, Country of Origin Information) e, da ultimo, nella formazione del personale addetto al relativo ufficio per il processo.

Un'importante opera di “abbattimento” dell'arretrato è stata compiuta anche quest'anno dalla sezione della Corte che si occupa della materia, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di PNRR (baseline 2019: 1533 procedimenti in materia di protezione internazionale, solo 46 procedimenti pendenti al 30 giugno 2024), ma è evidente che tale performance sarà messa a rischio dalla reintrodotta generale reclamabilità dei provvedimenti di primo grado, per effetto di quanto recentemente statuito dal d.l. n. 145 dell'11 ottobre u.s..

Ciò è stato reso possibile per effetto di due fattori convergenti, essendosi, da un lato, registrato un numero di sopravvenienze decisamente inferiore rispetto agli anni passati, in conseguenza della disposta abolizione del grado d'appello avverso i dinieghi di protezione (43 procedimenti sopravvenuti, 49 nell'anno scorso, 89 nell'anno precedente, 444 ancora prima e numeri ben più alti nel passato), dall'altro, essendo aumentata la produttività di sezione, in quanto positivamente influenzata dal recente contributo degli addetti all'ufficio per il processo assegnati alla sezione, anche attraverso la celebrazione delle c.d. udienze tematiche.

### **Cause in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie**

Presso il Tribunale di Catania si registra in materia un aumento della sopravvenienza e della pendenza, nonostante l'accresciuta produttività della sezione.

Viene infatti segnalato che, se al 30 giugno 2023 la pendenza era pari a 10.710 procedimenti, di cui 3.125 in materia di lavoro (1.452 in materia di pubblico impiego), 4.470 in materia previdenziale e assistenziale e 3.115 procedimenti speciali a cognizione sommaria o cautelare (ivi compresi i c.d. rito Fornero), al 30 giugno 2024 dall'analisi del dato sezionale risultano pendenti 8.895 procedimenti, di cui 2.831 in materia di lavoro (1.449 in materia di pubblico impiego), 3.223 in materia previdenziale e assistenziale e 2.841 procedimenti speciali a cognizione sommaria o cautelare (ivi compresi i c.d. rito Fornero), con un alto indice di smaltimento e nonostante l'elevato numero di sopravvenienze.

Quanto a queste ultime, nel periodo in esame sono stati iscritti 12.219 procedimenti; elevato è quindi il *trend* delle nuove iscrizioni rispetto ai già onerosi livelli degli anni precedenti e costante il numero delle

controversie sopravvenute nella materia del lavoro in senso stretto (2.601 procedimenti, di cui 1.366 in materia di pubblico impiego, a fronte di 2.547 di cui 1.243 in materia di pubblico impiego del periodo precedente).

Sono stati definiti ben 14.034 procedimenti (a fronte delle 13.284 definizioni del periodo precedente), con 5.795 sentenze emesse, di cui 1.922 in materia di lavoro e 3.873 in materia di previdenza ed assistenza, a fronte delle 4.886 del periodo precedente.

Nel riferire sui buoni risultati ottenuti nell'anno giudiziario in esame, il presidente della sezione del Lavoro del Tribunale di Catania ha sottolineato come essi conseguano all'ormai consolidata organizzazione delle udienze di sezione, già trattate prevalentemente in modalità cartolare anche prima dell'entrata in vigore del disposto di cui all'art.127 ter c.p.c., salva la necessità o l'utilità di una loro trattazione in presenza e con fissazione per fasce orarie dei procedimenti in prima udienza, onde procedere ad esperire il tentativo di conciliazione della causa (c.d. udienza filtro), come da "buona prassi" sezionale, già segnalata al C.S.M. per l'inserimento nel Progetto Buone Prassi.

Più in particolare, tale prassi consiste, nelle cause di lavoro privato, nella fissazione di una prima udienza (c.d. filtro) entro due o tre mesi dalla data di deposito del ricorso introduttivo al fine di consentire nell'immediatezza l'instaurazione del contraddittorio processuale e l'esperimento del tentativo di conciliazione giudiziale.

I tempi di deposito delle sentenze e delle ordinanze sono rispettati.

Ancora numerosissimi sono stati i procedimenti cautelari e i c.d. rito Fornero sopravvenuti e definiti nel periodo, oltre che i decreti ingiuntivi, questi ultimi pari a 1.789 (erano stati 2.075 nel periodo precedente).

Quasi azzerato è l'arretrato ultraquinquennale (24 procedimenti al 30 giugno 2024).

Presso il Tribunale di Siracusa erano pendenti, alla data del 30 giugno 2024, 3.974 procedimenti contenziosi, a fronte dei 3.969 pendenti alla data del 30 giugno 2023, quindi in aumento rispetto all'anno precedente.

Nel periodo in esame ne sono sopravvenuti 4496 (anche qui in aumento rispetto ai 3890 dell'anno precedente) e ne sono stati definiti 3.834 (a fronte di 3.376 definiti nello scorso periodo).

Sono 547 i procedimenti ultratriennali (con un rilievo incremento rispetto ai 478 dello scorso anno, nonostante la scopertura di uno dei quattro posti di giudice per quasi l'intero del periodo in esame).

A Ragusa si registra un aumento delle sopravvenienze nei procedimenti di lavoro, con 1.170 procedimenti sopravvenuti, rispetto agli 872 del precedente periodo (+24,4%); diversamente, quelle di previdenza ed assistenza, dopo il picco dell'anno passato di 1.127, nel periodo in esame sono diminuite a 778 (-30,9%). La pendenza finale è diminuita sia nel settore del lavoro (pendenti 1.483, rispetto ai 1.708 procedimenti pendenti al 30 giugno 2023) sia in quello della previdenza e assistenza (pendenti 2220 procedimenti, rispetto ai precedenti 2.312).

Il Tribunale di Ragusa ha segnalato un sensibile aumento delle controversie previdenziali, tra cui il recente contenzioso in tema di “reddito di cittadinanza”, derivante dalla revoca o diniego del beneficio per ragioni connesse al mancato possesso nei requisiti di legge.

Presso il Tribunale di Caltagirone la pendenza è leggermente diminuita, tanto per i procedimenti di lavoro (passati da 870 a 824), quanto per quelli di previdenza e assistenza (da 1.468 a 1.175).

Quanto alla sezione Lavoro e Previdenza della Corte di appello, dal suo presidente è stato rappresentato il positivo impatto che le riforme hanno avuto sull'organizzazione del lavoro e, in particolare, sulla formazione dei ruoli d'udienza, con la trattazione delle cause in modalità cartolare, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ad eccezione di quelle poche cause per le quali i difensori richiedano la trattazione orale o siano destinate all'escussione di testimoni.

Anche qui i dati sono assolutamente soddisfacenti in quanto, nonostante l'assenza di uno dei sei consiglieri in organico, la pendenza finale è diminuita da 2.742 procedimenti a 2.280, pur con una sopravvenienza di 1.026 procedimenti e grazie alla definizione di 1.488 cause (di cui 1.383 con sentenza).

**Sezione Specializzata Imprese**  
**Diritto e processo societario - Proprietà industriale e intellettuale**  
**Sezione commerciale**

Le controversie trattate dalla sezione specializzata diritto impresa presso il Tribunale di Catania possono ricondursi a tre grandi aree:

- le controversie in tema di diritto industriale e diritto di autore;
- le controversie relative al diritto antitrust e quelle in materia societaria;
- un'ulteriore più limitata area con una competenza, ancor più disomogenea, in tema di contratti di appalto pubblico di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria, ferme le norme in tema di riparto di giurisdizione.

A fronte dei sopravvenuti 178 procedimenti, il numero delle sentenze collegiali emesse nel periodo in esame è stato pari a 67; ammontano a 117 i procedimenti c.d. altrimenti definiti; i provvedimenti di volontaria giurisdizione emessi sono stati 21.

La pendenza finale è rimasta stabile, passando dai 389 procedimenti pendenti all'inizio del periodo a 411 al 30 giugno 2024, nonostante la parziale scopertura dell'organico.

Presso la sezione competente della Corte di appello il dato del contenzioso in materia di proprietà industriale evidenzia che, a fronte della pendenza di 91 cause al 30 giugno 2023, sono sopravvenute 25 nuove cause, ne sono state esaurite 60 e le pendenze finali al 30 giugno 2024 si sono così attestate a 62 procedimenti.

Quanto al contenzioso civile ordinario esistente presso la sezione commerciale del Tribunale di Catania, a fronte dei sopravvenuti 1.236 procedimenti le definizioni sono state 1.436 (di cui 702 con sentenza), cosicché si è avuta una diminuzione delle relative pendenze, passate dai 3.788 procedimenti all'inizio del periodo in esame a 3.617 procedimenti al 30 giugno 2024.

Sempre rilevante è anche il carico relativo ai procedimenti monitori: 2.812 sono stati i procedimenti sopravvenuti; le definizioni, pari a 3.029; le pendenze hanno subito una sensibile diminuzione, passando dai 544 procedimenti pendenti alla fine del periodo precedente ai 328 pendenti al 30 giugno 2024.

Il Presidente del Tribunale di Ragusa ha riferito che il contenzioso bancario, comprensivo delle cause aventi ad oggetto mutui erogati da società finanziarie, rappresenta una buona fetta del contenzioso ordinario, ossia il 9% circa delle pendenze totali (383 procedimenti su 4.196), soprattutto in ragione del fatto che nel territorio di competenza ha la propria sede centrale un importante istituto bancario; ciò ha evidentemente ricadute anche nelle procedure esecutive, ove trovano ingresso con le opposizioni all'esecuzione sulle questioni del superamento del limite di finanziabilità dei mutui e di violazione della normativa antitrust, e in particolare dell'art.2 della legge n.287 del 1990 sui contratti di fideiussione; per l'importanza di tale contenzioso sul rendimento complessivo del settore civile è stato costituito un apposito "ufficio per il processo" bancario destinato allo studio e alla redazione di bozze di provvedimenti in materia.

### **Fallimento e procedure concorsuali**

Presso il Tribunale di Catania, il numero dei fallimenti dichiarati ha registrato una netta contrazione (2 nel periodo 1° luglio 2023–30 giugno 2024, rispetto ai 63 del periodo precedente), sicché, sommando le dichiarazioni di fallimento con le dichiarazioni di apertura della liquidazione giudiziale (passate dalle 118 del periodo precedente a 222), si ottiene il complessivo numero di 224 procedure liquidatorie aperte.

Non vengono segnalate particolari criticità nell'applicazione del nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, con cui è stata introdotta, in sostituzione della disciplina del fallimento, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in uno all'adozione di nuovi strumenti di gestione delle crisi non irreversibili.

Il Tribunale di Catania accenna, però, al notevole impegno di studio sui nuovi istituti, essendo stati –tra l'altro- introdotti molti strumenti alternativi alla liquidazione giudiziale e volti ad anticipare l'emersione della crisi d'impresa.

In particolare, nel corso dell'anno, quel Tribunale si è trovato ad affrontare la delicata questione delle liquidazioni giudiziali di gruppo, essendo stata aperta una procedura che ha coinvolto ben 17 società, con tutte le problematiche connesse sia alla loro gestione telematica sia al profilo giuridico, trattandosi di un istituto nuovo e, allo stato, unico caso in Italia.

Con la chiusura di ben 308 tra liquidazioni giudiziali e fallimenti (in aumento rispetto ai 299 del periodo precedente) la pendenza si è attestata a 1.499 tra fallimenti e liquidazioni giudiziali, in diminuzione rispetto al dato precedente (1.579).

Com'è noto, del resto, i fallimenti, una volta dichiarati, presentano di norma molteplici difficoltà nel loro successivo svolgimento, dovute ad una pluralità di fattori non sempre autonomamente governabili dall'ufficio che procede. E invero, anche prescindendo dal fatto che i curatori, sebbene ripetutamente sollecitati, non sempre svolgono con solerzia le loro funzioni (specie nei fallimenti di vecchia data ed in quelli in cui lo stato patrimoniale non consente neppure il recupero delle spese), notevoli remore alla definizione delle procedure fallimentari derivano, in generale, dalla necessaria instaurazione di cause aventi per oggetto l'esperimento di azioni revocatorie e di opposizioni, nonché dall'interferenza di altri giudizi di varia natura, fra cui quelli, particolarmente delicati e complessi, relativi ad azioni di responsabilità degli amministratori delle società: in ciò va di norma individuata la principale causa della pendenza delle procedure fallimentari ultraquinquennali (759 su 1193, pari a circa il 60% delle procedure pendenti).

Va aggiunto che le chiusure "anticipate" in pendenza di liti attive, consentite dall'art.118 della legge fallimentare, novellato dal d.l. n.83 del 2015, sono state in numero limitato, inferiore alle aspettative, confermandosi la particolare "vischiosità" dei fallimenti di più antica data, in tutti i casi in cui esistono beni immobili invenduti o giudizi di divisione il cui esito necessita comunque di un'attività liquidatoria incompatibile con la loro chiusura, anche anticipata.

A Siracusa, alla data del 30 giugno 2024, erano pendenti 429 procedure fallimentari ovvero liquidazioni giudiziali (a fronte delle 481 dell'anno precedente), 22 istanze di fallimento e 2 concordati preventivi (altri 30 concordati preventivi erano e sono in fase di esecuzione). Il dato numerico è in riduzione rispetto agli anni precedenti. Va confermata la tendenza in calo dei concordati preventivi (ne sono sopravvenuti 2, uno dei quali è stato definito). Le procedure fallimentari pendenti da oltre cinque anni sono in costante diminuzione, atteso che sono passate da 407 al 30 giugno 2021 a 350 al 30 giugno 2022 a 316 al 30 giugno 2023 e a 265 al 30 giugno 2024.

Il Tribunale di Caltagirone riferisce che, successivamente all'entrata in vigore del richiamato Codice, si è constatato un aumento dei ricorsi per liquidazione giudiziale e un maggiore ricorso agli strumenti di risoluzione della crisi, come liquidazione controllata e ristrutturazione dei debiti, ma, come dato critico, segnala che solo raramente le istanze di liquidazione giudiziale vengono proposte da enti pubblici, pur a fronte di debiti erariali di rilevante importo, che vengono poi accertati a seguito delle indagini officiose, con ciò venendo frustrata la ratio dell'intervento legislativo, finalizzato ad una tempestiva emersione della situazione di crisi.

Presso quel tribunale le procedure fallimentari pendenti sono diminuite da 134 a 109, essendone state definite 25. Risultano pendenti 23 procedimenti relativi a liquidazioni giudiziali.

Il presidente dell'apposita sezione della Corte di appello segnala che si mantiene elevato il numero dei procedimenti sopravvenuti concernenti procedure fallimentari o riconducibile alla materia commerciale.

### **Sfratti e locazioni**

La generale crisi economica aveva comportato fin dagli anni passati un'esponentiale crescita dei giudizi di sfratto per morosità, sia per le unità immobiliari ad uso abitativo che per quelle con destinazione commerciale, e la situazione non accenna ancora a diminuire.

I dati statistici relativi all'anno giudiziario in esame segnalano, per il Tribunale di Catania, la sostanziale consistenza dei flussi in entrata e, al contempo, una sostanziale corrispondente capacità definitoria da parte dei giudici della sezione cui la materia è tabellarmente assegnata.

I procedimenti per convalida di sfratto iscritti a ruolo nel periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 sono stati 1.119 (erano stati 1.031 nel precedente periodo), quelli definiti 1.088 (1.053 in precedenza); la pendenza iniziale era di 119 procedimenti e quella finale, al 30 giugno 2024, si è attestata a 150.

Il Presidente della sezione assegnataria riferisce, in ordine alla specifiche criticità della materia, che le relative udienze sono di difficile organizzazione e gestione a causa della natura stessa del procedimento, della frequente comparizione personale dell'intimato e dell'assai ricorrente richiesta, da parte dell'intimante, dell'emissione, oltre che dell'ordinanza di convalida, del previsto contestuale decreto d'ingiunzione, per il quale è

necessario provvedere in udienza; e tale difficoltà non è risolvibile con il ricorso alla c.d. trattazione cartolare della causa, stante il diritto dell'intimato di comparire personalmente in udienza.

È in costante aumento il ricorso al procedimento cautelare, spesso *ante causam*, nelle cause di comodato e di affitto di azienda, entrambe soggette al c.d. rito locatizio.

I Presidenti degli altri Tribunali non hanno riferito alcunché di specifico in materia.

### **Responsabilità medica**

Presso il Tribunale di Catania i dati statistici relativi agli accertamenti tecnici preventivi per fini conciliativi (art.696 *bis* c.p.c.) indicano, nell'anno giudiziario in esame, una pendenza iniziale di 55 procedimenti, una sopravvenienza, peraltro in sensibile aumento, di 114 procedimenti (ne erano sopravvenuti 73 nel precedente periodo), la definizione di 104 procedimenti (ne erano stati definiti 76 in precedenza) e una pendenza finale di 81 procedimenti.

Il Presidente di quel Tribunale rappresenta che le difficoltà di gestione dei procedimenti in esame derivano ancora dalla mancata risoluzione di tutte le questioni connesse alla c.d. legge Gelli-Bianco (*rectius*, legge n.24 del 2017): la responsabilità medica e della struttura sanitaria pubblica e privata, i limiti all'azione di rivalsa del danneggiato nei confronti del medico; l'obbligo di assicurazione delle strutture mediche pubbliche e private e dei medici liberi professionisti.

È stata definitivamente riconosciuta, a seguito del D.M. 1° marzo 2024 n.232, l'esperibilità dell'azione diretta del soggetto danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione. Il recente nuovo orientamento della sezione tendente ad "aprire" il procedimento, ove richiesto dalle parti, a tutti i soggetti potenzialmente coinvolti dalla vicenda di *malpractice* (struttura sanitaria, medici, compagnia di assicurazione), all'evidente fine di estendere utilmente l'accertamento giudiziale, comporterà verosimilmente la dilazione dei tempi di pendenza del procedimento sul ruolo.

I tempi del procedimento conciliativo sono assai condizionati dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e, con esso, dal reperimento di adeguate figure professionali mediche dotate della competenza specifica inerente al caso concreto che possano comporre il previsto collegio.

Un'altra criticità è indotta dalla previsione del procedimento sommario di cognizione quale rito di riferimento per l'introduzione della domanda di merito che è destinata a confrontarsi con i consistenti carichi di ruolo dei giudici della sezione, contemporaneamente designati per la trattazione di non minore rilevanza di quelle c.d. di colpa medica.

Non è stato ancora portato a definizione il protocollo con il Consiglio dell'Ordine di medici della Provincia di Catania che possa consentire l'estensione della platea dei consulenti tecnici d'ufficio con l'effettivo riscontro delle relative competenze professionali.

I Presidenti degli altri Tribunali non hanno evidenziato nulla di specifico nella materia.

### **Esecuzione mobiliare e immobiliare**

Il Presidente del Tribunale di Catania ha rilevato la pendenza, al 30 giugno 2024, di 3.737 procedure esecutive immobiliari pendenti (in diminuzione rispetto alle 4.487 pendenti alla data del 1° luglio 2023) e la definizione di 1.655 procedimenti, a fronte di 905 sopravvenuti, nonché la pendenza di 3.163 procedure esecutive mobiliari (rispetto alle 3.095 pendenti alla data del 1° luglio 2023) e la definizione di 4.494 procedimenti, a fronte di 4.562 sopravvenuti.

Viene pure segnalata la pendenza di 255 procedure concorsuali regolate dal d.lgs. n.14 del 12 gennaio 2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), con un incremento della pendenza di 163 procedimenti (al 1° luglio 2023 ne erano pendenti 92), e la complessiva definizione di 81 procedimenti, a fronte dei 244 sopravvenuti.

Con l'entrata in vigore del Codice della Crisi si è determinata una marcata riduzione delle istanze di autorizzazione alla ricerca telematica dei beni da sottoporre a pignoramento, ai sensi dell'art.492 bis c.p.c. Residua invece un significativo numero di pendenze relative a procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n.3 del 2012.

Presso il Tribunale di Siracusa al 30 giugno 2023 risultavano diminuiti a 2.190 le procedure di esecuzione immobiliare pendenti, a fronte delle 2190 dello scorso anno; le procedure definite nel periodo sono state 690, a fronte delle 624 del precedente periodo; le sopravvenienze sono state in numero di 406, a fronte delle precedenti 308.

Quanto alle procedure di esecuzione mobiliare, alla stessa data ne erano pendenti 1.522, a fronte delle 1.447 pendenti lo scorso anno; le procedure definite nel periodo sono state 1.842, a fronte delle 1.667 del precedente periodo; le sopravvenienze in numero di 1.917, a fronte delle precedenti 1.937.

A Ragusa, a fronte di una pendenza iniziale complessivamente pari a 2.835 nel 2023, risulta una pendenza finale complessiva di 2.659 nel 2024 (-6,2%), benché venga segnalato l'accentuato aumento delle sopravvenienze, che sono state in numero di 1.843 (erano 1557 l'anno precedente, con un aumento del 15,5%), con un evidente miglioramento della situazione, specie con riguardo alle pendenze ultratriennali, diminuite del 39,8% (per le esecuzioni mobiliari) e del 23,9% (per quelle immobiliari).

Risultati positivi sono stati raggiunti, presso il Tribunale di Caltagirone, nel campo delle esecuzioni immobiliari (da 906 procedimenti pendenti a 846) e di quelle mobiliari (i procedimenti pendenti si attestano a 229, in lieve aumento rispetto ai 193 del periodo precedente).

**PARTE TERZA**

**LA GIUSTIZIA PENALE**



## **CARATTERISTICHE E TENDENZE DEL CONTENZIOSO PENALE**

Il settore penale è stato anch'esso interessato da importanti modifiche normative, tanto in campo sostanziale quanto in quello processuale, sempre a margine dei progetti di P.N.R.R. e, specificamente, mediante la delega conferita al Governo dalla legge n.134 del 2021 ed esercitata col d.lgs. n.150 del 10 ottobre 2022, gradualmente entrato in vigore nei mesi successivi.

Al riguardo e in linea generale va anzitutto osservato che le conclamate finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale vengono talora perseguite a scapito delle esigenze di sicurezza pubblica, come nel caso dell'estensione della perseguibilità a querela di parte per reati diffusissimi, quali il delitto di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede, per di più "scaricando" sulla vittima del reato il rischio di possibili pressioni intimidatorie provenienti da contesti malavitosi, ovvero in oblio delle attuali risorse dell'amministrazione della Giustizia, come nel caso dell'introduzione dell'istituto dell'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio d'impugnazione.

È poi generalmente indicato come farraginoso il meccanismo di sostituzione di pene detentive brevi con sanzioni sostitutive, tale da determinare piuttosto la dilatazione e, in relazione alle attuali carenze degli organismi esterni coinvolti nella procedura, anche l'incertezza dei tempi processuali di definizione (quantomeno) del processo di cognizione, con effetti all'evidenza contrari alla ratio della riforma.

Timido appare, inoltre, l'intervento riformatore in merito alla limitazione dell'impugnazione in appello; si ritiene piuttosto, come più volte prospettato in passato nelle relazioni d'inaugurazione dell'anno giudiziario, che andrebbe maggiormente approfondito il tema della compatibilità tra l'adottato rito accusatorio e un processo penale strutturato sull'ampio mantenimento dei "tre gradi di giudizio".

\*\*\*\*\*

Più specificamente, in merito ai recenti interventi riformatori, gli uffici giudicanti di primo grado hanno variamente valutato gli istituti introdotti *ex novo* o modificati, con particolare attenzione posta

all'ampliamento del numero dei reati perseguibili a querela e alla codificazione della remissione tacita di querela, alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e alla scelta dei riti alternativi.

Apprezzamento riscuote la modifica apportata al primo comma dell'art.408 c.p.p., e cioè la nuova regola di giudizio, espressa in termini di "ragionevole previsione di condanna", introdotta nell'art.425 c.p.p. per la sentenza di proscioglimento e, simmetricamente, nell'art.408 c.p.p. per la richiesta di archiviazione.

Particolare attenzione viene prestata all'istituto della sospensione del procedimento per messa alla prova, anche in relazione alle rinnovate tematiche di "giustizia riparativa".

Dagli uffici requiranti, e in particolare dalla Procura distrettuale della Repubblica, viene rilevato che l'aspetto più problematico si rinviene nella concreta operatività dell'udienza predibattimentale, introdotta con l'intento di rendere più veloce ed efficiente il giudizio monocratico; pur senza potere convalidare l'asserzione con adeguati dati statistici, le prime considerazioni sono nel senso che l'istituto ha consentito di risolvere anticipatamente solo le questioni concernenti la regolare costituzione delle parti e la competenza per materia o territorio; non si sono verificati, se non in casi sporadici, accessi ai riti alternativi né, tantomeno, correzioni del capo d'imputazione o sentenze di non doversi procedere perché gli elementi acquisiti non consentivano una ragionevole previsione di condanna; inoltre le udienze predibattimentali si svolgono ad una certa distanza temporale dal decreto di citazione diretta e il successivo rinvio risulta mediamente disposto a distanza di parecchi mesi, sicché sembra potersi dire che i tempi medi di avvio del dibattimento nel giudizio monocratico si sono sensibilmente e progressivamente allungati, senza contestualmente ottenere alcun vantaggio in termini di definizione anticipata dei processi.

Di contro viene riferito che ha trovato piena e utile applicazione l'istituto dell'archiviazione per speciale tenuità del fatto, i cui ambiti sono stati ampliati dalla riforma.

L'Ufficio GIP-GUP del Tribunale di Catania ha messo in evidenza che: a) non risultano particolarmente rilevanti gli effetti degli incentivi alla rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi di giudizio abbreviato e del giudizio per decreto; b) l'applicazione da parte del pubblico ministero della nuova regola processuale che impone di richiedere l'archiviazione "*quando gli*

*elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca*”, pur in assenza di specifici dati statistici, ha trovato sicuro riscontro nel rilevante numero di decreti di archiviazione emessi ai sensi dell’art.409 c.p.p.; c) ancora limitata è l’incidenza delle richieste di applicazione di pene sostitutive ai sensi degli artt.53 ss. della legge n.689 del 1981, come previsto dall’art.545 bis c.p.p.; d) non è stato registrato alcun caso di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per questione di competenza; e) assai limitato è il numero delle archiviazioni per prescrizione.

Le sezioni penali d’appello valutano come positiva, nel senso della contrazione dei tempi di definizione dei processi, l’estensione dei casi in cui si procederà nelle forme della camera di consiglio, che nella riforma è anzi divenuta, dopo l’esperienza maturata durante e per fronteggiare l’emergenza pandemica, la regola del giudizio d’appello (pur prorogata nella sua versione “emergenziale”, per effetto della proroga stabilita dall’art.17 del d.l. n.75 del 2023), nonché, in termini di effetto deflattivo, la previsione di una riduzione, in sede d’esecuzione, della pena inflitta in primo grado all’esito del giudizio abbreviato qualora non venga proposto appello e, ancora, l’estensione dell’istituto del concordato sulla pena, con rinuncia agli altri motivi d’appello.

Preoccupazione continua ad essere espressa con riferimento al già richiamato meccanismo d’improcedibilità dell’azione penale di cui all’art.344 bis c.p.p., e ciò anche a motivo degli effetti ablativi “incrociati” di tale istituto per i reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020, sempre più presenti sui ruoli d’udienza, e della prescrizione estintiva per i reati commessi anteriormente a tale data.

Scarsa incidenza in appello ha avuto l’istituto di cui all’art.131 bis c.p.

Nell’allegato prospetto si riportano il numero dei procedimenti definiti con prescrizione e la loro incidenza percentuale sul totale delle definizioni; in Corte trattasi di 1704 definizioni su un totale di 5.838, pari al 29,2%.

Allo stato non risultano dichiarate improcedibilità dell’azione penale.

\*\*\*\*\*

Nel distretto di Catania, nel periodo in esame, il tempo medio intercorrente tra il deposito della sentenza di primo grado e l'iscrizione del processo in appello è stato pari a 124 giorni e quello medio di definizione del processo in appello è variato da anni 0,37 presso la sezione per minorenni ad anni 1,03 presso le sezioni di assise fino ad anni 3,18 presso le sezioni ordinarie.

Il tempo medio di trasmissione del processo dalla Corte d'appello alla Corte di Cassazione è stato pari a 148 giorni nell'anno 2023, per scendere a 134 giorni nel primo semestre dell'anno in corso; in allegato il relativo prospetto.

## **UFFICI GIUDICANTI**

### **Corte di appello**

Una serie di fattori, non recenti e non esclusivamente riconducibili al recente fenomeno pandemico, ha purtroppo inciso, presso la Corte d'appello, sull'andamento del settore penale che così, nell'ultimo decennio, ha fatto registrare un progressivo aumento delle pendenze.

L'impegno di presidenti di sezione e consiglieri della Corte e la sapiente utilizzazione dei rafforzati "uffici per il processo" hanno da ultimo consentito di contenere la pendenza del carico, che nell'intero settore risulta decisamente diminuita alla fine del periodo di riferimento (14.925 procedimenti pendenti al 30 giugno 2024, rispetto ai 16.716 pendenti al 30 giugno 2023).

Più specificamente, presso le tre sezioni penali ordinarie della Corte sono sopravvenuti 4.064 procedimenti nel periodo in esame (erano stati addirittura 6.230 nel periodo precedente, ma "solo" 3.666 ancora prima) e ne sono stati definiti 5.838 (nel periodo immediatamente precedente erano stati definiti 5.478 procedimenti), con una pendenza finale di 14.857 procedimenti al 30 giugno 2024, rispetto ai 16.631 al 30 giugno 2023.

L'indice di ricambio dei procedimenti penali ordinari si è così attestato in Corte al 143,7% e quello di smaltimento al 28,2%; la durata prognostica è pari a 931 giorni (dati elaborati dall'Ufficio statistico distrettuale).

La pendenza finale presso la sezione specializzata per i minorenni è ancora fortemente diminuita, essendo passata da 51 procedimenti al 30 giugno 2023 a soli 38 procedimenti al 30 giugno 2024; pure in calo è la pendenza presso le sezioni di Corte di assise di appello, passata da 34 procedimenti al 30 giugno 2023 a 30 procedimenti al 30 giugno 2024, e ciò nonostante la prolungata vacanza in uno dei due posti di presidente di sezione, colmata solo nello scorso mese di settembre (dati elaborati dall'Ufficio statistico distrettuale).

Nel periodo in esame sono stati definiti 107 procedimenti in materia di misure di prevenzione (sia personali che patrimoniali), con una pendenza di 90 procedimenti al 30 giugno 2024, inferiore rispetto ai 110 procedimenti pendenti al 1° luglio 2023.

Quanto all'attività internazionale svolta dall'apposita sezione specializzata della Corte, all'inizio del periodo i procedimenti pendenti erano in numero di 36, ne sono sopravvenuti 65, ne sono stati definiti 69, con una pendenza residua di 32 procedimenti al 30 giugno 2024.

In particolare, sono sopravvenuti diciotto casi di applicazione di mandato d'arresto europeo di cui alla legge 22 aprile 2005 n.69, ne risultano definiti venti, con la pendenza finale di un solo procedimento.

### **Tribunale di Catania**

Il Presidente di quel Tribunale ha anzitutto segnalato che nell'anno in esame, presso la sezione G.I.P.-G.U.P., il numero dei procedimenti sopravvenuti contro ignoti è aumentato (18.846 procedimenti, rispetto ai 16.560 del periodo precedente), mentre una diminuzione è stata registrata nei procedimenti contro soggetti noti (8.468 procedimenti, rispetto ai precedenti 10.129).

In notevole crescita rispetto al periodo precedente sono le sentenze emesse presso quella sezione (1.725 sentenze, rispetto alle 1.002 del periodo precedente), di cui ben 771 all'esito di giudizio abbreviato (a fronte delle precedenti 559); dato questo significativo, in considerazione della particolare complessità della maggior parte dei procedimenti definiti con tale rito, dei quali quattordici con numerosi imputati detenuti; sono invero aumentati quelli con un numero di imputati superiore a trenta (da 13 procedimenti a 18).

In aumento anche il numero delle intercettazioni telefoniche e ambientali (10.950 rispetto a 9.248) e il numero dei provvedimenti emessi su richiesta di applicazione di misure cautelari personali (1.360 provvedimenti, rispetto ai precedenti 1.302) e reali (413 contro i precedenti 354).

La sopravvenienza dei procedimenti per reati correlati al fenomeno dell'immigrazione clandestina è diminuita, per il delitto di tratta di persone, da 68 a 5 e, per il delitto di riduzione in schiavitù da 34 a 26.

Sostanzialmente stabile la durata media di definizione dei processi, passata da 226 a 224 giorni.

\*\*\*\*\*

Nel settore dibattimentale l'analisi dei flussi dei procedimenti di competenza del Tribunale collegiale evidenzia un aumento della pendenza rispetto al periodo precedente (da 1.375 a 1.483 procedimenti pendenti), a fronte dell'incremento delle sopravvenienze (501 procedimenti sopravvenuti, anziché 415) e della diminuzione del numero di definizioni (393 procedimenti definiti, anziché 478).

Nello stesso periodo si registra un decremento delle pendenze dei procedimenti di competenza del Tribunale monocratico (da 15.159 a 14.708 procedimenti pendenti), a fronte di 7.911 sopravvenienze (anziché 6.485 procedimenti sopravvenuti nel periodo precedente) e l'incremento del numero di definizioni (8.362 procedimenti definiti, anziché 8.032).

Tali risultati sono stati raggiunti nonostante il limitato ricorso ai riti alternativi, con ricadute inevitabili sui tempi di definizione dei processi (per i procedimenti in trattazione monocratica, il 50% circa dei processi ha una durata superiore ai due anni) e sul connesso rischio di maturazione dei termini di prescrizione.

\*\*\*\*\*

Stabile può definirsi l'andamento della giurisdizione presso le due sezioni attive di Corte d'assise.

Nel periodo in esame il carico di lavoro, particolarmente delicato per la natura e la complessità dei procedimenti trattati, spesso con imputati sottoposti a misura cautelare custodiale, ha registrato la sopravvenienza di nove procedimenti.

Alla data del 1° luglio 2023 risultavano pendenti, presso la prima sezione d'assise, dieci procedimenti e alla data del 30 giugno 2024 ne erano rimasti pendenti undici; nel periodo in esame sono stati definiti otto procedimenti (di cui sei con sentenza).

I magistrati in organico alla quarta sezione d'assise compongono anche la sezione misure di prevenzione.

Viene segnalato che permangono le difficoltà di reperimento di interpreti (e di interpreti affidabili) per i numerosi imputati stranieri che non comprendono la lingua italiana, con conseguente rallentamento nella trattazione dei relativi processi.

\*\*\*\*\*

Presso la sezione misure di prevenzione si è registrata una diminuzione della pendenza, passata nell'anno in esame da 158 a 147 procedimenti, nonostante l'aumento della sopravvenienza (178 nuovi affari, a fronte dei precedenti 165) e grazie all'alto numero di affari definiti (188), anche per via dell'aumento di un'unità nell'organico di sezione a decorrere dal marzo del 2022.

In costante aumento le proposte di applicazione di misure di prevenzione personale per fatti riconducibili al c.d. codice rosso; nell'ottica di una valutazione tempestiva della pericolosità sociale dei soggetti coinvolti si è previsto un criterio di priorità nell'iscrizione, così da trattare il procedimento alla prima udienza successiva al deposito della proposta.

\*\*\*\*\*

Nonostante la permanente scopertura di un posto in organico, la produttività della sezione del riesame si è mantenuta su livelli molto elevati, come dimostra il numero di procedimenti trattati e definiti (ben 1.884), sostanzialmente uguale a quella del periodo precedente.

Le statistiche del periodo in esame evidenziano un decremento degli appelli cautelari pervenuti (722, a fronte dei 769 del periodo precedente) e un aumento dei riesami cautelari (1.249, contro 1.145); viene sottolineato il progressivo incremento delle impugnazioni cautelari provenienti dalla pubblica accusa.

## **Tribunale di Siracusa**

Nel periodo in esame (1° luglio 2023-30 giugno 2024) si è registrata un'ulteriore riduzione delle pendenze, sia per i processi di rito collegiale che per quelli di rito monocratico.

Nel settore collegiale sono infatti sopravvenuti 144 processi e ne sono stati definiti 178, per cui la pendenza finale si è ridotta anche quest'anno, venendo da quell'Ufficio indicata in residui 266 procedimenti.

Anche nel settore monocratico, ove le sopravvenienze sono aumentate attestandosi a 3.474, rispetto ai 3.290 procedimenti sopravvenuti nel periodo precedente, l'elevato numero delle definizioni ha consentito di ridurre le pendenze a 6.031 procedimenti (erano 7.134 alla fine del periodo precedente).

I dati relativi alla sezione di Corte di assise risultano sostanzialmente stabili, atteso che alla sopravvenienza di otto procedimenti se ne contrappone la definizione di nove, per cui la pendenza finale si è attestata a sette procedimenti.

Presso l'ufficio G.I.P.-G.U.P. si registra un'ulteriore riduzione del numero delle sopravvenienze dei procedimenti contro soggetti noti (5.142, rispetto a 5.353), cosicché l'elevato numero dei procedimenti definiti, pari a 6.786, ha consentito di ridurre di circa la metà le iniziali pendenze (da 4.138 procedimenti a 2.494).

Una diminuzione dei procedimenti pendenti si segnala anche nel settore dei procedimenti contro ignoti (da 19.335 a 13.886), stante il maggiore numero di definizioni (in numero di 11.151) rispetto alle sopravvenienze (5.702).

Nel periodo in esame è diminuito il numero delle ordinanze di convalida di arresto o fermo (da 266 provvedimenti adottati nel periodo precedente a 255) e aumentato quello delle misure cautelari personali adottate (da 568 nel periodo precedente a 613).

Stabile il numero delle sentenze emesse dal Giudice dell'udienza preliminare (327, rispetto ai 324 nel periodo precedente) e in diminuzione quello dei decreti di rinvio a giudizio (da 388 a 327).

### **Tribunale di Ragusa**

Presso il Tribunale ibleo si è registrata, nel settore monocratico, un'ulteriore significativa diminuzione della pendenza finale (2.670 procedimenti pendenti al 30 giugno 2024, rispetto ai 2.912 pendenti alla fine del precedente periodo), poiché, a fronte di una sopravvenienza di 1.115 nuovi procedimenti nel periodo, ne sono stati definiti 1.357.

L'aumento della sopravvenienza nel settore collegiale (71 procedimenti sopravvenuti nel periodo, rispetto ai 55 del periodo precedente), con la definizione di 60 procedimenti (67 nel periodo precedente), ha invece determinato un modesto aumento della pendenza finale (231 procedimenti, rispetto a 220 pendenti al 30 giugno 2023).

Presso l'ufficio G.I.P./G.U.P. si è registrata una leggera diminuzione della pendenza dei procedimenti a carico di soggetti noti (2.652 al 30 giugno 2024, rispetto ai 2.694 pendenti al 30 giugno 2023) e un qualche aumento della pendenza dei procedimenti a carico di ignoti (1.786 al 30 giugno 2024, rispetto ai precedenti 1.359), e ciò anche alla luce delle numerose sopravvenienze (2.244 procedimenti sopravvenuti nel periodo).

### **Tribunale di Caltagirone**

Nell'anno in esame il settore penale di quel Tribunale è stato in grande sofferenza, a causa di contingenti situazioni e nonostante la produttività individuale dei giudici addetti non sia stata inferiore a quella degli altri tribunali del distretto.

L'analisi dei dati relativi al settore dibattimentale indica così un aumento del numero dei processi pendenti innanzi al collegio (208, rispetto ai 180 procedimenti pendenti alla fine del precedente periodo) e innanzi al giudice monocratico (3.613 procedimenti pendenti, rispetto ai precedenti 3.517).

Dunque, il settore monocratico ha complessivamente tenuto, nonostante le plurime astensioni per maternità, mentre presso il collegio penale si è registrato un notevole rallentamento di produttività per la necessità di ritornare ad un unico collegio a causa della prolungata carenza di personale di magistratura.

Presso l'ufficio G.I.P.-G.U.P. i procedimenti iscritti sono stati 1.562, a fronte di 1.382 definizioni; il dato negativo ha riguardato esclusivamente le archiviazioni a causa della prolungata assenza per malattia di uno dei due giudici addetti.

## UFFICI REQUIRENTI

### Procura Generale della Repubblica

Nel periodo in esame la Procura Generale ha assicurato la partecipazione a 731 udienze innanzi alle sezioni penali della Corte di Appello (erano state 589 nel periodo precedente), a 148 udienze innanzi alle sezioni di Corte di assise di appello (a fronte di precedenti 151), a 22 udienze innanzi alla sezione di appello per i minorenni (a fronte di precedenti 21), a 45 udienze innanzi al Tribunale di sorveglianza (erano state 53 nell'anno precedente).

I magistrati della Procura Generale hanno poi vistato 21.365 sentenze (a fronte di 19.687 del precedente periodo) e hanno proposto 59 appelli (rispetto ai 32 del periodo precedente) e 87 ricorsi per cassazione (rispetto a 31 in precedenza).

Sono stati espressi 4.727 pareri.

Per quanto attiene alle proposte di concordato in appello, nel periodo di riferimento ne sono state presentate 574 (nel periodo precedente erano state 442), di cui 503 accolte.

Nello stesso periodo sono state avanzate 26 istanze di avocazione, delle quali 23 rigettate; sedici procedimenti sono stati avvocati ai sensi dell'art.412, secondo comma, c.p.p., di cui quattro definiti con esercizio dell'azione penale e sei con richiesta di archiviazione, accolta dal giudice per le indagini preliminari.

Un consistente aumento dell'attività svolta si è verificato anche nel delicato settore dell'esecuzione penale, in cui i provvedimenti emessi sono stati 4.980 per esecuzione di condanne a pene detentive e/o congiunte a pene pecuniarie (a fronte dei 4.443 provvedimenti nel precedente periodo).

Nel particolare settore dell'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere edilizie abusive disposti con sentenze definitive, l'ufficio competente ha completato l'istruttoria di 44 fascicoli, dando priorità alle pratiche riguardante le opere abusive realizzate nella zona vincolata dell'Oasi del Simeto; sono stati definiti quindici fascicoli e si è ottenuta l'autodemolizione di sette opere abusive, a fronte di nessuna demolizione avvenuta nel periodo precedente.

Anche nel settore degli affari con l'estero si sono registrati aumenti nelle attività relative alle richieste di estradizione avanzate ai sensi dell'art.703 c.p.p. (23 richieste, rispetto alle 14 del periodo precedente) e ai sensi dell'art.720 c.p.p. (44 richieste, rispetto a 22).

Sono state tutte esitate le rogatorie proposte ai sensi degli artt.724 e 727 c.p.p..

Nell'anno in esame, infine, le richieste di riconoscimento di sentenze penali straniere sono sensibilmente diminuite, passando da 33 a due.

Sulla base dei dati sopra esposti risulta allora un complessivo cospicuo aumento dell'attività dell'Ufficio di Procura Generale rispetto al precedente anno di riferimento, da ricondurre in buona parte al potenziamento degli "uffici per il processo" presso gli Uffici giudicanti; tale incremento di affari non è compensato da forme di ausilio da parte del personale addetto a tali strutture nell'ambito della collaborazione tra Uffici, con conseguenti ricadute negative per i servizi amministrativi della stessa Procura Generale.

Un adeguato numero di addetti all'ufficio per il processo anche presso gli Uffici richiederebbe di individuare specifico personale cui far riferimento per la tempestiva conoscenza del deposito delle istanze di trattazione orale e delle avvenute notifiche, per la richiesta di copie di atti, per la stessa consultazione del fascicolo, senza con ciò coinvolgere le cancellerie o gli stessi magistrati della Corte di appello.

Dal Procuratore Generale proviene in questo senso specifica sollecitazione.

### **Procura distrettuale della Repubblica di Catania**

Dalle rilevazioni statistiche comunicate da quell'Ufficio emerge, nel periodo in esame, una sostanziale stabilità delle pendenze dei procedimenti iscritti contro indagati noti perché, a fronte di sopravvenienze pari a 16.072 (nell'anno precedente erano state 16.096), sono stati definiti 16.002 procedimenti (nell'anno precedente 16.666).

Con riguardo ai procedimenti contro ignoti si è registrato un ulteriore incremento di sopravvenienze (20.230, a fronte dei 19.241 e 18.221 procedimenti nei due periodi precedenti), ma il numero delle pendenze è diminuito per via del notevole aumento delle definizioni (21.446, a fronte di 18.682 e 17.551 nei due periodi precedenti).

Quanto ai procedimenti da trattare innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace, è stata registrata una diminuzione degli affari sopravvenuti e della capacità definitiva (872 e 867, rispettivamente, a fronte di una sopravvenienza di 1.017 e 1.265 procedimenti e di una definizione di 1.039 e 1.375 procedimenti nei due periodi precedenti).

\*\*\*\*\*

Nella relazione del Procuratore della Repubblica f.f. è stato rimarcato come l'anno giudiziario in esame sia stato contrassegnato da non poche criticità in relazione alle risorse indispensabili al buon funzionamento di qualsiasi pubblica amministrazione: il personale amministrativo, da una parte, e i mezzi, le strutture e i sistemi informatici, dall'altra.

La sfida della digitalizzazione delle attività correlate ai procedimenti e ai processi penali, scandita da un cronoprogramma assai ambizioso in armonia con gli obiettivi del P.N.R.R., ha trovato imprevisti ostacoli nelle lacune dell'architettura del *software* di APP, faticosamente superate con patch e aggiustamenti in corso d'opera che, in punto di fatto, hanno alquanto rallentato l'attività degli uffici di Procura e dell'Ufficio GIP.

E viene ancora rilevato che i computer, le stampanti e gli scanner in uso, quantomai indispensabili per la digitalizzazione dei procedimenti, sono di qualità mediamente scadente, obsoleti e comunque in numero insufficiente a consentire l'efficiente attività del personale.

E, quanto al personale amministrativo, su 187 unità esistenti in pianta organica, al 1° luglio 2023 erano presenti in servizio 148 dipendenti e al 30 giugno 2024 il loro numero era ancora diminuito fino a 136 presenze.

### **Procura della Repubblica di Siracusa**

Il Procuratore della Repubblica ha evidenziato che, con riferimento ai procedimenti iscritti a mod.45, sono sopravvenuti 3.652 fascicoli (erano stati 4.643 nel periodo precedente) e ne sono stati definiti 3.562 (erano stati 4.364 in precedenza), con una pendenza aumentata da 991 a 1.081 procedimenti.

In relazione ai procedimenti iscritti a mod.21 è stato altresì comunicato che sono sopravvenuti 8.364 procedimenti (erano stati 7.738 nel periodo precedente) e ne sono stati definiti 9.713 (erano stati 9.073 in precedenza), per cui la pendenza si è ridotta fino a 7.086 procedimenti.

Sono sopravvenuti pure 8.963 procedimenti contro ignoti (erano stati 9.003 nel periodo precedente) e ne sono stati esauriti 7.339 (erano stati 7.337 in precedenza), per cui la pendenza risulta aumentata fino a 6.973 fascicoli.

A causa del diminuito numero della componente onoraria dell'Ufficio, cui il settore è affidato, anche per i procedimenti di competenza del giudice di pace la pendenza è aumentata a 937 procedimenti, essendone sopravvenuti 764 e definiti 601.

Quanto alla durata, si registra una migliore *performance* dell'Ufficio, con la diminuzione dai 467 giorni dello scorso anno agli attuali 445 giorni.

Per quanto riguarda i procedimenti di competenza del giudice di pace, la durata media si è attestata a 483 giorni, a fronte dei precedenti 397 giorni.

Il numero dei procedimenti per i quali è stata richiesta l'archiviazione per prescrizione è aumentato, risultando pari a 363 (erano 275 nel precedente anno).

Sono state presentate, nel periodo considerato, 146 richieste di applicazione della custodia cautelare in carcere, 84 sono state le richieste di applicazione della custodia cautelare domiciliare o in luogo di cura, quattro le richieste di applicazione di misure cautelari interdittive, 237 le richieste di misure cautelari reali.

### **Procura della Repubblica di Ragusa**

Da parte del Procuratore della Repubblica f.f. è stato rilevato che, nel periodo di riferimento, il carico di lavoro dell'Ufficio, per quanto riguarda i procedimenti iscritti a mod.21, ha registrato, rispetto alle due precedenti annualità, un incremento delle sopravvenienze (5.357 procedimenti, rispetto a 4.942 e 4.668) che, unitamente ad alcune scoperture d'organico, ha influito negativamente sulla produttività e, quindi, sulla pendenza finale (3.403 procedimenti al 30 giugno 2024, rispetto ai precedenti 2.967 e 3.025 procedimenti pendenti).

La pendenza dei procedimenti iscritti a mod.21 bis risulta invece diminuita (319 procedimenti, rispetto ai precedenti 370 e 375).

### **Procura della Repubblica di Caltagirone**

Il Procuratore della Repubblica ha segnalato i buoni risultati conseguiti nel periodo in esame e, in particolare, che:

- i procedimenti iscritti a mod.21 pendenti all'inizio del periodo erano 2.126, con una sopravvenienza di 2.441 fascicoli nel periodo stesso; ne risultano definiti 2.526, sicché, alla data del 30 giugno 2024, risultavano pendenti 2.041 procedimenti;

- i procedimenti iscritti a mod.21 bis pendenti all'inizio del periodo erano 205, con una sopravvenienza di 161 fascicoli nel periodo stesso; ne risultano definiti 290, sicché, alla data del 30 giugno 2024, risultavano pendenti 76 procedimenti;
- i procedimenti iscritti a mod.44 pendenti all'inizio del periodo erano 563, con una sopravvenienza di 1.967 fascicoli nel periodo stesso; ne risultano definiti 1.851, sicché, alla data del 30 giugno 2024, risultavano pendenti 679 procedimenti;
- i procedimenti iscritti a mod.45 pendenti all'inizio del periodo erano 257, con una sopravvenienza di 947 fascicoli; ne risultano definiti 1.014, sicché, alla data del 30 giugno 2024, risultavano pendenti 190 procedimenti.

## **AREE TEMATICHE**

### **Reati in materia di criminalità organizzata**

Per quanto riguarda i delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso e di scambio politico-mafioso (artt.416 bis e ter c.p.), se ne registra un decremento del 7% rispetto al periodo precedente, pur dovendosene rilevare, nell'ultimo triennio, un incremento complessivo del 5%.

La diminuzione registrata nell'ultimo periodo ha interessato sia la Procura distrettuale della Repubblica, ove il dato è più significativo (91 procedimenti iscritti, di cui solo tre nei confronti di ignoti), che la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, anch'essa distrettuale, ove un solo procedimento è stato iscritto a mod.21.

\*\*\*\*\*

In linea generale il territorio di competenza della Procura distrettuale di Catania si caratterizza per la presenza e l'operatività di diverse organizzazioni di stampo mafioso.

Il fenomeno criminale appare, quindi, articolato e complesso, con consolidate consorterie riconducibili a "cosa nostra" cui si affiancano altri sodalizi criminali pure fortemente organizzati, seppure inclini ad evitare contrapposizioni con le compagini più agguerrite.

Focalizzando anzitutto l'attenzione sul territorio della provincia di Catania, si evidenzia come la famiglia catanese di "cosa nostra", ossia l'egemone clan Santapaola-Ercolano, continui ad articolarsi in squadre

operanti in taluni quartieri catanesi, tra cui Librino, San Cosimo, Villaggio Sant'Agata, Picanello, San Giovanni Galermo, con ulteriori articolazioni territoriali operanti nella provincia etnea, specie in paesi come Paternò (gruppi Assinnata e Alleruzzo), Adrano (gruppo Santangelo, detto "Taccuni") e Biancavilla (gruppo Tomasello-Toscano-Mazzaglia); altri gruppi sono presenti in Bronte e Maniace, nonché a Mascalucia, Lineri, San Pietro Clarenza e Belpasso; nella zona ionica sono presenti gruppi mafiosi a Giarre, Mascali e Fiumefreddo di Sicilia, con propaggini nei territori della provincia di Messina rientranti nella competenza distrettuale catanese (Cesarò e San Teodoro).

Nonostante il permanere di tendenziali condizioni di non belligeranza tra i principali schieramenti, frutto di condivise politiche di spartizione del territorio, di consonanze affaristiche e di alleanze prodromiche a convergenti disegni criminali, non sono però mancati gravi, ancorché sporadici, episodi di aperta conflittualità tra i clan, come lo scontro a fuoco avvenuto l'8 agosto 2020 tra esponenti del clan Cappello ed esponenti dei c.d. cursoti milanesi, che causò due morti e sette feriti; la definizione in primo grado del relativo procedimento (n.9100/20 R.G.N.R., c.d. operazione Centauri), nell'ambito del quale ben sei dei soggetti coinvolti hanno deciso di collaborare con la Giustizia, ha portato a numerose condanne, con pene comprese tra i 14 e i 20 anni di reclusione, per i reati di plurimo omicidio aggravato, plurimi tentati omicidi aggravati e porto e detenzione illegali di armi da fuoco; la sentenza, pronunciata il 10 luglio 2023, è gravata d'appello.

È pure in corso il giudizio abbreviato nel procedimento n.2052/19 R.G.N.R. relativo al duplice omicidio verificatosi il 28 novembre 1997 e maturato nell'ambito di una faida tra i gruppi rivali dei clan Cappello-Bonaccorsi e dei Mazzei-*carcagnusi*.

Sotto un profilo generale, viene segnalato che i gruppi criminali operanti nel distretto proseguono la strategia del c.d. inabissamento, funzionale ad evitare situazioni di allarme sociale idonee ad attirare l'attenzione delle Istituzioni e delle Forze dell'ordine.

Le loro linee d'azione continuano ad essere finalizzate a perseguire, più che il monopolio dell'attività criminale di basso profilo, l'esclusiva degli interessi di portata strategica o che comunque garantiscano un ritorno economico particolarmente redditizio.

Le attività dei sodalizi criminali, oltre che nei tradizionali e remunerativi settori delle estorsioni e delle c.d. ‘messe a posto’, nonché dell’usura e del traffico di stupefacenti (quest’ultimo condotto in costante collaborazione con gruppi albanesi e con clan della ‘*ndrangheta* calabrese e della camorra napoletana) appaiono da tempo diversificate e tese ad estendersi in ogni ambito lucrativo: appalti di lavori pubblici e relativi subappalti, filiera dei prodotti petroliferi, lavorazione dei prodotti agricoli e grande distribuzione e, in generale, ogni tipo di attività che possa consentire il reinvestimento di capitali illeciti, anche attraverso l’opera compiacente di professionisti e imprenditori apparentemente estranei a logiche criminali.

Allo stesso modo l’infiltrazione occulta nel mercato illegale dei giochi e scommesse a distanza e il conseguente controllo delle dette attività economiche, che consentono anche l’autoriciclaggio dei proventi derivanti dalle attività criminose della stessa associazione, sono stati oggetto del procedimento n.18648/15 R.G.N.R., c.d. operazione Doppio Gioco, in cui, attraverso complesse analisi informatiche condotte dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, è stato possibile delineare l’esistenza di tre diversi sodalizi criminali, di cui due finalizzati a favorire l’associazione mafiosa Santapaola-Ercolano, che gestivano, con estese organizzazioni di tipo piramidale e collegamenti anche all’estero, il settore del *gambling*; per tre degli imputati il processo è stato definito in primo grado con l’accesso a riti alternativi, per gli altri sedici è in corso il processo di primo grado.

Permane l’elevato interesse della criminalità organizzata per le risorse stanziare per il rilancio del Paese, come pure per le specifiche garanzie pubbliche accordate in favore degli istituti di credito per i finanziamenti concessi alle imprese e da destinarsi ad investimenti o costi per il personale.

Sul punto si segnala il procedimento n.3360/2021 R.G.N.R., relativo ad un’associazione per delinquere finalizzata a commettere truffe aggravate ai danni dello Stato, commesse anche al fine di agevolare il clan mafioso Santapaola-Ercolano e riguardanti l’indebito ottenimento di finanziamenti agevolati ai sensi del d.l. n.23 del 2020; diversi imputati hanno definito la propria posizione con patteggiamento.

Nonostante la loro decimazione a seguito dei numerosi provvedimenti restrittivi i clan mantengono nel medio periodo una composizione numerica pressoché inalterata in seguito al continuo ingresso di nuova manovalanza criminale, proveniente dalle sacche di emarginazione e sottosviluppo radicate nelle periferie degradate, mai rimosse ed anzi in via di aggravamento per la perdurante crisi economica e per le conseguenti difficoltà occupazionali.

E in questo ricambio generazionale emergono le differenze culturali e comportamentali tra l'azione della "vecchia mafia", improntata al rispetto di modelli tradizionali di condotta, e l'azione della "mafia giovane", spregiudicata, irruente, avvezza all'esibizione di *status symbol* sui *social* e alla vita gaudente; tali differenze sono state evidenziate nel procedimento n.6450/22 R.G.N.R., avviato nei confronti di 22 imputati e relativo al gruppo operante al Villaggio Sant'Agata di Catania, nel cui ambito è emerso un progetto omicidiario ai danni di un esponente del clan Cappello.

Va poi rilevata la modestissima incidenza della capacità di recupero sociale connessa alla detenzione, manifestata anche dall'immediato reinserimento nei clan, anche in posti di rilievo, dei soggetti rimessi in libertà; è peraltro sempre più frequente l'inserimento delle donne (mogli, compagne o anche madri degli affiliati) nell'organigramma delle consorterie mafiose.

Il procedimento n.5149/18, convenzionalmente denominato "Ombra", del quale è imminente l'avvio del giudizio in primo grado, ha consentito di disvelare le posizioni apicali, nonché il nuovo reggente della famiglia Santapaola-Ercolano.

Il procedimento n.12138/16 R.G.N.R., nel quale sono stati condannati in primo grado quasi tutti i 66 imputati, ha consentito di lumeggiare l'attività dei vertici della famiglia Santapaola nella provincia di Catania e le conseguenti attività estorsive poste in essere dopo l'esecuzione della c.d. operazione Chaos; le intercettazioni hanno anche delineato l'attuale assetto delle famiglie del distretto, tra le quali quella calatina, nonché i costanti contatti tra il clan Nardo e quelli catanesi e la rinascita della famiglia di Ramacca, successivamente alla morte dello storico reggente.

Lo storico gruppo di Picanello è stato oggetto del procedimento n.1429/23 R.G.N.R.; nell'indagine convenzionalmente denominata "Oleandro" è stato possibile accertare le dinamiche del gruppo nel periodo

tra il 2019 e il 2021, e in particolare le vicende dei “reggenti” del clan, confermando altresì l’operatività del gruppo, oltre che nel tradizionale settore del traffico di stupefacenti, anche in quelli delle estorsioni, dell’usura e del reinvestimento di capitali illeciti in attività economiche del settore edilizio.

Il procedimento n.13732/18 R.G.N.R., in cui gran parte dei 31 imputati sono stati condannati in primo grado, ha consentito di fare luce su alcuni episodi estorsivi e sulle piazze di spaccio presenti nella zona di San Cosimo, gestite da soggetti contigui al gruppo mafioso radicato in quel quartiere.

A sua volta, sulle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, il procedimento n.2290/2024 R.G.N.R. ha consentito di rinvenire e sequestrare un vero e proprio arsenale (pistole mitragliatrici, pistole semiautomatiche, una pistola automatica, tutte armi clandestine e con matricola abrasa), a disposizione del clan Assinnata, custodito all’interno della proprietà dell’imputato.

Nel procedimento n.2704/19 R.G.N.R., indagine convenzionalmente denominata “Tuppetturu”, sono stati accertati numerosi episodi estorsivi posti in essere da vari esponenti del clan Cintorino, con il coinvolgimento di partecipi del clan Brunetto-Santapaola alla suddivisione dei relativi proventi; quasi tutti gli imputati sono stati condannati in primo grado con giudizio abbreviato.

Nel procedimento n.7418/22 R.G.N.R., relativamente al quale è in corso il giudizio abbreviato, è stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti degli imputati dell’omicidio di Neri Alfio, di cui sono accusati esponenti del citato clan Santangelo-Taccuni operante in Adrano.

Quanto agli altri gruppi criminali operanti sul territorio, il clan denominato Cappello-Bonaccorsi o Cappello-carateddi, strutturato in più gruppi dotati ciascuno di una certa autonomia e di una specifica “competenza territoriale”, è il sodalizio mafioso più agguerrito, dopo quelli inseriti in “cosa nostra”, e tende a riorganizzarsi intorno a figure di rilievo da poco scarcerate.

Le indagini condotte nel procedimento n.10664/20 R.G.N.R., convenzionalmente denominato “Locu”, hanno portato all’esecuzione, nel marzo 2024, di un’ordinanza cautelare emessa nei confronti di 41 indagati

per i delitti di cui agli artt.416 bis c.p., 73 e 74 del d.P.R. n.309 del 1990 e relativa alla gestione, da parte del detto clan, di fiorenti piazze di spaccio operanti nel quartiere di San Cristoforo.

Anche la consorteria dei c.d. cursoti milanesi, a seguito della scarcerazione di alcuni dei soggetti che avevano rivestito un ruolo apicale al suo interno, ha ripreso vigore e, anzi, ha registrato uno scontro con il clan Cappello-*caratèddi* e una scissione interna tra una fazione riconducibile allo storico capo Pitarà Rosario, ora deceduto, e un'altra frangia che va acquisendo maggiore potere sul territorio nei settori del traffico di sostanze stupefacenti e delle attività estorsive.

Il clan Laudani, nei confronti del quale è stata emessa sentenza di condanna per numerosi affiliati a seguito dell'operazione denominata Viceré, è in via di riorganizzazione, come emerso anche dagli atti del procedimento n.15768/19 R.G.N.R., convenzionalmente denominato "Athena", riguardante imputazioni per delitti di associazione mafiosa, voto di scambio politico-mafioso, turbative d'asta.

L'articolazione di Randazzo della famiglia mafiosa nota come Laudani, ossia il c.d. clan Sangani, è stata colpita con l'operazione "terra bruciata" (n.11080/18 R.G.N.R.), che ha altresì accertato infiltrazioni nelle locali amministrazioni, a seguito delle quali è stata incoata la procedura di scioglimento del detto Comune, poi disposto in data 25 gennaio 2024; tutti e quindici gli imputati che avevano optato per il giudizio abbreviato sono stati condannati in primo grado.

Nei confronti di due imprenditori, ritenuti socialmente pericolosi in quanto contigui al clan Scalisi di Adrano, altra articolazione locale del gruppo Laudani, è stato eseguito un provvedimento di sequestro patrimoniale in materia antimafia, emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Catania, su un ingente patrimonio del valore di circa 98 milioni di euro.

Il monitoraggio di alcuni gruppi criminali operativi sui territori pedemontani ha poi consentito di registrare una contrapposizione tra i vertici storici del clan e le nuove leve mafiose, nonché la riconducibilità ai clan di alcune realtà economiche locali e un particolare interesse connesso con la gestione delle aste pubbliche.

Nel Siracusano i clan Bottaro-Attanasio, Santa Panagia e il clan della Borgata, storicamente operanti in quel territorio, pur pesantemente colpiti dalle operazioni succedutesi nel tempo (convenzionalmente denominate “Aretusa”, “Bronx”, “Tonnara”, “Via Italia”), appaiono in ripresa per effetto della scarcerazione di un esponente mafioso, che risulta avere assunto la guida del clan e la responsabilità del gruppo radicato nel quartiere della Borgata S. Lucia (procedimento n.7428/22 R.G.N.R.).

I clan si occupano, in particolare, della gestione organizzata delle piazze di spaccio cittadine operanti in diversi quartieri del territorio urbano.

Il procedimento n.14528/19 R.G.N.R., convenzionalmente denominato “Hermes”, ha così permesso di disarticolare una fiorente e redditizia piazza di spaccio ubicata a Siracusa, in viale Santa Panagia, collegata a una vera e propria associazione a delinquere dedita al narcotraffico e alla cessione di sostanze stupefacenti, organizzata attraverso l'utilizzo di numerosi pusher e in grado di ottenere forniture di cocaina provenienti anche da Reggio Calabria e dal Palermitano.

Nei territori di Lentini, Augusta, Melilli e Villasmundo risulta ancora persistente l'influenza del clan Nardo, come evidenziato nel procedimento n.4432/22 R.G.N.R., convenzionalmente denominato “Asmundos”, per i reati di cui agli artt.416 bis e ter c.p., in relazione al condizionamento mafioso delle elezioni amministrative del 2022, nonché per estorsioni e traffico di droga; è in corso il giudizio di primo grado.

Nel territorio di Ragusa la disarticolazione del gruppo Ventura, storicamente riconducibile al clan Carbonaro-Dominante, ha creato un vuoto di potere e, di conseguenza, un persistente stato di fibrillazione generato da concorrenti, e spesso confliggenti, interessi e ambizioni di attori di analogo spessore criminale.

In questo contesto si inquadra il tentativo di scalata delle gerarchie interne da parte di membri storici della “stidda” vittoriese, che nel 2023 si erano attivati per ricomporre il gruppo e portare a termine il programma omicidiario finalizzato all'eliminazione di ex collaboratori di giustizia, e ciò per manifestare le capacità offensive del nuovo sodalizio e la sua capacità di porsi come gruppo egemone; le indagini sono sfociate, nell'ambito del procedimento n.5218/24 R.G.N.R., in alcuni fermi, convalidati dal G.I.P. e poi confermati in sede di riesame.

Il menzionato vuoto di potere ha pure consentito l'interessamento alle attività criminali da parte di soggetti appartenenti ad altri contesti territoriali, come dimostra l'origine catanese degli indagati nel procedimento n.397/22 R.G.N.R. nei confronti degli autori di un'estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un operatore commerciale presso il cimitero di Modica, procedimento nel quale gli imputati sono stati condannati in primo grado.

Permane l'interesse della criminalità organizzata, oltre che nel tradizionale settore del traffico di stupefacenti, in quello della raccolta e trattamento della plastica, finalizzato a conquistare il monopolio nell'accaparramento e successivo trattamento della plastica esausta proveniente dalle serre agricole (procedimento n.367/14 R.G.N.R., prossimo alla definizione in primo grado), nonché alla realizzazione di meccanismi di condizionamento delle normali dinamiche concorrenziali nel settore degli imballaggi (procedimento n.14949/2020 R.G.N.R., nell'ambito del quale le indagini hanno accertato l'attuale operatività, l'organigramma e le principali attività dell'articolazione locale dell'organizzazione "cosa nostra" catanese).

### **Reati connessi all'immigrazione clandestina e di tratta di persone**

Per quanto riguarda i delitti di immigrazione clandestina, nel distretto si è registrata una sensibile diminuzione delle iscrizioni, pari al 33% (342 procedimenti iscritti nell'ultimo periodo, a fronte di 482 nel periodo precedente), pur presentando il dato disaggregato delle disomogeneità, atteso che a Catania il decremento è stato del 2% e a Siracusa di ben l'84%, mentre a Ragusa si è registrato un incremento del 63%.

\*\*\*\*\*

Nel periodo in esame, pur a fronte del proseguimento dell'intensa attività di contrasto alla tratta di esseri umani secondo il metodo di coordinamento c.d. multiagenzia avviato dalla Procura distrettuale della Repubblica fin dai primi mesi del 2016, si è assistito ad un'ulteriore riduzione dei fascicoli iscritti, riguardanti donne di varie nazionalità; si tratta in tutto di quattro fascicoli iscritti al Mod.21 e sei iscritti al Mod.44.

Oltre che dalle diverse operazioni eseguite sul territorio di Catania che hanno portato all'azzeramento delle presenze di vittime minorenni, tale riduzione è causata sia dalla drastica riduzione del numero di donne nigeriane giunte presso i porti di Catania, Augusta e Pozzallo e che costituivano la stragrande maggioranza delle persone offese, sia dal mancato rinnovo da parte del Ministero dell'Interno del progetto "Aditus" che, grazie alla presenza di personale specializzato, rendeva più agevole la c.d. *early identification* delle vittime di tratta, specialmente se minori.

Anche nel periodo in esame, come in quello precedente, negli arrivi via mare è stata registrata una significativa presenza di soggetti di sesso femminile (anche minori) di cittadinanza ivoriana e guineana, probabilmente vittime di tratta, che, a differenza delle vittime nigeriane, si sono repentinamente recate all'estero, rendendo impossibile ogni approfondimento investigativo, lasciando così supporre che l'Italia sia divenuto paese di mero transito nel percorso delle nuove vittime di tratta provenienti dall'Africa.

Peraltro, le strutture governative e temporanee destinate all'accoglienza dei richiedenti asilo nei centri previsti dal d.lgs. n.142 del 2015 risultano caratterizzate da gravi criticità per via del loro sovraffollamento e, d'altro canto, anche per la riduzione dei servizi alla persona, non essendo più contemplati supporto psicologico, informazione e orientamento legale, orientamento al territorio e somministrazione di corsi di lingua italiana, il che ha reso e rende più difficile l'osservazione attenta del migrante in possesso di indicatori di tratta e possono rendere più difficile l'apertura spontanea del migrante al racconto con gli operatori delle strutture.

Nel periodo di riferimento sono intervenute tre sentenze di condanna, per complessivi 55 anni di reclusione, confermandosi -tra l'altro- che tali condanne sono per la quasi totalità riferite a cittadini stranieri per la tratta di connazionali o la riduzione in schiavitù a fine di sfruttamento sessuale; tra esse va menzionata quella irrogata nell'ambito del procedimento n.13079/21 R.G.N.R. per un caso verificatosi a Caltagirone ed avente ad oggetto la cessione ad opera dei genitori della propria figlia minore in godimento ad un uomo di 40 anni, in cambio di utilità di varia natura.

L'attività di contrasto alle c.d. mafie nigeriane e soprattutto ai gruppi, di particolare efferatezza, di tipo cultista ha consentito di lumeggiare, grazie anche alla collaborazione con la Giustizia intrapresa da un loro componente, le dinamiche criminali dell'articolazione siciliana del *Cult* M.A.P.H.I.T.E. (procedimento n.6906/19 R.G.N.R.) e del gruppo EIYE (procedimento n.8463/18 R.G.N.R.), che ha portato alla condanna anche in appello dei relativi imputati.

Con riferimento ai reati connessi all'immigrazione clandestina si segnala l'operazione "Landayà", sfociata nell'esecuzione di un decreto di fermo emesso nei confronti di 25 soggetti presenti in otto diverse località del territorio italiano per i delitti di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione irregolare.

Si è accertato che i migranti, prevalentemente di cittadinanza guineana e ivoriana, erano interessati a raggiungere la Francia dal paese di origine passando dall'Italia, ove giungevano via mare dalla Libia (procedimento n.3492/21 R.G.N.R.): l'organizzazione riusciva a garantire al migrante la realizzazione del progetto migratorio nella sua interezza, dal paese di origine a quello di destinazione, attraverso paesi di mero transito (tra i quali appunto l'Italia) con la pattuizione del pagamento di un prezzo per ogni tappa del viaggio, offrendo a tal fine tutti i servizi necessari allo "sconfinamento", dai mezzi utilizzati per gli spostamenti, all'ospitalità durante i vari spostamenti, ai documenti falsi; se il migrante, scoperto, veniva rimandato in Italia il sodalizio assicurava la reiterazione del tentativo fin quando questo non fosse andato a buon fine.

L'attività tecnica consentiva altresì di accertare che in alcuni casi le donne, oltre al pagamento in denaro, corrispondevano prestazioni sessuali anche quando viaggiavano con figli minori, ad ulteriore riprova dell'estrema vulnerabilità delle migranti di sesso femminile.

Il relativo processo è in corso con rito abbreviato.

Il procedimento n.14220/23 R.G.N.R. ha poi ad oggetto un'associazione finalizzata a favorire l'ingresso illegale di migranti dal Bangladesh o dal Nord Africa nel territorio ragusano; in tale associazione risultano coinvolti anche cittadini italiani, tra cui un commercialista e soggetti pregiudicati per reati di cui all'art.416 bis c.p. o per reati aggravati ai sensi dell'art.416 bis.1 c.p.); al riguardo le emergenze investigative convergono nell'evidenziare la creazione di società per lo più fittizie che

richiedevano il nulla osta per un numero di migranti non proporzionato alla dimensione dell'azienda, così da consentire il rilascio del nulla osta ai migranti, destinati a raggiungere l'Italia senza però essere di seguito assunti.

### **Reati contro la Pubblica Amministrazione**

Il numero di procedimenti per reati contro la P.A. iscritti nel distretto è stato pari a 2.924, di cui 2.499 procedimenti nei confronti di soggetti noti, con un notevole aumento rispetto al periodo precedente, pari al 21%, specie per il delitto di peculato, mentre si è registrato una diminuzione delle iscrizioni per i delitti di corruzione, concussione, malversazione e indebita percezione di contributi.

In questo settore si sono rivelate fondamentali, quale principale strumento di ricerca della prova, le intercettazioni tra soggetti presenti effettuate mediante il captatore informatico.

Ciò, in particolare, si è verificato nel procedimento n.958/19 R.G.N.R., nel cui ambito sono state emesse misure interdittive a carico di trentasei imputati per falso e atti corruttivi posti in essere da alcuni degli indagati in relazione alle pratiche amministrative riguardante l'elargizione dei contributi statali per i danni causati dal terremoto del 26 dicembre 2018.

Vengono altresì segnalati il procedimento n.2280/18 R.G.N.R. a carico di trenta imputati per i reati di concorso esterno in associazione mafiosa, voto di scambio politico-mafioso, estorsione mafiosa e numerosi episodi di corruzione, a seguito di indagini che hanno consentito di accertare l'esistenza di un allarmante ed esteso sistema corruttivo posto in essere al Comune di Tremestieri Etneo da numerosi esponenti politici e rappresentanti delle Istituzioni, il cui giudizio è in corso dopo l'esecuzione della relativa ordinanza cautelare, nonché il procedimento n.6565/23 R.G.N.R. per il reato di induzione alla corruzione commesso dal collaboratore di uno studio legale nei confronti di funzionari della Prefettura e finalizzato ad ottenere un provvedimento favorevole ad un cliente dello studio, il cui processo si trova in fase di dibattimento.

Il Procuratore della Repubblica di Siracusa ha rappresentato che ha ricevuto conferma in Corte di Cassazione la misura cautelare applicata nei confronti di un sindaco della provincia che, abusando delle proprie funzioni, esercitava indebite pressioni su rappresentanti di alcune società delle aree industriali affinché le stesse affidassero appalti a imprese a lui vicine o comunque segnalate.

A Ragusa risultano sopravvenuti nel periodo 114 procedimenti contro soggetti noti, ne sono stati esauriti 116, con una pendenza finale di 98 procedimenti.

A sua volta, il Procuratore della Repubblica di Caltagirone ha rappresentato come tale tipologia di reati sia particolarmente rilevante nel territorio di competenza, tenuto conto della forte commistione tra la criminalità organizzata e le pubbliche amministrazioni.

### **Reati in materia fallimentare e societaria e reati tributari**

Nel settore della crisi di impresa, in continuità con la strategia seguita nel corso degli anni precedenti, caratterizzata dalla stipula di convenzioni con l'Agenzia delle Entrate e con il Tribunale fallimentare che hanno anticipato sia le linee guida approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura nel 2022 sia talune previsioni del nuovo Codice della crisi di impresa e del fallimento, consentendosi così di fissare tempi e modi per acquisire i dati sulle esposizioni debitorie erariali e sui c.d. "grandi debitori", è stato dato particolare impulso alle attività di collaborazione con i soggetti esterni in possesso di notizie utili ad intercettare in anticipo gli elementi sintomatici dell'insolvenza delle imprese.

In tal modo è stato possibile svolgere indagini, anche tecniche, in tempo utile a individuare le ipotesi di dolosa preordinazione dei fallimenti e a sottoporre a sequestro preventivo le aziende e i beni che erano stati oggetto di distrazione.

Sempre in attuazione dei precedenti protocolli è stata poi prestata particolare attenzione, mediante stretti e proficui rapporti con il Tribunale, alla formazione dei curatori fallimentari allo scopo di delineare i contenuti delle loro relazioni e di dettare tempi stringenti per il loro deposito.

Ciò ha consentito, negli ultimi quattro anni, una decisa crescita, da 34 a 134, del numero dei ricorsi civili depositati dall'Ufficio del Pubblico Ministero in materia fallimentare.

Tra i procedimenti più rilevanti si segnala il procedimento n.7501/22 R.G.N.R., avente ad oggetto il reato di bancarotta fraudolenta posto in essere dagli organi amministrativi di alcune società operanti nel settore degli appalti pubblici, che avevano distratto cospicue risorse economiche di una di esse (e ulteriori beni aziendali) in favore di società controllate e maturato un importante debito verso l'Erario; il G.I.P. del

Tribunale di Catania ha emesso ordinanze di custodia cautelare nei confronti del *dominus* delle due imprese e disposto il sequestro preventivo di quattro società e di conti correnti; il procedimento è in corso di definizione con riti alternativi e l'amministratore di fatto della società ha avanzato richiesta di patteggiamento.

Nell'ambito del procedimento n.13806/24 R.G.N.R. sono stati accertati i reati di bancarotta commessi mediante lo 'svuotamento' di un'importante società catanese produttrice di caffè in favore di altra società costituita dagli stretti congiunti dell'amministratore della prima, al fine di sottrarre il patrimonio alla liquidazione giudiziale.

Il procedimento n.6677/22 R.G.N.R. ha investito una pluralità di società operanti su tutto il territorio regionale che commerciavano carburanti adulterati e in violazione di normativa in materia di accisa, con un ammontare di imposta evasa superiore ad un milione di euro.

Di particolare interesse, con riferimento ai reati tributari, è il procedimento n.4941/23 R.G.N.R. che ha messo in luce, a seguito di un'articolata attività investigativa posta in essere dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania, per la prima volta nel distretto, un sistema di emissione di fatture per operazioni di fatto inesistenti e finalizzato solo a coprire un vasto fenomeno di somministrazione illecita di personale, che ha coinvolto 37 società "distaccanti" e 439 società "distaccatarie", operanti in molteplici parti del territorio nazionale, creando così le condizioni per l'emissione di fatture riferite ad operazioni inesistenti al fine di beneficiare del conseguente meccanismo di detrazione dell'IVA, con elevatissimi danni all'Erario nell'ordine di circa venticinque milioni di euro.

Nel circondario di Siracusa continuano ad avere particolare impulso le indagini relative ai reati economici.

Al fine di razionalizzare ed ottimizzare l'attività di contrasto sul territorio quella Procura della Repubblica si è fatta promotrice di un protocollo di indagini condiviso con la sezione fallimentare del Tribunale e con gli Ordini professionali interessati e il cui funzionamento può ritenersi ormai entrato a regime.

Nell'ambito di tali attività sono stati emessi provvedimenti di sequestri (conservativi o impeditivi) che hanno interessato somme pari a circa nove milioni di euro.

Le intervenute erogazioni in attuazione del P.N.R.R. hanno richiesto un raccordo mirato con la Polizia Giudiziaria, e in particolare col Corpo della Guardia di Finanza, per il monitoraggio dell'utilizzo dei fondi, consentendo di concludere indagini di particolare rilievo che hanno portato al sequestro di beni immobili e di rilevanti capitali.

Si è proceduto per un'ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di cui agli artt.316 ter e 648 ter.1 c.p., in relazione all'erogazione di contributi in periodo di pandemia, e per reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti o di sovrapproduzione.

Al riguardo sono state avanzate richieste di misure cautelari personali e reali a carico di dieci soggetti, accolte dal G.I.P. e sostanzialmente confermate in sede di riesame.

Nel territorio ibleo sono stati iscritti a mod.21 quarantasette procedimenti per reati finanziari e cinque procedimenti a mod.44.

### **Reati previsti dalle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro**

Il Procuratore della Repubblica di Catania ha rilevato che, nonostante la costante attività di controllo preventivo posta in essere dal Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPRESAL) e dall'Ispettorato del lavoro, nel circondario si sono verificati sette omicidi colposi e 63 ipotesi di lesioni colpose determinati da infortuni sul lavoro.

Le indagini hanno in genere evidenziato la presenza di carenze nel rispetto della normativa prevista dal d.lgs. n.81 del 2008.

E nella relazione della Procura viene anche sottolineata l'esiguità del personale addetto ai controlli preventivi, senza che la Regione Sicilia, che ha competenza esclusiva in materia, abbia allo stato ritenuto di bandire concorsi per l'assunzione di persone da impiegare in quel settore.

Nel periodo di riferimento sono stati iscritti anche sedici procedimenti per reati concernenti l'intermediazione illecita o lo sfruttamento del lavoro; al riguardo si segnala il procedimento n.4297/24 R.G.N.R. che ha condotto all'applicazione di misura cautelare nei confronti di un imprenditore agricolo che si era avvalso dell'opera di sette braccianti extracomunitari irregolari, senza osservare le norme per garantire la sicurezza sul lavoro, né quelle sull'orario di lavoro e sul salario minimo.

Dalla Procura della Repubblica di Siracusa vengono segnalate come numerose le attività d'indagine dedicate, oltre che all'incidenza delle malattie professionali derivanti dall'inquinamento, anche al mancato rispetto della normativa antinfortunistica.

E molti degli infortuni sul lavoro derivanti dal mancato rispetto di tale normativa si verificano nel Polo industriale di Siracusa, sede del Petrolchimico più grande d'Italia, e si riferiscono, in genere, alle fasi di lavorazione e interventi sugli impianti da parte delle ditte esterne chiamate ad operare nei siti industriali.

Proprio per l'oggettiva problematica legata al raccordo di lavorazioni complesse e realizzate da soggetti facenti capo a strutture operative distinte, è più frequente, per un verso, la violazione delle misure antinfortunistiche e, per altro verso, la mancata tempestiva denuncia dei fatti all'Autorità Giudiziaria.

A tali fini la Procura della Repubblica di Siracusa ha concluso un tavolo tecnico con l'INAIL e lo SPRESAL, in esito al quale è stato sottoscritto un protocollo operativo che, grazie alle fattive interlocuzioni dei soggetti attuatori, procedimentalizza tutte le fasi di intervento, a partire dalla prima conoscenza dell'evento infortunistico da parte dei soggetti ed enti a vario titolo competenti.

La Procura di Siracusa continua, inoltre, ad avvalersi di un'unità operativa specializzata, il Nucleo investigativo circondariale Tutela Ambientale e sanitaria (NICTAS), che assicura intervento costante e tempestivo in occasione degli infortuni sul lavoro, spesso in appoggio al magistrato di turno esterno.

A sua volta il Procuratore della Repubblica di Ragusa ha segnalato l'iscrizione, nel periodo in esame, di quattro procedimenti per omicidio colposo da infortunio sul lavoro; risultano altresì iscritti 24 procedimenti contro soggetti noti e undici contro ignoti per lesioni colpose da infortunio sul lavoro.

### **Reati a tutela del territorio e dell'ambiente**

Da parte della Procura della Repubblica di Catania è segnalato, in particolare, il procedimento n.10259/23 R.G.N.R., in materia di lottizzazione abusiva, per la realizzazione di un complesso residenziale di oltre trenta strutture prefabbricate in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico per la tutela dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde.

A sua volta, il procedimento n.5702/21 R.G.N.R., iscritto anche per il reato di cui all'art. 452 *quaterdecies* c.p., ha consentito di disvelare la gestione illecita di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (e, segnatamente, di imballaggi in plastica e vetro) dei Comuni della SRR di Catania Area Metropolitana e conferiti presso l'impianto della SOGERI s.r.l., con il coinvolgimento di un funzionario pubblico responsabile di avere affidato il trattamento di grossi quantitativi di rifiuti alla citata società, pur essendo consapevole del malfunzionamento dell'impianto.

Nel procedimento n.13168/22 R.G.N.R., iniziato dalla Procura della Repubblica di Siracusa e proseguito presso la D.D.A. di Catania, è stato chiesto il rinvio a giudizio di due persone fisiche e due persone giuridiche per attività organizzate finalizzate al traffico di rifiuti speciali; il processo è in corso presso il Tribunale di Siracusa.

Ed ancora nel procedimento n.3993/24 R.G.N.R. è stata esercitata l'azione penale per i reati ambientali e per i correlati illeciti amministrativi commessi con l'attività di smaltimento illecito e combustione illecita dei rifiuti ad opera di una società esercente attività di termoidraulica.

In ordine ai reati edilizi, il numero di ordini di demolizione spontaneamente eseguiti dai responsabili nel periodo di riferimento è stato pari a sette, a fronte della definizione di quindici fascicoli.

\*\*\*\*\*

La zona del polo petrolchimico di Priolo, Melilli ed Augusta determina una rilevantissima frequenza di indagini in tema ambientale da parte della Procura della Repubblica di Siracusa, con specifico riferimento all'inquinamento atmosferico, marino e del sottosuolo, indagini che hanno consentito di acclarare, in esito alla verifica delle condizioni di esercizio degli impianti, una pericolosa distanza tra le prescrizioni raccomandate dalle c.d. BAT (*best available techniques*, ossia migliori tecniche disponibili) e le

condizioni di concreto esercizio degli impianti, complessivamente vetusti, privi di taluni fondamentali accorgimenti per l'abbattimento delle emissioni diffuse, nonché del pur previsto sistema di monitoraggio continuo delle c.d. emissioni convogliate, le quali, per le evidenze disponibili, risultano emesse in quantitativi superiori a quelli che sarebbero stati consentiti.

Il Procuratore della Repubblica di Siracusa ha evidenziato come gli impianti del Polo petrolchimico siracusano abbiano approfittato del ritardo nell'adozione dei provvedimenti di "autorizzazione integrata ambientale", gestendo le attività in assenza di prescrizioni autorizzative aggiornate alle Direttive europee IPPC sino all'anno 2012 e abbiano in seguito conseguito decreti autorizzativi che non hanno fatto propri i limiti emissivi individuati dalle BAT allora vigenti, per di più non rispettando, se non parzialmente, le pur minimali prescrizioni per l'esercizio dell'impianto che erano state loro imposte.

È stato così richiesto ed ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Siracusa il sequestro dell'impianto biologico consortile gestito dalla società IAS s.p.a., delle quote e dell'intero patrimonio aziendale di tale società, che gestisce l'impianto destinato alla depurazione dei reflui dell'area industriale siracusana e dei Comuni di Melilli e Priolo Gargallo.

È stata, altresì, eseguita la misura cautelare della sospensione per un anno dall'esercizio di qualsiasi mansione all'interno delle società coinvolte nell'indagine, nonché presso imprese concorrenti o comunque operanti nel medesimo settore produttivo, a carico dei vertici della detta società IAS e di alcune società c.d. grandi utenti che nel depuratore immettevano i loro reflui industriali.

A tutti è stato addebitato il delitto di disastro ambientale aggravato in relazione all'inquinamento atmosferico e marino, in corso di consumazione, nonché altre fattispecie di reato connesse all'illegittimità dei titoli autorizzatori.

Dopo l'esecuzione del sequestro è stato emesso un decreto interministeriale (Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) con il quale, al fine di assicurare la continuità dell'attività produttiva degli stabilimenti industriali di proprietà della società ISAB s.r.l., vennero indicate le misure

per la realizzazione del bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva, di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente.

E successivamente è intervenuto il decreto legge n.2 del 5 gennaio 2023, poi convertito in legge, che ha autorizzato il Governo, in caso di sequestro di impianti necessari ad assicurare la continuità produttiva di stabilimenti di interesse strategico nazionale, ad adottare “misure di bilanciamento” che consentissero di salvaguardare la salute e l'ambiente senza sacrificare gli interessi economici nazionali e la salvaguardia dell'occupazione, in particolare introducendo l'art.104 bis disp.att.c.p.p., il cui comma 1 bis.1 prevede che *“quando il sequestro [preventivo] ha ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012 n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n.231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, il giudice dispone la prosecuzione dell'attività avvalendosi di un amministratore giudiziario”* e che *“ove necessario per realizzare un bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detta le prescrizioni necessarie, tenendo anche conto del contenuto dei provvedimenti amministrativi a tal fine adottati dalle competenti autorità”*.

Erano così emanati conseguenti provvedimenti amministrativi (il D.P.C.M. del 3 febbraio 2023, il decreto interministeriale del 12 settembre 2023).

In occasione della richiesta avanzata nel novembre 2023 dall'amministratore giudiziario di IAS s.p.a. al G.I.P. di Siracusa di indicare modalità di controllo e monitoraggio e valori-limite di emissione la Procura della Repubblica di Siracusa ebbe ad avanzare dubbi di legittimità costituzionale sulla disposizione di legge su cui il richiamato decreto interministeriale si fondava.

Con sentenza n.105 del 13 giugno 2024 la Corte Costituzionale ha accolto la questione di costituzionalità sollevata dal G.I.P. precedente, richiamando la recente riforma costituzionale che aveva attribuito espreso e autonomo rilievo alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, ed ha chiarito che la tutela della salute e dell'ambiente costituisce un limite alla stessa libertà di

iniziativa economica, per cui, da un lato ha ritenuto non incompatibile con la normativa costituzionale la previsione della possibilità, per il Governo, di dettare direttamente, in una situazione di crisi e in via provvisoria, misure conformi alla legislazione vigente, che consentissero di assicurare continuità produttiva, contenendo il più possibile i rischi per l'ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori, dall'altro lato ha specificato che queste misure dovevano comunque tendere a realizzare un rapido risanamento della situazione di compromissione ambientale o di potenziale pregiudizio alla salute determinato dall'attività delle aziende sequestrate, e non invece a consentirne indefinitamente la prosecuzione attraverso un semplice abbassamento del livello di tutela di tali beni.

La portata di tale pronuncia del Giudice delle Leggi, oltre al riconoscimento della tutela costituzionale dei valori ambientali, apre complessi scenari legati alle modalità di verifica sul controllo di conformità delle misure alla normativa vigente, imponendo uno sforzo di continuo monitoraggio delle verifiche condotte dall'amministratore e delle istanze e richieste di volta in volta avanzate ai fini della prosecuzione delle attività di funzionamento della struttura sottoposta a sequestro.

Altro procedimento meritevole di attenzione riguarda una complessa attività di indagine per il delitto di inquinamento ambientale doloso, sia della matrice aria che della matrice acqua, ascrivibile ad una nota e importante società operante nel petrolchimico siracusano (ISAB Lukoil, oggi Goi Energy).

L'attività investigativa, sia di natura tecnico-scientifica che tradizionale, ha consentito, grazie allo strumento delle intercettazioni telefoniche e ambientali, di ricostruire condotte di abusiva compromissione delle matrici ambientali; l'incidente probatorio che ne è seguito è stato finalizzato a cristallizzare alcuni profili della condotta abusiva.

È stato anche avviato in Prefettura un tavolo tecnico per la formulazione di un progetto di monitoraggio e controllo dedicato per la zona industriale di Siracusa-Priolo-Melilli, con possibilità di rinvenire finanziamenti esterni e ovviare all'irrisolto problema della penuria di risorse umane dell'ARPA Sicilia.

\*\*\*\*\*

Anche nel territorio ibleo hanno avuto grave incidenza i reati contro l'ambiente, in un territorio caratterizzato dalla presenza di numerosi imprese agricole e zootecniche, dove lo smaltimento delle plastiche, dei residui delle lavorazioni e dei rifiuti in genere avviene in maniera spesso illegale; i fenomeni delle c.d. "fumarole" e degli sversamenti nei torrenti continuano ad esserne triste conferma; il dato statistico in aumento consegna l'iscrizione di 100 procedimenti a mod. 21 (erano 72 nel precedente periodo) e di 26 a mod. 44 (17 in precedenza).

### **Reati contro le c.d. fasce deboli e le violenze di genere**

Nel periodo in esame si è registrato a Catania un deciso aumento dei procedimenti iscritti per il reato di violenza sessuale, essendosi passati dai 169 casi del periodo precedente a 275, e dei reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare, essendosi passati da 532 a 635.

Sono invece diminuiti i procedimenti per maltrattamenti (da 960 fascicoli iscritti nel precedente anno giudiziario a 778) ed è rimasto sostanzialmente invariato l'allarmante numero degli omicidi commessi in danno di donne (18 omicidi nel precedente anno giudiziario, 17 in quello in esame).

Il "gruppo di lavoro" della Procura della Repubblica di Catania si è dotato di strumenti organizzativi in grado di fronteggiare al meglio gli adempimenti, in modo da rendere l'attività perfettamente in linea con gli adempimenti e la speditezza imposti dalla legge, ed è stato uno dei primi uffici in Italia a dotarsi di un protocollo innovativo agile e veloce per il compimento delle attività di delega.

È stato altresì disposto il periodico monitoraggio dei termini delle indagini relative ai procedimenti di c.d. codice rosso.

Con riferimento all'obbligo previsto nel nuovo art.362 bis c.p.p. di valutare la sussistenza dei presupposti per l'adozione di misura cautelare entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, l'Ufficio ha predisposto un rigoroso criterio di selezione per individuare i relativi modi, tempi e documentazione.

Nonostante ciò, l'intervento dell'Autorità giudiziaria rimane, purtroppo, fortemente depotenziato dalla complessità dei legami esistenti tra autore e vittima, essendo frequenti i casi in cui quest'ultima, per

un'irrazionale fiducia nella respiscenza del suo aguzzino, per la pressione della sua stessa famiglia, per la propria condizione di debolezza economica o addirittura per paura di ulteriori violenze, ritratti o ridimensioni fortemente le accuse.

Per assicurare il necessario sostegno alle vittime è stata da tempo creata una rete inter-istituzionale che vede coinvolti, oltre che le Forze di Polizia, anche i Centri antiviolenza sul territorio, i Servizi sociali, i D.S.M., le case famiglia e le case rifugio ad indirizzo segreto.

Tra i procedimenti avviati nel periodo in esame si segnala, in particolare, il gravissimo episodio di violenza sessuale di gruppo commesso nella serata del 30 gennaio 2024 in danno di una ragazza di tredici anni che si trovava nell'area della villa Bellini di Catania in compagnia del proprio fidanzato, trattenuto e minacciato dal "branco" durante l'aggressione alla giovanissima vittima.

Grazie alle tempestive indagini i responsabili sono stati individuati in sei giovani extracomunitari, due dei quali minorenni, ospitati da una vicina comunità di assistenza ai migranti.

Il fermo dei responsabili veniva convalidato dal G.I.P. ed il relativo processo, nelle forme del giudizio immediato e nel quale uno degli imputati ha reso dichiarazioni confessorie, è in corso di svolgimento.

A Siracusa l'attività di contrasto in materia di violenza di genere nel periodo in esame ha portato all'applicazione di 466 misure cautelari (erano state 326 nel precedente periodo) e, per la locale Procura della Repubblica, alla definizione di 2.013 procedimenti (a fronte di 1.409 nel precedente periodo), a fronte di una sopravvenienza pari a 2.013 procedimenti (in precedenza 1.237).

La misura di cui all'art.282 ter c.p.p. è spesso disposta con applicazione del "doppio" braccialetto elettronico, a maggiore tutela della persona offesa.

Sono stati celebrati 90 incidenti probatori e disposti 83 ammonimenti da parte della Questura.

Presso la Procura della Repubblica di Ragusa è in aumento il dato relativo al reato di maltrattamenti in famiglia, con l'iscrizione di 234 procedimenti a mod.21 (erano stati 156 nel periodo precedente) e 7 procedimenti a mod.44 (13 in precedenza).

Viene peraltro evidenziato, in tema, che una quota non trascurabile dei procedimenti iscritti per il reato di cui all'art.572 c.p. ha riguardato soggetti affetti da patologie psichiche o psichiatriche, non adeguatamente seguiti dai servizi socio-sanitari e i cui familiari, vittime delle violenze, hanno fatto ricorso allo strumento della denuncia penale per ottenere tutela mercé l'allontanamento del familiare convivente dall'abitazione.

### **Reati di lesioni ed omicidio stradale**

Dalla Procura distrettuale della Repubblica viene segnalato, nel periodo in esame, un preoccupante aumento degli omicidi stradali, per i quali sono stati iscritti 43 procedimenti contro soggetti noti e 17 contro ignoti, mentre è in calo il numero di procedimenti per lesioni stradali, da 231 a 180 procedimenti (di cui 103 iscritti nei confronti di soggetti noti e 73 contro ignoti).

Al fine di rendere omogenee ed efficaci le indagini in materia è stata emanata una direttiva contenente protocolli di indagine che mirano ad assicurare le fonti di prova e ad ottenere, nell'immediato, la ricostruzione della dinamica dell'incidente mediante concessione di delega alla Polizia Giudiziaria o mediante incarico a consulenti esterni.

### **Reati contro il patrimonio**

Per quanto riguarda i più significativi delitti contro il patrimonio, e cioè i furti in abitazione, le rapine e le estorsioni, su base distrettuale si è registrato un decremento dei primi (4%), un pari aumento dei secondi (4%) e un maggiore aumento dei terzi (11%).

Il Procuratore della Repubblica di Catania ha evidenziato che il perseguimento degli autori dei reati contro il patrimonio (e, in particolare, degli autori di rapina ed estorsione ai danni di imprenditori ed esercenti economici e di usura) è ostacolato dall'atteggiamento di reticenza da parte delle persone offese, che tendono a non denunciare o, comunque, a minimizzare l'entità dei fatti commessi a loro danno da gruppi criminali; non a caso la maggior parte delle denunce per estorsione hanno come substrato conflitti d'interesse di natura privatistica, tendenti a trovare collocazione, piuttosto, nell'ambito del reato di "ragion fattasi".

Nella provincia di Siracusa, il Procuratore della Repubblica continua a segnalare che, in ragione della vocazione agricola del territorio, altissima è la diffusione di furti di agrumi con notevole danno per gli imprenditori, danneggiati dai furti e dalla parallela incentivazione del “mercato nero”.

Parallela e conseguenziale è la diffusione delle guardiane abusive, spesso legate a rappresentanti locali di gruppi riconosciuti come vicini o “arruolati” da organizzazioni mafiose, assai spesso quelle del territorio catanese.

Estrema conseguenza della rilevanza dei furti in questione si ebbe con il duplice omicidio consumato in territorio di Lentini nella notte del 9 febbraio del 2020 in danno di autori di furti da parte di un guardiano; nel relativo processo l’affermazione in primo grado della responsabilità degli imputati ha ricevuto conferma in appello e, nel periodo in esame, anche in sede di legittimità.

L’ampio *genus* dei reati contro il patrimonio rappresenta nel territorio ibleo una rilevante quota dei fenomeni criminali e del carico di lavoro della Procura della Repubblica, con particolare riguardo al delitto di furto (498 nuovi procedimenti iscritti a mod.21 e 1787 a mod.44), con un incremento del 21% rispetto all’anno precedente, e al più grave delitto di rapina (70 nuove iscrizioni a mod.21 e 24 a mod.44), con un aumento del 52%.

Lo stesso vale per il delitto di estorsione (116 procedimenti a mod.21 e 12 procedimenti mod.44, con un incremento del 24% nell’ultimo anno), per il delitto di ricettazione (62 procedimenti a mod.21 e 32 procedimenti mod.44, con un incremento del 49% nell’ultimo anno), e per il delitto di usura, pur di difficile emersione e complessa investigazione (un procedimento a mod.21, con un decremento del 92%).

In controtendenza le iscrizioni per le frodi comunitarie.

## **PARTE QUARTA**

### **LA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA**



## CONSIDERAZIONI GENERALI

La Magistratura di sorveglianza del distretto di Catania garantisce il controllo e la vigilanza su otto istituti penitenziari, tutti afflitti da varie criticità (anche di natura logistica) e nei quali, alla data del 30 giugno 2024, erano ristretti 2.691 detenuti (273 in più rispetto al precedente anno giudiziario); assicura inoltre la conformità a legge dell'esecuzione della pena detentiva inflitta con sentenza passata in giudicato, cui alla stessa data erano sottoposti 1.838 detenuti definitivi (207 in più rispetto al precedente anno giudiziario); garantisce infine la corretta esecuzione delle misure alternative alla detenzione da eseguirsi in ambito distrettuale, che alla stessa data interessavano 3.020 condannati definitivi (191 in più rispetto al precedente anno giudiziario), di cui 2.261 sottoposti ad esecuzione nel territorio di competenza.

A ciò va aggiunto il gravoso compito di assicurare la corretta esecuzione delle misure di sicurezza nei confronti di soggetti pericolosi, ivi compresi quelli afflitti da patologie psichiatriche, in numero di 301 al 30 giugno 2024.

Presso il Tribunale di Sorveglianza di Catania la sopravvenienza ha così registrato numeri ancora superiori a quelli dello scorso anno, atteso che nel periodo 1° luglio 2023-30 giugno 2024 sono stati registrati 5.987 nuovi procedimenti (erano stati 4.898 procedimenti nel periodo immediatamente precedente e 4.745 nel periodo ancora anteriore).

Nel periodo in esame risultano definiti 5.670 procedimenti, in un numero inferiore ai 5.909 procedimenti definiti nel precedente anno giudiziario ma comunque significativo, se si considera che, a causa di scoperture conseguenti a dimissioni per transito ad altra giurisdizione e a un pensionamento, per quasi tutto il primo semestre del 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha dovuto fronteggiare, peraltro con sapiente capacità gestionale, un periodo di grande difficoltà.

La recente copertura di due posti di giudice di sorveglianza dovrebbe migliorare decisamente la situazione.

A loro volta, presso gli Uffici di Sorveglianza di Catania e di Siracusa si è registrata una sopravvenienza imponente, superiore a quella degli anni precedenti, cui si è fatto fronte con un ulteriore aumento delle capacità definitorie dei giudici.

Da parte di quel Presidente viene ancora una volta sottolineato che il moltiplicarsi nel tempo del carico di lavoro del Tribunale di Sorveglianza di Catania e degli Uffici di Sorveglianza di Catania e Siracusa si spiega in ragione del sovraffollamento degli istituti penitenziari del distretto registratosi negli ultimi anni (anche per la condivisa opzione di politica giudiziaria che ha portato il Legislatore a non promulgare ulteriori amnistie ed indulti) e dell'applicazione delle più recenti normative che hanno sensibilmente aumentato le competenze sia del Magistrato di Sorveglianza che del Tribunale di Sorveglianza, portandoli ad occuparsi degli attuali 4.858 condannati definitivi (erano stati 4.460 alla fine dello scorso anno giudiziario), di cui 2.691 detenuti; a ciò, come detto, va aggiunto il compito di garantire la corretta esecuzione delle misure di sicurezza nei confronti dei soggetti pericolosi.

In merito alle condizioni in cui versano gli istituti penitenziari del distretto, il Presidente del Tribunale di sorveglianza continua a segnalare che, a parte il comune problema dello stato di degrado delle strutture carcerarie, dovuto per lo più a una pluriennale carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria per penuria di fondi, nell'ultimo anno si è registrato un incremento del sovraffollamento degli istituti, e ciò nonostante l'azione della Magistratura di sorveglianza che, concorrendone i presupposti di legge, ha concesso un significativo numero di misure alternative alla detenzione.

Più precisamente, dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 ben 1.483 istanze di applicazione di misure alternative alla detenzione sono state accolte, 1.363 sono state rigettate e 654 dichiarate inammissibili.

Si allegano i prospetti delle misure alternative richieste al Tribunale di Sorveglianza di Catania e agli Uffici di Sorveglianza di Catania e di Siracusa, con i rispettivi esiti; si tratta di numeri elevati, comunque gestiti con oculatezza dallo stesso Tribunale, come comprovato dal non rilevante numero di ricorsi per cassazione (119), solo in rari casi accolti.

Tale sostanziale incremento del sovraffollamento si è riscontrato da ultimo presso quasi tutti gli istituti penitenziari del distretto, la cui popolazione carceraria rientra comunque nei limiti della capienza regolamentare, fatta eccezione per la casa circondariale di Catania piazza Lanza, di Catania Bicocca e di Siracusa, nonché per la casa di reclusione di Augusta, che ancora presentano criticità nell'offerta, ai detenuti cc.dd. definitivi, di adeguate attività trattamentali dirette al loro recupero sociale.

Diversamente che in passato non si rinviene in nessun istituto del distretto una situazione tale da determinare un trattamento inumano dei detenuti ed anzi, in esito all'innovativo trattamento c.d. "a celle aperte", introdotto da circa un decennio e per il quale i detenuti di bassa e media sicurezza trascorrono almeno otto ore al giorno fuori dalla loro cella, si sono ottenute migliori condizioni di vita all'interno della relativa sezione carceraria.

In proposito va anche osservato che, ad eccezione che per le case di reclusione di Augusta e di Noto, la maggioranza della popolazione carceraria nelle restanti carceri del distretto non risulta scontare una pena definitiva, ma è detenuta in attesa di giudizio o, comunque, sulla base di un titolo di condanna non definitivo.

Negli ultimi anni, poi, la presenza degli stranieri, pari a 348 unità al 30 giugno 2024 (erano 326 nel precedente periodo), in particolare quella degli stranieri extracomunitari, è andata ad aumentare fino a costituire circa un sesto dell'intera popolazione carceraria del distretto, con criticità nella loro gestione che dipendono soprattutto da difficoltà di comprensione linguistica e culturale.

Notevoli difficoltà si sono riscontrate anche nella gestione sanitaria dei detenuti, in relazione alla recente normativa che ha disposto il passaggio delle competenze in materia sanitaria dall'Amministrazione penitenziaria al Servizio sanitario nazionale, pur al lodevole scopo di consentire un'effettiva parità di trattamento in tema di assistenza sanitaria.

Vengono, infine, pure evidenziate le gravose condizioni di lavoro in cui sono costretti ad operare il personale penitenziario e di polizia penitenziaria degli istituti carcerari del distretto, nonché quello dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, in ragione del fatto che i relativi organici, peraltro incompleti, non sono adeguati ad affrontare l'imponente attività connessa al servizio d'istituto.

### **Trattamento carcerario e progetti di recupero**

Fenomeno peculiare, nel distretto di Corte di appello di Catania, è il numero delle revoche delle concesse misure alternative al carcere.

Infatti, a fronte della concessione -nell'anno in esame- di 1.483 misure alternative, sono stati avviati ben 266 procedimenti di revoca del beneficio e in 187 di questi la richiesta di revoca è stata accolta.

Si tratta di un'alta percentuale, pari al 13% delle misure concesse, a fronte di percentuali più basse, non superiori al 5/6%, in altri distretti.

È del resto noto, anche sulla base di autorevoli studi, che i condannati ammessi a benefici di legge, che possono disporre di idonea attività lavorativa o formativa, tornano a delinquere in percentuale bassissima (intorno al 2%) e che, viceversa, i condannati ammessi a benefici, che non dispongono di questo sostegno, tornano a delinquere in percentuale alquanto alta (circa il 67-68 %).

Pertanto, da un lato al fine di individuare tra i condannati ristretti in carcere i possibili destinatari di benefici penitenziari, dall'altro per garantire ai 3.020 condannati definitivi, fruitori di misure alternative, la più corretta esecuzione della pena, è stato dato impulso al "Progetto Koinè" e, successivamente, il "Progetto Koinè Restart".

Gli obiettivi prefissati sono stati quello di favorire l'inclusione sociale e il benessere psicofisico dei soggetti in carico penale (nello specifico, di quelli che presentano maggiori fragilità, dipendenti da sostanze e/o con disagio psichiatrico, stranieri) e delle loro famiglie, attraverso la presa in carico multidisciplinare da parte degli operatori di progetto e dei partner associati; quello di avviare o potenziare percorsi risocializzanti e di reinserimento lavorativo dei soggetti sottoposti a provvedimenti di natura penale presi in carico a seguito di segnalazione degli Istituti penali e degli Uffici di Esecuzione penale esterna (UEPE); quello di responsabilizzare gli autori di reato nei confronti della comunità di appartenenza, attraverso la costruzione di un rapporto di reciprocità positiva e la costruzione di universi simbolici condivisi, al fine di prevenire la recidiva; quello di promuovere la responsabilità sociale delle imprese al fine del reinserimento degli autori di reato inseriti in programmi di risocializzazione e avvio al lavoro; quello di facilitare percorsi di giustizia riparativa, anche attraverso il supporto ad attività di mediazione penale già in essere.

Nonostante la previsione iniziale fosse quella di prendere in carico circa 90-100 soggetti, in realtà ne sono stati coinvolti 549 (420 in stato di detenzione in carcere e 129 in esecuzione penale esterna o messi alla prova).

Sono stati erogati benefici economici, è stato dato supporto a progetti di autonomia abitativa, offerto servizio di mediazione linguistico-culturale, aperti dieci laboratori all'interno degli Istituti di pena, offrendo ai detenuti percorsi di risocializzazione e di professionalizzazione.

A favore dei condannati in esecuzione penale esterna sono stati attivati trenta tirocini di inclusione sociale, molti dei quali trasformati in rapporti di lavoro.

È stato fornito servizio specialistico di sostegno psicologico, psichiatrico e psicoterapeutico, che ha raggiunto 119 beneficiari.

Il progetto, che ha visto coinvolti l'Autorità Giudiziaria dei distretti di Catania e di Messina, il Ministero della Giustizia in tutte le sue articolazioni, la Regione Sicilia, la Cooperativa Futuro, la locale imprenditoria, ha segnato importanti risultati e ben può considerarsi un successo, attestato anche dal gradimento espresso da oltre il 66% dei destinatari.

I risultati del progetto sono stati illustrati nel convegno tenutosi nel Palazzo di Giustizia di Catania lo scorso 23 ottobre.

\*\*\*\*\*

Non inferiore impegno è stato profuso affinché la risposta "trattamentale", anche in ambito intramurario, potesse arricchirsi di nuove opportunità e prospettive.

Tra tutte le iniziative si segnala la proficua collaborazione instaurata, fin dallo scorso mese di aprile, tra il Tribunale di Sorveglianza di Catania e la Fondazione della società ST Microelectronics, volta a consentire, presso la Casa circondariale di Catania-Bicocca, lo svolgimento di corsi di alfabetizzazione informatica a beneficio dei detenuti.

Questo tipo di formazione informatica, già sperimentato in altre strutture, si è rivelata come una proficua e importante attività trattamentale da proporre ai detenuti, ai quali sono forniti, all'esito della formazione, attestati "spendibili" per l'eventuale ricerca lavorativa extramuraria.

\*\*\*\*\*

Per quanto attiene al trattamento rieducativo in esecuzione penale esterna, esso è demandato all'Ufficio distrettuale di Esecuzione penale esterna (UDEPE) di Catania per i soggetti residenti nella provincia di Catania e agli Uffici Locali di Esecuzione Penale Esterna (ULEPE) di Siracusa e di Ragusa per i soggetti residenti nella provincia di riferimento.

Tra i detti uffici esiste un rapporto di dipendenza gerarchica in quanto il primo (UDEPE) è un'articolazione dirigenziale territoriale del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità (D.G.M.C.), il cui territorio

di competenza non include solo il distretto di Corte di Appello di Catania ma anche quello di Messina, per cui l'UDEPE di Catania assicura nei tre Uffici Locali di Esecuzione Penale Esterna (Messina, Siracusa e Ragusa), l'attuazione delle direttive e degli indirizzi operativi emanati dal detto Dipartimento e dall'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna (U.I.E.P.E.) di Palermo.

L'UDEPE di Catania provvede, altresì, ad individuare i fabbisogni delle sedi locali, a formulare proposte di intervento per le politiche di esecuzione penale esterna e proposte di programmazione e ripartizione delle risorse umane e finanziarie assegnate, nonché proposte di progetti formativi e informativi.

Le disposizioni che determinano i compiti e le funzioni istituzionali dell'UDEPE configurano un crescente complesso di attribuzioni in stretto collegamento non solo con il Tribunale di Sorveglianza ma anche con il Tribunale ordinario, relazione quest'ultima che va progressivamente intensificandosi con l'incremento del numero delle misure e sanzioni di comunità applicate dal giudice di cognizione (sospensione del procedimento per messa alla prova dell'imputato, applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi).

A differenza di quanto avviene nelle altre sedi nazionali, ove l'incidenza statistica della "messa alla prova" (c.d. *probation processuale*) supera quella dell'affidamento in prova al servizio sociale e delle altre misure alternative, presso l'UDEPE di Catania la maggior parte della casistica interessata, corrispondente a circa il 40% del totale degli incarichi (attualmente assommante a 2.365, includendovi indagini sociali e incarichi finalizzati al trattamento rieducativo), riguarda l'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà).

Il dispositivo trattamentale dell'esecuzione penale esterna, a differenza del trattamento intramurario, è maggiormente centrato sul coinvolgimento attivo della comunità, in quanto le sanzioni di comunità, piuttosto che isolare il soggetto dal proprio ambiente di vita, come previsto dal modello di rieducazione intramurario, utilizzano appunto la "comunità" sia come contesto di intervento che come strumento di trattamento, sollecitando responsabilità collettive nel partecipare attivamente all'azione rieducativa finalizzata a rinsaldare il legame sociale.

In questa direzione, tra il 2023 e il 2024, l'UDEPE ha predisposto e attuato alcuni progetti rieducativi di particolare efficacia a favore di gruppi di utenti, volti ora a potenziare le loro capacità genitoriali, per evitare la riproposizione di modelli devianti (come nel progetto *Genitorialità e pena*), ora a trattare gli autori di reati di genere per sviluppare la capacità di riconoscere i danni prodotti alle vittime dei reati e favorire strategie di (auto)controllo dell'aggressività e dell'impulsività (come nei progetti *Non ti curar di me, curati tu e Settimo Cerchio*).

Altri progetti hanno invece avuto come obiettivo quello di fornire occasioni di riparazione per rinsaldare il senso di appartenenza al territorio (come nel progetto *Insieme per ricucire*, in collaborazione con Legambiente, e nel progetto *Fai tua la nostra città*, in partnership con il FAI, mirato a formare un gruppo di utenti come ciceroni-accompagnatori di turisti, studenti e cittadini in visita ai siti culturali della città).

Ulteriori percorsi trattamentali sono stati invece indirizzati al tema della sicurezza stradale (come nel progetto *Da amici da una vita ad amici per la vita*, promosso con l'Associazione vittime della strada) o sono stati finalizzati a favorire percorsi di inclusione (come nel già visto progetto *Koinè* e nel progetto *Being and Doing*, con l'attivazione di tirocini lavorativi presso aziende, imprese agricole o cooperative sociali, a favore di autori di reato con problemi psichiatrici inseriti presso la REMS di Caltagirone).

Tutti questi progetti, realizzati nel 2023, sono stati riproposti con qualche variazione e rimodulazione anche nel 2024, ad eccezione del progetto *Being and Doing*, interrotto a causa di alcune difficoltà attuative di ordine burocratico.

Inoltre, nel 2024 sono stati varati dall'UDEPE altri due progetti sperimentali, e cioè il progetto *Il Filo di Sofia*, che si avvale del *counselling* filosofico e della narrazione autobiografica per destrutturare i copioni esistenziali orientati in senso deviante e gli automatismi comportamentali degli utenti, e il progetto *Occupiamoci, i circuiti virtuosi del lavoro*, con il contributo dell'Università degli Studi di Catania, per incrementare la percezione di efficacia personale degli utenti, le capacità di *problem solving* e di ricerca attiva del lavoro, anche attraverso la metodologia della *peer education* e forme di mutuo aiuto.

Tutti i progetti hanno fatto ampio ricorso alla rete delle risorse del c.d. terzo settore, con le quali l'UDEPE ha avviato positivi rapporti di condivisione di metodologie e di prassi di intervento.

Ogni progetto di recupero e di rieducazione in ambito comunitario promosso e attuato dall'UDEPE si avvale anche della collaborazione della rete dei servizi territoriali per fronteggiare specifiche necessità di ordine sanitario o socio assistenziale; in proposito è risultata fondamentale, in ossequio al principio della personalizzazione dell'intervento, la predisposizione di programmi individualizzati di intervento con i servizi sociali dell'Ente locale e con i servizi dell'Azienda Sanitaria Provinciale, specie per quei soggetti che presentano problemi di natura psichiatrica o di dipendenza.

Parimenti importante è risultata la previsione di attività riparatorie a favore della collettività che consentano al condannato sottoposto ad una misura alternativa alla detenzione di compensare almeno in parte, anche in termini simbolici, le lacerazioni sociali determinate dall'azione illecita favorendo processi di reintegro comunitario.

Inoltre, nell'ottica di arricchire l'offerta trattamentale per i soggetti sottoposti alle misure alternative alla detenzione e di arricchire le possibilità di formazione al lavoro e di inserimento occupazionale, in data 19 novembre 2024 è stato sottoscritto dal Tribunale di Sorveglianza, dall'UDEPE e dalla ditta GEMA, che gestisce il servizio di smaltimento dei rifiuti e raccolta differenziata per un lotto della città di Catania, un protocollo di intesa, finalizzato all'avvio di dieci tirocini formativi per soggetti in esecuzione penale esterna.

Sempre nello spirito di favorire concrete opportunità di inclusione sociale e di sostenere l'utenza nella ricerca e nel reperimento di possibilità lavorative, l'UDEPE di Catania ha attivato autonomamente, in data 18 novembre 2024, un'altra convenzione con l'Ente Scuola Edile, l'Associazione Difesa e Giustizia e l'ANCE di Catania, sezione autonoma dei costruttori Edili di Confindustria Catania, che mira a fornire all'utenza seguita dall'UDEPE occasioni gratuite di formazione nel settore dell'edilizia, orientando i beneficiari che hanno conseguito titoli di formazione e qualifiche specializzate verso concrete opportunità occupazionali nel settore edilizio.

Il presidente del Tribunale di Sorveglianza ha inoltre segnalato che nello scorso mese di giugno è stato avviato il nuovo Protocollo operativo con l'UDEPE di Catania per l'istruzione dei procedimenti di competenza del Tribunale di Sorveglianza di Catania e degli Uffici di Sorveglianza del

distretto e per l'esecuzione delle misure alternative al carcere, integrativo di quello già stipulato il 19 luglio 2019 e volto a estenderne le prassi operative anche agli Uffici locali di Siracusa e Ragusa e ad integrarne il contenuto alla luce dell'introduzione della nuova disciplina delle sanzioni sostitutive di cui alla c.d. riforma Cartabia e del riformato istituto della liberazione anticipata.

E viene precisato che l'applicazione del precedente protocollo ha consentito alla Magistratura di Sorveglianza catanese di istruire e definire migliaia di procedimenti relativi a condannati c.d. "liberi sospesi", ossia destinatari di condanna con ordine di carcerazione sospeso, ai sensi dell'art.656, tant'è che allo stato, relativamente a questa tipologia di procedimenti, presso tali organi non si registra alcun arretrato.

### **La giustizia riparativa**

In fase ancora iniziale sono i programmi di "giustizia riparativa", che pur costituiscono parte importante della c.d. riforma Cartabia (artt.42 ss. del d.lgs. n.150 del 2022), con particolare riferimento all'attività delle strutture organizzative di supporto, non risultando essere stata ancora richiesta la prevista interlocuzione con la Presidenza della Corte di appello e col Procuratore Generale da parte dell'istituita Conferenza locale per la giustizia riparativa (art.63).

La Dirigente dell'UDEPE (Ufficio distrettuale di Esecuzione penale esterna) di Catania ha riferito che con nota ministeriale del 20 febbraio 2024 tali uffici sono stati designati come rappresentanti del Ministero della Giustizia nella composizione della Conferenza locale per la Giustizia riparativa istituita dall'art.63 del già richiamato d.lgs. n.150 del 2022 e che il Dipartimento di Giustizia minorile e di comunità è stato incaricato di officiare l'istruttoria ai fini della composizione della Conferenza stessa.

La riunione iniziale d'insediamento, con identificazione dei componenti dell'organo, si è svolta da remoto in data 19 marzo 2024 e di tale attività è stata data comunicazione ai Presidenti di Corte di appello, ai Procuratori Generali e ai Presidenti dell'Ordine forense interessati, in quanto organi aventi funzione consultiva verso le suddette Conferenze locali di Giustizia riparativa.

Una successiva convocazione è stata poi finalizzata ad avviare una ricognizione dei servizi di giustizia riparativa esistenti sul territorio, come richiesto dall'art.92 del d.lgs n. 150 del 2022; tale rilevazione, di particolare

complessità, per la quale sono state coinvolte anche le figure apicali delle sedi giudiziarie del territorio, ha richiesto allo stesso UDEPE una tempestiva consultazione degli Enti locali componenti le anzidette Conferenze, dei Servizi minorili della Giustizia, nonché degli enti del c.d. terzo settore che negli ultimi cinque anni hanno posto in essere esperienze e progettualità in materia di giustizia riparativa.

Conclusa la ricognizione nello scorso mese di ottobre, per il distretto di Corte di appello di Catania è stata documentata la presenza di quattro enti privati specializzati, ciascuno dei quali dispone di mediatori accreditati e iscritti nell'apposito elenco previsto dall'art.93 del d.lgs n.150 del 2022.

Come previsto dalla normativa sarà, quindi, cura della Conferenza locale per la giustizia riparativa, in occasione della prossima convocazione, valutare l'esperienza dei soggetti pubblici o privati specializzati convenzionati con il Ministero della Giustizia o che operano in virtù di protocolli di intesa con gli Uffici giudiziari o con altri soggetti pubblici, con riferimento all'esperienza maturata nel precedente quinquennio e al curriculum degli operatori in servizio, verificando altresì la coerenza delle prestazioni erogate e dei requisiti posseduti dagli operatori; alla fine di tale valutazione sarà cura della stessa Conferenza redigere un elenco da cui attingeranno gli enti locali per la prima apertura dei Centri per la giustizia riparativa.

**PARTE QUINTA**  
**LA GIUSTIZIA MINORILE**



**UFFICI GIUDIZIARI MINORILI**  
**Le peculiarità della funzione minorile**  
**nel distretto della Corte di appello di Catania**

Il distretto di Catania, con giurisdizione sul vasto territorio facente capo alle tre province di Catania, Siracusa e Ragusa e ad alcuni Comuni di quella di Messina (Cesarò e San Teodoro), continua a segnalarsi come uno dei territori italiani più esposti dal punto di vista dei flussi migratori e, soprattutto, della devianza minorile, che matura in contesti altamente degradati e spesso controllati dalla criminalità organizzata, per di più con un apparato amministrativo assai carente in termini di servizi di prevenzione e accompagnamento pedagogico.

Gli altissimi tassi di devianza minorile del distretto vanno letti anche in correlazione agli allarmanti dati dell'abbandono scolastico, più volte rappresentati nelle relazioni dei precedenti anni giudiziari.

E tuttavia, su impulso degli Uffici giudiziari minorili e in accordo con le Pubbliche Amministrazioni competenti, da qualche anno sono state messe in campo innovative strategie di intervento, a partire dalla costituzione di un Osservatorio sulla questione giovanile e da un'intesa tra le Amministrazioni pubbliche interessate per più oculate modalità di erogazione del reddito di cittadinanza, con lo specifico obiettivo di vincolare i trasferimenti monetari alla frequenza scolastica dei minorenni figli dei beneficiari ovvero alle condizioni fissate nel patto d'inclusione dei percettori.

Il mirato impegno volto al contrasto della dispersione scolastica ha consentito così al Tribunale per i minorenni di operare numerosi interventi in tema di responsabilità genitoriale, con misure graduate in funzione della gravità della situazione; più specificamente, nel periodo in esame sono pervenute alla Procura della Repubblica per i minorenni 889 segnalazioni, che hanno comportato la presentazione di 211 ricorsi al corrispondente tribunale, definiti quasi sempre con la ripresa della frequenza scolastica da parte dei minori coinvolti.

Effetto parallelo e virtuoso di tali iniziative sono state le costruttive interlocuzioni avviate tra i Commissariati di P.S. di alcuni quartieri "difficili" con i dirigenti scolastici e con le famiglie, con l'obiettivo di sensibilizzare tutti sull'importanza della frequenza scolastica dei figli.

L'operato degli Uffici giudiziari minorili di Catania e, più in generale, degli Osservatori prefettizi sulla condizione minorile nel distretto giudiziario hanno suscitato anche l'interesse dei vertici del Ministero dell'Interno, al punto tale che in data 4 agosto 2023 la Direzione Centrale della Polizia Criminale, con l'impulso diretto del Capo della Polizia, ha diramato una circolare a tutte le Questure d'Italia invitandole ad adottare misure operative e di prevenzione della devianza minorile analoghe a quelle applicate a Catania.

Parimenti, le attività dell'Osservatorio prefettizio catanese sono state segnalate come *best practice* dal Ministero dell'Interno.

L'attività degli Uffici giudiziari minorili di Catania ha ricevuto poi l'attenzione da parte degli Organi governativi nazionali e le prassi inaugurate nel distretto giudiziario sono state in parte recepite nel decreto-legge 15 settembre 2023, n.123, convertito nella legge 13 novembre 2023, n.159, recante "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" (c.d. decreto Caivano).

In particolare, la rinnovata attenzione al tema della dispersione scolastica, col richiamo alla responsabilità dei genitori inadempienti, ivi compresa l'estensione della misura sanzionatoria della revoca del beneficio anche alla nuova misura dell'assegno di inclusione, è stata stimolata dall'esperienza dell'Osservatorio prefettizio catanese e di quelli omologhi istituiti a Siracusa e Ragusa.

Sono state ancora avviate alcune progettualità che hanno già prodotto sinergie importanti e risultati significativi e che, nel medio periodo, potrebbero stimolare adeguate scelte amministrative in favore dell'infanzia e dell'adolescenza al fine di un'effettiva esigibilità dei diritti riconosciuti alle persone di minore età.

Su impulso del Prefetto di Catania, il Tribunale per i minorenni ha prodotto una mappa dei quartieri a rischio che ha già consentito all'Osservatorio prefettizio sulla condizione minorile –nell'anno 2024 ampliato con la partecipazione della Corte di appello di Catania e di altre realtà istituzionali e associative- di elaborare un piano mirato di interventi sul territorio.

L'impegno di tutte le Forze dell'Ordine (Questura, in particolare, la Divisione Anticrimine-Ufficio Minori, Comando provinciale dei Carabinieri, Comando provinciale della Guardia di Finanza), ha già prodotto importanti risultati, anche nell'ausilio all'esecuzione di delicati provvedimenti adottati dal Tribunale per i minorenni.

La costituzione di tre tavoli prefettizi (sulla rigenerazione urbana a fini sociali, sulla dispersione scolastica e sulla prevenzione della devianza minorile) ha, inoltre, consentito di pianificare azioni mirate, con l'adesione di tutte le parti interessate.

Parimenti, numerose sono state le iniziative attuate nell'ambito delle attività programmate dagli analoghi Osservatori prefettizi per le province di Siracusa e Ragusa.

Innanzitutto, gli Uffici giudiziari minorili e la Sezione distrettuale dell'Associazione Nazionale Magistrati hanno elaborato iniziative a supporto degli insegnanti e degli alunni che, nell'anno 2024, sono state implementate con interventi ancora più mirati.

Fin dall'anno 2022, su proposta degli Uffici giudiziari minorili, con il contributo dell'associazione Ciak, dell'Associazione Nazionale Magistrati del distretto di Catania, del Comune di Catania e dell'Ufficio Scolastico Regionale è stato siglato, sotto l'egida del Prefetto e della Presidenza della Corte di appello di Catania, il protocollo finalizzato alla realizzazione del "Progetto Ciak. Un processo simulato per evitare un processo vero", ossia un'iniziativa che ha coinvolto gli studenti delle scuole cittadine nella simulazione di un processo penale, con l'obiettivo di sensibilizzarli sui temi della giustizia, della devianza e della cittadinanza attiva.

Il protocollo è rimasto operativo anche nell'anno in esame e, per agevolarne l'attuazione, questa Presidenza di Corte di appello ha autorizzato l'uso di alcune aule di questo Palazzo di Giustizia, consentendo a centinaia di giovani studenti di replicare, secondo canovacci adattati da esperti sui temi della devianza minorile, vicende processuali relative al bullismo, al cyberbullismo, alla violenza di genere.

In virtù di un altro protocollo, siglato con il Comune di Catania, con l'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni del Ministero di Giustizia e con il locale Teatro Stabile, si è anche dato avvio ad alcuni laboratori teatrali.

I laboratori teatrali, che hanno visto la partecipazione integrata di studenti delle scuole cittadine e di ragazzi dell'area penale minorile, hanno consentito a tanti giovani di vivere appieno il mondo del teatro a contatto con testi, attori veri, maestranze e con l'emozione della recitazione davanti a un pubblico.

Il successo dell'iniziativa, finanziata anche dal Comune di Catania, ha indotto tutti i soggetti aderenti ad avviare ulteriori interlocuzioni finalizzate all'istituzione a Catania di una stabile scuola di teatro sociale.

E ancora, in data 27 ottobre 2022 era stato firmato, con l'intervento delle Autorità giudiziarie e amministrative della città metropolitana di Catania e il nulla osta del Ministero dell'Interno, il protocollo prefettizio istitutivo delle Equipages Multidisciplinari Integrate ad alta specializzazione (E.M.I.), ossia di un gruppo di specialisti della A.S.P. e del Servizio sociale operanti in sinergia, secondo una metodologia condivisa e al servizio esclusivo delle Autorità giudiziarie della città metropolitana di Catania.

Ebbene, nell'aprile del 2024 tale iniziativa è stata replicata, sotto l'egida della prefettura di Ragusa, nel territorio del consorzio comunale di Ragusa e sono state avviate interlocuzioni con la prefettura di Siracusa per un'analoga iniziativa nel territorio di competenza.

Inoltre, se in data 21 aprile 2022 gli Uffici giudiziari minorili avevano siglato, con l'organizzazione internazionale "Save the Children", un protocollo volto a migliorare, in sinergia con gli enti locali, l'attività di assistenza dei minori stranieri non accompagnati e dei minori in condizione di povertà educativa, tale protocollo è stato rinnovato nell'anno 2024 e ha consentito agli Uffici giudiziari minorili di avvalersi, a titolo gratuito e con rilevante risparmio per le casse erariali, di mediatori culturali e linguistici per l'audizione di migliaia di minorenni stranieri non accompagnati.

Nel periodo in esame l'opera degli Uffici minorili catanesi è ancor più proseguita, con approdi davvero importanti.

Le attività del Tribunale per i minorenni di Catania e degli Osservatori prefettizi hanno infatti ispirato la Commissione regionale antimafia, che sulla delicata tematica ha concluso un'inchiesta molto significativa e allarmante, nella piena consapevolezza che un'adeguata strategia di contrasto deve guardare il fenomeno nella sua genesi, ovvero con attenzione alla questione minorile.

Parimenti, il disegno di legge regionale n.485 del 16 maggio 2023, intitolato “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della criminalità organizzata, adozione del protocollo d’intesa Liberi di scegliere” e in corso di esame, si muove nella stessa direzione, in quanto tale iniziativa recepisce l’esperienza catanese delle E.M.I., assunta come best practice da estendere all’intero territorio regionale.

In linea con gli obiettivi sopra indicati, in data 8 aprile 2024 è stato sottoscritto con la Corte di appello, la Prefettura di Catania, l’U.S.S.M. di Catania, l’I.P.M. di Catania, l’Ufficio scolastico Regionale e il quotidiano “La Sicilia” un altro protocollo per l’attuazione di “percorsi promozione culturale e cittadinanza attiva”, in favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria minorile di Catania e affidati all’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni del Ministero della Giustizia, oltre che -più in generale- degli studenti delle scuole catanesi.

Si tratta di un’altra innovativa iniziativa che ha già consentito e, in prospettiva, consentirà a tanti minorenni di sviluppare adeguate sensibilità in ordine a rilevanti temi sociali e culturali, avviando, con l’ausilio di giornalisti professionisti, percorsi di lettura critica e scrittura.

La Direzione del giornale, inoltre, si è impegnata a dare voce alle riflessioni dei giovani coinvolti riservando adeguati spazi sul quotidiano e l’esordio di tale iniziativa è coinciso con l’anniversario della strage di Capaci, occasione nella quale il quotidiano “La Sicilia” ha pubblicato diverse riflessioni dei giovani “giornalisti”.

\*\*\*\*\*

Come già segnalato negli anni precedenti, la presenza diffusa dei fenomeni di criminalità organizzata nel distretto giudiziario produce da decenni la violazione sistematica dei diritti elementari dei minorenni e rappresenta una pesantissima ipoteca per il futuro del territorio.

La cessione di sostanze stupefacenti in alcuni quartieri di Catania (Librino, S. Giovanni Galermo, S. Cristoforo, Picanello) e di Siracusa (Mazzaroni) è divenuta la principale attività “lavorativa” e fonte di sostentamento per molte “famiglie”, che non si fanno scrupoli di coinvolgere i minorenni come pusher o vedette.

Viene così segnalato che in numerose occasioni sono stati tratti in arresto giovanissimi che, invece di trovarsi in classe a frequentare la scuola dell'obbligo, espletavano il "turno di lavoro", dotati di ricetrasmittenti, sostanze stupefacenti di varia tipologia, somme di denaro, agende dove segnare gli importi e i clienti.

Nella maggior parte di queste situazioni modesti sono stati i quantitativi di sostanze stupefacenti rinvenuti e sequestrati, in linea con una deliberata strategia criminale, ossia quella di utilizzare giovanissimi e dotarli di piccole dosi da spacciare (comunque secondo un ritmo e rifornimento costante) in modo da limitare il danno in caso di arresto, nella consapevolezza del minore rigore che l'ordinamento giuridico prevede a tutela del minorenni implicato.

Parimenti, il coinvolgimento di giovanissimi nelle corse clandestine di cavalli o in reati contro il patrimonio o la persona, fenomeni spesso gestiti dalla criminalità organizzata, rappresenta altro segno distintivo delle dinamiche criminali del territorio.

Anche nel periodo in esame sono stati trattati procedimenti per fatti di notevole allarme sociale, che in contesti territoriali diversi non appartengono alla realtà tipica dei soggetti minorenni, dato questo che va valutato in collegamento con la peculiarità della criminalità minorile del distretto, che costituisce frequentemente un naturale complemento della criminalità organizzata presente sul territorio.

Nel dettaglio, si sono verificate vicende che hanno destato notevole allarme sociale per la gravità dei reati, ossia tentati omicidi, associazioni per delinquere di stampo mafioso o finalizzate allo spaccio di sostanze stupefacenti, estorsioni aggravate, violenze sessuali, anche di gruppo, e numerosi sono stati, secondo una tendenza purtroppo costante, i reati riconducibili al fenomeno dello spaccio di stupefacenti o di c.d. bullismo (come quelli per lesioni aggravate, alcuni dei quali eclatanti per le modalità esecutive), sintomatici dell'introiezione di una cultura deteriore.

Alcuni di questi episodi hanno avuto risonanza nazionale per la gravità delle vicende, commesse peraltro in pieno centro cittadino, come l'episodio della violenza sessuale di gruppo perpetrata da alcuni giovani stranieri ai danni di una minorenne nel giardino pubblico della città di Catania o l'estorsione al proprietario di una nota discoteca cittadina consumata, con metodo mafioso e brandendo un'arma da sparo, da un giovane appena quindicenne.

Per completezza, vanno evidenziati aspetti e riflessi che spesso sono riconducibili a una (sub)cultura deteriora e alla contaminazione di interi settori del tessuto sociale, soprattutto in determinati quartieri delle città di Catania e Siracusa, da parte delle agguerrite organizzazioni criminali operanti nel distretto.

Espressione sintomatica di tale cultura sono alcuni episodi che hanno visto il coinvolgimento di giovanissimi in reati di resistenza a pubblico ufficiale o indotti dalla fascinazione per i miti criminali, esaltati sui canali social o da cantanti c.d. neomelodici.

Non sembra superfluo poi segnalare, a riprova ulteriore del contesto di particolare difficoltà in cui opera il Tribunale per i minorenni di Catania, che nell'ultimo periodo il locale Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico ha adottato misure a tutela di diversi magistrati dell'ufficio.

\*\*\*\*\*

Per un bambino crescere in contesti di mafia vuol dire assorbire la negatività della dimensione (dis)valoriale sostenuta dalla sua 'famiglia', con inevitabile condizionamento delle scelte future.

È questa lettura che ha portato il Tribunale per i minorenni di Catania a maturare l'idea che occorra censurare i modelli (dis)educativi mafiosi, al pari di quanto si fa con adeguati interventi nei confronti di genitori violenti o maltrattanti.

Lo scopo è quello di interrompere la spirale perversa che alimenta l'impiego del più prezioso capitale umano, rappresentato dai bambini e dai ragazzi, nella conduzione delle attività criminali e per la riproduzione nel tempo del potere mafioso.

Lo strumento normativo è costituito, oltre che dai tradizionali interventi di carattere penale, dai provvedimenti *de potestate* con i quali si dispone la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale di coloro che appartengono ad organizzazioni malavitose di stampo mafioso allorquando si riscontrino condotte educative integranti un concreto pregiudizio all'integrità psico-fisica dei minori. Ciò si verifica nei casi di indottrinamento e di emulazione delle condotte criminali genitoriali, ovvero di un vero e proprio coinvolgimento dei ragazzi negli affari illeciti da parte degli adulti di riferimento.

Nel periodo in esame sono stati quindi adottati delicatissimi provvedimenti a tutela, con l'obiettivo di fornire agli sfortunati ragazzi coinvolti gli strumenti culturali per renderli liberi di scegliere il loro destino e affrancarsi dalle orme criminali.

Tali interventi, eseguiti con l'ausilio dei Servizi Sociali territoriali, della Questura di Catania o dei Comandi provinciali dei Carabinieri di Catania e Siracusa, hanno comportato l'allontanamento temporaneo dei minorenni dal contesto locale e il loro inserimento in strutture comunitarie, case-famiglia o famiglie di volontari, con l'obiettivo di fornire loro gli strumenti culturali per renderli liberi di scegliere il loro futuro.

In talune situazioni si è anche avuta la collaborazione dei genitori, alcuni dei quali detenuti in regime penitenziario di cui all'art.41 bis dell'Ordinamento penitenziario o agli arresti domiciliari.

Diverse madri, inoltre, consapevoli del ruolo giocato nell'indottrinamento mafioso dei propri figli, hanno deciso di sottrarsi a tale compito cercando di spezzare la catena perversa, chiedendo aiuto alla giustizia minorile per amore dei figli, nella speranza di sottrarli a un destino al quale credevano di non avere possibilità di opporsi.

Molte di queste donne, provate dalla sofferenza, dai lutti e da lunghe carcerazioni loro o dei loro stretti congiunti, hanno maturato la volontà di rompere con la cultura mafiosa, con l'obiettivo precipuo di assicurare una concreta alternativa di vita ai loro figli, ma il più delle volte non sono state in grado di fornire apporti di collaborazione o testimonianza di rilevanza tale da legittimare il loro inserimento nelle speciali misure/programmi di protezione, per cui, in tali casi, le donne/madri restavano senza alcuna forma di tutela, non essendovi nell'attuale impianto normativo riferimenti idonei a giustificare interventi di protezione, sostegno economico, sociale, psicologico e culturale.

Per ovviare alla lacuna normativa e al grave vuoto di tutela il Protocollo "Liberi di Scegliere", siglato a Reggio Calabria il 1° luglio 2017, poi rinnovato ed integrato il 5 novembre 2019 e il 31 luglio 2020, con la partecipazione del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Interno, del Ministero per la Famiglia e le Pari Opportunità, del Ministero dell'Istruzione e del Merito, del Ministero dell'Università e della Ricerca, della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, dell'Associazione Libera e della Conferenza Episcopale Italiana, ha apportato innovative strategie nella

prevenzione del fenomeno mafioso assicurando, nell'assenza di un'adeguata previsione legislativa, una rete di tutela ai minorenni destinatari di provvedimenti giudiziari e alle loro madri che, pur non potendo essere ammesse alle speciali misure di protezione, avevano deciso di allontanarsi dal contesto ambientale e familiare di provenienza per assicurare concrete alternative di vita ai loro figli.

Tale strumento operativo è stato pienamente attuato nel distretto giudiziario di Catania nell'ultimo triennio, avvalendosi di una clausola che ne consentiva l'applicazione anche agli uffici giudiziari che non avevano sottoscritto il protocollo.

In data 26 marzo 2024, in Roma, il protocollo "Liberi di Scegliere" è stato rinnovato, con la partecipazione del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Interno, del Ministero per la Famiglia, Natalità e Pari Opportunità, del Ministero dell'Istruzione e del Merito, del Ministero dell'Università e della Ricerca, della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, della Conferenza Episcopale Italiana, degli Uffici Giudiziari minorili, delle Direzioni Distrettuali Antimafia e delle Corti di appello dei distretti di Catania, Napoli, Palermo e Reggio Calabria, oltre che dell'associazione Libera e di altre realtà del terzo settore.

Si tratta di un'iniziativa che ha riscosso enorme interesse nazionale e internazionale e che è, allo stato, oggetto di un approfondimento da parte della Commissione parlamentare antimafia, che ha istituito un comitato parlamentare finalizzato alla predisposizione di un disegno di legge.

Va aggiunto che nel distretto giudiziario di Catania otto donne (di cui tre nel periodo in esame) appartenenti a organizzazioni criminali di vertice hanno deciso di aderire ai percorsi del progetto "Liberi di Scegliere" e hanno scelto di essere aiutate ad andare via dalla Sicilia con i figli minorenni, proprio per sottrarli un destino ineluttabile.

Una di loro ha addirittura deciso di accettare il programma di protezione e, pertanto, è stata sottoposta alle speciali misure tutorie previste dalla legge n.82 del 1991 sui collaboratori di giustizia.

L'indirizzo giurisprudenziale ha pure indotto un importante boss catanese, figura apicale di una delle storiche famiglie mafiose del territorio, a collaborare con la giustizia proprio per tutelare i nipoti minorenni.

L'amplificazione mediatica del progetto Liberi di Scegliere ha, infine, spinto altro detenuto catanese, figura apicale della locale criminalità organizzata, a riconoscerne pubblicamente la valenza educativa.

\*\*\*\*\*

Gli interventi anticipati a tutela dei minori nei contesti di criminalità organizzata sono stati possibili grazie ai circuiti comunicativi attivati con la locale Direzione distrettuale antimafia.

Tale virtuosa prassi, che ricalca analoga iniziativa assunta a Reggio Calabria, ha ricevuto consacrazione normativa col già richiamato decreto c.d. Caivano (rectius, d.l. 15 settembre 2023 n.123, convertito con legge n.159 del 2023), che, all'art.7, intitolato misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale, ha previsto che *“quando durante le indagini relative ai reati di cui agli articoli 416 bis del codice penale e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minorenne, il pubblico ministero ne informa il Procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'art. 336 del codice civile”*.

Proprio al fine di concordare “modalità operative, di coordinamento e comunicazione ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 15 settembre 2023, n.123, convertito nella legge 13 novembre 2023, n.159, per la tutela di minori appartenenti a famiglie insite a contesti di criminalità organizzata o a nuclei familiari sottoposti a speciali misure di protezione nonché linee guida per il Progetto Liberi di Scegliere”, in data 22 maggio 2024, presso il Palazzo di Giustizia di Catania, è stato sottoscritto un protocollo tra tutti gli uffici giudiziari requirenti e giudicanti del distretto di Corte di appello di Catania, con la partecipazione del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

Al momento tale protocollo rappresenta un *unicum* a livello nazionale.

Si tratta di un accordo che prevede delicate linee operative finalizzate a bilanciare adeguatamente le esigenze di segretezza dell'indagine penale e quelle, altrettanto importanti, di tutela anticipata del minore nei casi di esposizione a pregiudizio nei contesti di criminalità organizzata.

### **Tribunale per i minorenni-settore civile**

Costante è l'impegno richiesto nel settore civile, ove in alcune materie si registra un'impegnativa domanda di giustizia espressa sia dal pubblico ministero minorile che dalle parti private, a tutela delle persone di età minore in situazione di pregiudizio o di abbandono.

Più in particolare, la crisi economica seguita al periodo pandemico ha acuito i conflitti familiari, la discriminazione tra le fasce sociali e le condizioni di marginalità, generando nuove povertà e fasce di devianza o disagio, che sovente si accompagnano all'uso di sostanze stupefacenti o alcoliche.

Riprova palmare di quanto segnalato è la circostanza che in diversi casi gli Uffici minorili sono intervenuti a tutela di neonati lasciati in ospedale dalle madri.

Come nell'anno precedente, si è registrato un preoccupante livello di conflittualità e violenza familiare, frequentemente legato ad una condizione di perdita di valori o ad una cultura deteriore che pretende la donna in condizione di subalternità e sfocia spesso in violenza di genere o sui minori, talvolta inconsapevoli strumenti di ritorsione o vittime di violenza assistita.

Il Tribunale per i minorenni è intervenuto d'urgenza in parecchie situazioni che hanno visto il coinvolgimento di minori quali vittime dirette ed assistite della violenza o dei maltrattamenti intrafamiliari.

Nella maggior parte dei casi il coordinamento tra le Autorità giudiziarie del distretto per i casi di c.d. codice rosso ha consentito di intervenire tempestivamente a tutela dei minori e in un numero considerevole di casi le condotte maltrattanti dei genitori sono emerse dalle segnalazioni di dispersione o abbandono scolastico, che sono diventate la spia del malessere personale e familiare.

La complessità dei procedimenti trattati dal Tribunale per i minorenni di Catania procede di pari passo ai grandi cambiamenti della società, ormai multietnica, e risente pure delle crisi internazionali di alcuni paesi del Nord Africa e del Medio Oriente.

A tal proposito, deve segnalarsi che nel periodo convenzionale è stato costante, anche se ridotto rispetto al periodo precedente, il fenomeno degli sbarchi di clandestini, con migliaia di profughi sbarcati sulle coste orientali della Sicilia, tra cui moltissimi minori non accompagnati in condizione di evidente deprivazione e senza riferimenti familiari.

Nel periodo in considerazione il Tribunale per i minorenni è intervenuto anche a tutela di centinaia di minorenni ucraini non accompagnati, ossia privi dei genitori, spesso rimasti in patria perché arruolati, che hanno raggiunto il territorio siciliano per sfuggire all'emergenza bellica. Sono stati adottati centinaia interventi di tutela, con la nomina di un tutore e la predisposizione di adeguate misure di accoglienza, con l'ausilio delle Prefetture e dei Servizi sociali degli enti locali.

In tutti i casi si è proceduto all'ascolto dei minorenni per comprenderne i bisogni e la storia personale e tale emergenza, sommatasi a quella derivata dai costanti flussi migratori dal Nord Africa e dal Medio Oriente, ha messo a dura prova la struttura organica di quell'Ufficio.

Tuttavia, la costituzione di un apposito gruppo di lavoro di giudici onorari, coordinato da un giudice togato, e la specializzazione acquisita nell'ascolto dei minori stranieri non accompagnati hanno consentito di assicurare tempestive tutele a migliaia di giovani in condizione di enorme difficoltà. Inoltre, lo stretto coordinamento con la Procura della Repubblica di Catania, Direzione Distrettuale Antimafia, ha consentito di avviare un sinergico scambio di informazioni utile a garantire tutele adeguate a minori o giovani donne straniere vittime di tratta o di organizzazioni transnazionali prive di scrupolo.

A tal proposito, gli uffici giudiziari minorili hanno siglato un accordo di partenariato con la Cooperativa Sociale Proxima Ente Anti Tratta, con l'intento di consolidare una proficua collaborazione nell'organizzazione delle azioni di supporto e assistenza ai minorenni vittima di tratta e grave sfruttamento.

Rispetto a una pendenza iniziale di 5.461 procedimenti sono sopravvenuti 2.987 procedimenti e ne sono stati definiti 3.437, con una pendenza finale di 5.011.

Più specificamente, in materia di responsabilità genitoriale, a fronte di una pendenza iniziale di 1.437 procedimenti, sono sopravvenuti 388 procedimenti e ne sono stati definiti 575, con una pendenza finale di 1.250 procedimenti.

In materia di diritto all'unità familiare previsto dall'art.31 del T.U. sull'immigrazione, rispetto a una pendenza iniziale di 628 procedimenti ne sono sopravvenuti 563 e ne sono stati definiti 628, con una pendenza finale di 563.

In materia di procedimenti per dichiarazione di adottabilità, a fronte di una pendenza di 401 procedimenti, sono sopravvenuti 86 procedimenti, ne sono stati definiti 7 e ne risultano pendenti 480 a fine periodo.

Nella materia della tutela dei minori stranieri non accompagnati, rispetto a una pendenza iniziale di 1.741 procedimenti, ne sono sopravvenuti 1.259, ne sono stati definiti 1.852 e ne restano pendenti 1.148.

\*\*\*\*\*

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni ha poi fatto presente che le novità legislative entrate in vigore nel periodo in esame (c.d. riforma Cartabia) hanno severamente impegnato l'Ufficio nei processi di adattamento, in quanto il nuovo rito civile prevede una tempistica stringente e la celebrazione di numerose udienze prima di giungere alla definizione del procedimento, con conseguente moltiplicazione delle attività processuali e tempi serrati che hanno comportato un notevole impegno per l'esigua componente togata, peraltro impegnata in un contesto promiscuo di giurisdizione.

Inoltre, il 30 giugno 2023 è entrato in vigore il processo civile telematico anche nel settore minorile.

In previsione dell'istituzione del Tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie e con l'introdotta unificazione dei riti processuali, tale innovazione scongiura il rischio di determinare una disomogenea attività processuale tra uffici diversi (tribunale per i minorenni e tribunale ordinario) che si occupano della stessa materia e che, in prospettiva, apparterranno allo stesso organo (sezione distrettuale e sezioni circondariali dell'istituendo Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie).

Il Presidente del Tribunale per i minorenni ha però segnalato che il passaggio dal vecchio al nuovo sistema è avvenuto senza la necessaria gradualità e senza il preventivo adattamento agli istituti propri del diritto minorile.

La transizione non è stata inoltre supportata da adeguati momenti formativi, al netto di alcuni incontri telematici svoltisi nel mese di giugno 2023 a cura dei competenti uffici ministeriali.

Al momento, l'inadeguata formazione del personale di magistratura e amministrativo, in uno all'incompleta migrazione dei procedimenti da un registro informatico (Sigma) all'altro (Sicid), ha determinato un lieve ritardo nella gestione di alcuni procedimenti e del nuovo sistema informatico, con correlata difficoltà nell'elaborazione dei dati statistici.

Per ovviare a tale situazione sono stati sollecitati e svolti corsi decentrati della Scuola Superiore della Magistratura per la formazione dei giudici, togati e onorari, e del personale amministrativo.

Inoltre, previo accordo con la Presidenza della Corte di appello e con quella del Tribunale di Catania, due funzionari esperti del Tribunale ordinario sono stati temporaneamente applicati per interventi di supporto e di autoformazione sul registro informatico Sicid.

### **Tribunale per i minorenni-settore penale**

La devianza minorile nel distretto è prevalentemente connessa a situazioni di svantaggio socio-economico, alla disgregazione dei nuclei familiari e all'arretratezza di determinate aree, in cui le agguerrite organizzazioni criminali esercitano un vero e proprio predominio culturale.

Come nell'anno precedente, sono stati definiti o comunque trattati procedimenti e processi per gravi delitti, spesso costituenti duplicazione -per la presenza anche di indagati/imputati maggiorenni- di analoghe vicende trattate dai tribunali ordinari del distretto.

Nel periodo in esame si è registrato un *trend* preoccupante di reati predatori, contro il patrimonio o legati allo spaccio di sostanze stupefacenti commessi da minorenni, talvolta non imputabili in quanto infraquattordicenni, utilizzati dalle storiche organizzazioni criminali del territorio come *pusher* o vedette delle piazze di spaccio catanesi.

Molti dei reati in questione sono espressione di impulsività legate al consumo di sostanze alcoliche o stupefacenti nonché di disturbi psichiatrici.

Sono stati commessi reati che hanno suscitato enorme clamore anche per le modalità cruente e la futilità dei motivi a delinquere: si tratta di vicende maturate in un contesto degradato e condizionato da subcultura criminale, che ha sostanzialmente un grave fattore turbativo per la crescita dei giovani autori del reato.

Come già accennato, si sono verificati episodi di violenza sessuale, anche di gruppo, che hanno avuto enorme clamore mediatico, prontamente trattati dagli Uffici giudiziari minorili.

Analogamente, nonostante i ristretti termini di durata massima delle misure cautelari, sono stati tempestivamente definiti procedimenti e processi a carico di minorenni coinvolti in vicende estorsive o per altri reati maturati in contesti di criminalità organizzata.

Il Presidente del Tribunale per i minorenni ha ancora segnalato che un certo numero di procedimenti penali sono stati definiti con l'applicazione dell'istituto della sospensione del processo e messa alla prova di cui all'art.28 del d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, che ha consentito ai giovani coinvolti di sperimentare significative esperienze e che, in linea più generale, detto istituto, utilizzato in modo accorto e severo, si è rivelato nella sua concreta applicazione una straordinaria opportunità, soprattutto per i minori imputati ai quali fino a quel momento non era stata offerta alcuna prospettiva virtuosa, per sperimentare alternative culturali nella direzione di un reale distacco dai percorsi delittuosi intrapresi.

Nel settore penale, viene pure rappresentato che gli Uffici giudiziari minorili, in collaborazione con l'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni dell'Amministrazione della Giustizia, hanno siglato importanti protocolli operativi con l'obiettivo di potenziare i percorsi rieducativi e di inclusione sociale dei minorenni entrati nel circuito penale.

Alla data del 1° luglio 2023 risultavano pendenti complessivi 914 procedimenti penali, nel corso dell'anno in esame ne sono sopravvenuti 2.709 e ne sono stati definiti 2.936, con una pendenza di 687 procedimenti al 30 giugno 2024.

Più specificamente, quanto ai procedimenti davanti al giudice dell'udienza preliminare, si segnala che al 1° luglio 2023 quelli pendenti erano 444 e che nel periodo in esame ne sono stati definiti 458, a fronte dei 432 sopravvenuti, con una pendenza finale di 418.

Numerosi procedimenti tuttora pendenti innanzi a quel giudice riguardano, in particolare, i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso (1), omicidio (6), violenza sessuale (11), rapina (10), furto (56), rissa (13), ricettazione (34) e spaccio di stupefacenti (79) e atti persecutori (10).

Quanto a quelli innanzi al giudice per le indagini preliminari, in data 1° luglio 2023 risultavano pendenti 52 procedimenti; nel periodo in esame sono sopravvenuti 660 procedimenti e ne sono stati definiti 640, con pendenza finale di 72.

Al 1° luglio 2023 erano pendenti in fase dibattimentale 191 processi, 116 processi sono sopravvenuti nel periodo in esame e 122 sono stati definiti nello stesso periodo, con pendenza finale di 185 processi.

I procedimenti ancora pendenti innanzi al collegio dibattimentale riguardano, in particolare, i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso (1), immigrazione clandestina (1), violenza sessuale (5), rapina (10), furto (28), rissa (13), ricettazione (12) e spaccio di stupefacenti (29).

### **Tribunale per i minorenni-settore della sorveglianza**

I dati statistici relativi alle funzioni del tribunale di sorveglianza attestano una pendenza iniziale di 47 procedimenti, con una sopravvenienza di 191 procedimenti e 206 definizioni, per una pendenza finale di 32 procedimenti; quanto all'attività del magistrato di sorveglianza i dati indicano una pendenza iniziale di 52 procedimenti, con una sopravvenienza di 728 procedimenti e 711 definizioni, per una pendenza finale di 69 procedimenti.

Viene confermato l'aumento di giovani riscontrati, ai controlli effettuati al momento dell'ingresso in I.P.M., positivi all'uso di droghe (cannabis, cocaina e metadone) e di giovani con disagi psichici; in entrambi i casi sarebbero necessari migliori interventi specialistici da programmare ed attuare all'interno di comunità idonee o, in caso di disabilità psichiatrica, all'interno di comunità terapeutiche, la cui individuazione è di competenza dell'A.S.P..

Il passaggio di competenza della sanità penitenziaria all'A.S.P. è risultato sicuramente positivo, riuscendo a garantire adeguato sostegno psicologico integrato con l'intervento dell'Unità di Neuropsichiatria infantile, ma andrebbe potenziato in considerazione del crescente numero di detenuti che presentano rilevanti fragilità psicologiche.

Si è inoltre assicurato, per alcuni detenuti con un vissuto particolarmente problematico e dopo l'iniziale presa in carico nell'istituto, l'avvio di un percorso di psicoterapia presso il Centro Adolescenti dell'A.S.P. di Catania, percorso che ha anche favorito l'inizio di una seria rivisitazione critica delle condotte illecite.

È sempre garantito l'intervento del mediatore culturale per il lavoro con i numerosi giovani di lingua e cultura araba, anche ai fini della loro integrazione con gli altri ristretti di nazionalità italiana.

All'interno di entrambi gli istituti sono sempre assicurate, come già segnalato negli anni precedenti, numerose attività trattamentali (scuola, attività di formazione e lavoro, attività sportive, attività a carattere culturale e socializzante).

\*\*\*\*\*

Il Presidente del Tribunale per i minorenni ha pure riferito che nel periodo in esame hanno fatto ingresso nei due Istituti penali Minorili (I.P.M.) di Catania-Bicocca e di Acireale complessivamente 187 giovani (di cui 88 stranieri).

Le maggiori criticità hanno riguardato la presenza di minori stranieri non accompagnati allontanati da altri istituti, prevalentemente per ragioni di sicurezza. Si tratta di detenuti portatori di esigenze evolutive complesse, da ricollegare alla loro condizione di particolare vulnerabilità legata a vissuti traumatici connessi al viaggio intrapreso per giungere in Italia, con riscontrato abuso di sostanze stupefacenti e farmaci.

Gli eventi critici del periodo si sono concretizzati nel rinvenimento di sostanza stupefacente e di microtelefoni in camera detentiva e nel cortile, in tre tentativi d'impiccamento e altri atti di autolesionismo, nell'incendio di una camera detentiva e in un'aggressione a personale della Polizia Penitenziaria.

### **La Procura della Repubblica per i minorenni**

Dopo avere condiviso con il locale Tribunale per i Minorenni il quadro generale di riferimento della condizione minorile nel distretto, il contesto socio-economico e criminale del territorio e le logiche e gli strumenti d'intervento per fronteggiare i già descritti fenomeni di disagio e devianza giovanile, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni ha riferito sulla riduzione degli sbarchi nel territorio di competenza, con conseguente diminuzione del numero delle iscrizioni per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, e sulla prosecuzione dell'impegno nella gestione dei minori ucraini, giunti sul territorio nazionale in fuga dal conflitto bellico e privi di figure genitoriali.

Sotto quest'ultimo profilo è stata specificamente rappresentata l'evoluzione delle questioni giuridiche correlate alla tutela dei minori privi di riferimenti parentali ma con tutore internazionale nominato dall'Autorità consolare; sul punto vi è stato un successivo riconoscimento del valore giuridico di tale figura, anche in esito ad alcune pronunzie di legittimità del maggio 2023 che hanno interessato le procedure di tutela avviate innanzi al Tribunale per i minorenni, con conseguente rientro in sicurezza dei minori e particolari esigenze di protezione in favore di taluni minori per la presenza di peculiari condizioni di pregiudizio; in merito la Procura della Repubblica per i minorenni ha mantenuto costanti raccordi con la Prefettura di Catania, con l'Autorità centrale del Ministero, con altre e diverse Autorità giudiziarie (Procura ordinaria della Repubblica e Giudice tutelare); ad oggi la quasi totalità delle procedure è stata definita col rientro dei minori ucraini nel territorio di provenienza, accompagnati dal tutore internazionale.

Quanto ai dati statistici dell'Ufficio, il Procuratore della Repubblica ha segnalato che nel periodo di riferimento si è registrata una lieve flessione del numero delle iscrizioni, sia nel settore penale che in quello civile.

Nel settore penale sono stati iscritti 1156 nuovi procedimenti a carico di noti, rispetto ai 2.743 procedimenti dell'anno precedente.

Sono invece aumentati i procedimenti iscritti a Mod.45 (c.d. atti non costituenti notizia di reato), passati da 533 a 805, e i procedimenti contro ignoti, da 153 a 224.

Risultano diminuite le iscrizioni per gravi reati contro la persona (tentato omicidio) e non si sono registrati omicidi commessi da soggetti minorenni.

A fronte della diminuzione delle segnalazioni di reati in violazione della disciplina degli stupefacenti, anche in forma associata, sono aumentati i reati di lesioni personali, anche per futili motivi, i reati a sfondo sessuale, i reati per atti persecutori, i reati contro il patrimonio e le rapine.

I furti vengono in genere perpetrati in concorso anche con soggetti maggiorenni, che sfruttano l'impulsività dei giovanissimi, con una maggiore percezione dell'aggressività della condotta da parte delle vittime.

Permane, dunque, la ricorrenza di agiti violenti da parte di soggetti giovanissimi e in età adolescenziale che manifestano aggressività rivolta sia verso i pari età che verso soggetti adulti, anche in ambito familiare. A fronte della dilagante diffusione del consumo di sostanze stupefacenti e sviluppo di

dipendenze, con la necessità di reperire denaro per l'approvvigionamento della sostanza, i giovani incorrono in reati predatori, con il coinvolgimento in ambienti a rischio e l'aumento di furti e rapine.

Risultano aumentate le iscrizioni per reati di violenza sessuale, anche nelle forme della violenza di gruppo.

Nell'ambito dei procedimenti trattati, particolare rilievo hanno assunto il coinvolgimento di un minorenni nel sequestro di persona a scopo di estorsione, commesso tra le province di Ragusa e Siracusa e collegato alla gestione di traffici illeciti riguardanti l'acquisto di partite di sostanze stupefacenti, in concorso con adulti, con sottoposizione del minore alla misura cautelare in I.P.M.; tre procedimenti, gestiti in coordinamento con l'Autorità giudiziaria distrettuale, riguardanti la partecipazione di soggetti minorenni ad organizzazioni criminali dedite al traffico di sostanze stupefacenti operanti sul territorio catanese, con applicazione di misura cautelare in carcere nei confronti dei minori; altro procedimento nei confronti di un minorenni, figlio di soggetto di spicco della criminalità organizzata catanese detenuto in regime di regime di art.41 bis ord.pen., che, già recidivo e sottraendosi al regime cautelare per un reato comune commesso in territorio di altro distretto, rientrava sul territorio di appartenenza con l'aiuto di appartenenti all'organizzazione criminale mafiosa, e qui realizzava condotte criminali estorsive, aggravate dal metodo mafioso, in danno di un esercente una attività imprenditoriale, con applicazione di misura cautelare e condanna detentiva in primo grado.

Si è pure proceduto per la vicenda, oggetto di particolare clamore mediatico, verificatasi all'inizio del 2024, all'interno della Villa Bellini e che ha visto la commissione di una violenza sessuale di gruppo tra soggetti minorenni e maggiorenni, stranieri irregolari sul territorio, ai danni di una giovanissima vittima, infra-quattordicenne, e contestuale violenza privata ai danni di altro minore presente, con sottoposizione a provvedimenti di fermo, conseguente misura cautelare e giudizio in corso.

Nel periodo d'interesse sono state emesse 62 misure cautelari, su corrispondenti richieste dell'Ufficio del P.M. (erano state 65 nell'anno precedente); si è in particolare trattato di 26 ordinanze custodiali in Istituto penale minorile, 32 collocamenti in comunità, 4 ordinanze di applicazione della misura di permanenza in casa.

L'esercizio dell'azione penale si è articolato in 432 richieste di rinvio di giudizio; 104 di tali procedimenti risultano sospesi in udienza preliminare per ammissione ad un percorso di messa alla prova e undici procedimenti sono stati sospesi in fase dibattimentale.

Sono state anche avviate le nuove forme d'intervento educativo previste dall'art.27 bis del d.P.R. n.448 del 1988, introdotto dalla legge n.159 del 2023, con conseguente anticipazione dell'intervento conoscitivo e di supporto da parte dei Servizi minorili impegnati nella redazione di un programma educativo in favore del minore che intenda accedere a tale proposta di definizione anticipata del procedimento.

Durante il periodo in esame sono stati iscritti, nel settore civile, 4.579 procedimenti (a fronte dei 7.872 dell'anno precedente) e, nell'ambito di questi, l'Ufficio ha presentato al Tribunale per i minorenni 1.768 ricorsi, di cui 325 ai sensi degli artt.330 e 333 c.c., 56 ricorsi ai sensi della legge 4 maggio 1984, n.184 sulla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, 65 ricorsi ai sensi dell'art.25 del r.d. n.1404 del 1934, quattro ricorsi per sottrazione internazionale di minori, 1.314 richieste ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n.142 del 2015, in materia di misure di protezione dei "minori stranieri non accompagnati", un ricorso a tutela di vittime di tratta.

Gli sbarchi registrati nell'anno in esame sono stati 189 (a fronte dei 278 eventi dell'anno precedente), con 2.093 iscrizioni civili nell'interesse dei minori stranieri non accompagnati; questi ultimi sono transitati sul territorio del distretto in numero di 4.259 (rispetto ai 4.881 dell'anno precedente); tra loro è emersa una vittima di tratta, tutelata con l'inserimento nel circuito di protezione dedicata.

Su ricorso dell'Ufficio di procura sono attualmente in corso innanzi al Tribunale per i minorenni nove procedimenti civili *de responsabilitate* su altrettanti nuclei familiari di caratura criminale organizzata, a tutela di venti minori sottratti a contesti criminali mafiosi, collocati in luogo sicuro e distante dal territorio di appartenenza; in un procedimento ablativo della responsabilità genitoriale vi è stato il successivo avvio di collaborazione di giustizia da parte di una madre, con successivo suo ricongiungimento alla prole in località segreta; a questi si aggiungono tre procedimenti avviati dalla Procura nel periodo di riferimento, a tutela di quattro minori; in uno di

essi la genitrice ha condiviso il progetto educativo in tutela del figlio minore, seguendolo in una struttura di accoglienza distante dal territorio e avviando un percorso di recupero delle competenze genitoriali, con risultati estremamente positivi.

Tali procedimenti sono stati avviati ricorrendo al noto protocollo “Liberi di scegliere”, dedicato proprio alla tutela di minori appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata.

Infine, la Procura minorile ha continuato a rivolgere particolare attenzione al coinvolgimento dei minori nel fenomeno della violenza “di genere”; in aumento sono i casi nei quali i familiari lamentano comportamenti maltrattanti da parte di figli prossimi alla maggiore età che realizzano condotte anche di grave violenza in contesto familiare, anche reiterate e spesso caratterizzate da richieste estorsive per il reperimento di stupefacenti; anche tra minorenni legati da relazioni sentimentali si assiste alla replica di modelli di violenza di genere, con necessità di intervento penale e civile nell’interesse di autore e vittima minori di età.

Il dato statistico delle iscrizioni al settore civile delle notizie in pregiudizio dei minori parti offese nei reati di violenza domestica e di genere è stato di 577 procedimenti, di cui 465 per violenza assistita e 112 per maltrattamenti in famiglia.

Il fenomeno è in aumento e l’Ufficio di procura è intervenuto con iniziative *de responsabilitate* che prevedono supporti di tipo terapeutico e psicologico per le parti coinvolte.

In tale settore si è rivelato estremamente efficace l’intervento delle Equipe Multidisciplinari Integrate (E.M.I.), che operano sul territorio in forza del protocollo sottoscritto nel 2022.

## **LA CORTE DI APPELLO-SEZIONE MINORI**

### **Il carico di lavoro: settore civile**

Nel settore civile minorile risulta che nel periodo in esame, a fronte di una pendenza iniziale di 137 procedimenti e della sopravvenienza di 100 procedimenti, la sezione ne ha definiti 111, con una pendenza di 126 procedimenti al 30 giugno 2024.

Al riguardo viene confermato l’aumento delle sopravvenienze già segnalato negli ultimi anni.

Il presidente della sezione continua a sottolineare che, nella maggior parte dei casi, le questioni sottese ai detti procedimenti sono particolarmente complesse e delicate, sia in punto di fatto che di diritto, e che tali procedimenti impongono quasi sempre una complessa attività istruttoria e richiedono una definizione urgente.

Anche nell'anno in esame sono inoltre emersi casi gravi di abbandono dei minori in contesti sociali particolarmente degradati, ove le difficilissime condizioni personali ed economiche del nucleo familiare di appartenenza incidono notevolmente sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale e ostano a un adeguato percorso di crescita del minore.

Si è pure dovuto constatare, nella maggior parte dei casi trattati, il mancato recupero delle capacità genitoriali nei tempi utili ad evitare l'adottabilità dei minori, e ciò per l'insuccesso delle misure a tal fine disposte e programmate dalle Autorità competenti.

Viene inoltre segnalata, nell'anno di riferimento, la sopravvenienza di un cospicuo numero di reclami avverso i provvedimenti adottati, di regola con l'allontanamento dalla famiglia, dal locale Tribunale per i minorenni a tutela dei minori in caso di dispersione scolastica, la cui trattazione è stata particolarmente delicata e complessa.

Ancora più complessa e delicata viene indicata la trattazione dei provvedimenti di allontanamento dei minori dal territorio di appartenenza adottata dal Tribunale per i minorenni nell'ambito del programma "Liberi di scegliere", spesso reclamati non solo dai genitori del minore allontanato ma anche da altri familiari.

Numerosi sono stati anche i reclami avverso i provvedimenti resi dal Tribunale per i minorenni in materia di autorizzazione a rimanere in Italia per soggetti ivi entrati illegalmente e nell'interesse dei minori loro legati da rapporti di parentela.

### **Il carico di lavoro: settore penale**

Per quanto concerne il settore penale, i procedimenti pendenti all'inizio del periodo in esame erano 51; nel periodo in esame sono sopravvenuti 115 procedimenti e ne sono stati definiti 128; sono rimasti pendenti solo 38 procedimenti.

Non risultano procedimenti di durata ultrabiennale.

Gran parte dei procedimenti hanno riguardato reati relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti (in aumento, rispetto agli anni passati, lo spaccio delle cc.dd. droghe pesanti), reati contro il patrimonio (principalmente furti in abitazione e rapine) e reati di resistenza a pubblico ufficiale.

Numerosi sono stati i procedimenti per lesioni (anche gravi) e taluni procedimenti hanno riguardato anche il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso.

Sono stati trattati altri procedimenti impegnativi e delicati, relativi a violenza di gruppo ai danni di minori o di soggetti con disabilità.

Come nei precedenti due anni si registra una diminuzione dei reati connessi all'immigrazione clandestina ma anche quest'anno si sono registrati reati (danneggiamento e incendio) commessi all'interno delle comunità che accolgono anche i minori sbarcati in Italia.

Il presidente della sezione riferisce che, in quanto finalizzato alla rieducazione del minore e al suo allontanamento da contesti devianti, particolare attenzione e consapevole valorizzazione è data all'applicazione dell'istituto della "messa alla prova", con risultati soddisfacenti.

Numerose le deliberazioni camerale sulle istanze avanzate dagli imputati o dalle comunità ove gli stessi sono collocati.

Non è stata avanzata alcuna richiesta di applicazione di sanzione sostitutiva.



**PARTE SESTA**

**NOTA CONCLUSIVA**



Nell'anno giudiziario in esame l'andamento dell'amministrazione della Giustizia nel distretto ha ancora fatto registrare segni di miglioramento.

In Corte di appello è tuttora assicurata la durata media "europea" (*id est*, infrabiennale) del processo civile e si è potuto contenere l'impatto della cospicua sopravvenienza nel più gravato settore penale, riuscendo financo a diminuirne il complessivo carico di affari; negli Uffici giudiziari del distretto la pendenza, tanto nel settore civile quanto in quasi tutti i settori di quello penale, è in diminuzione; può dirsi pressoché completata l'integrazione del personale assunto a tempo determinato per essere addetto ai potenziati uffici per il processo presso la Corte e presso i tribunali ordinari; si stanno compiendo sforzi notevoli per migliorare l'attuale logistica giudiziaria; il distretto continua a mostrare vitalità nel concorrere agli sforzi per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione del sistema giudiziario.

Per non dire dell'ampia e incisiva azione svolta anche quest'anno dagli Uffici giudiziari minorili, attivi, oltre che nel conseguimento di importanti risultati giurisdizionali, anche nell'instaurazione di relazioni virtuose con altre amministrazioni che si occupano di problematiche minorili, a partire dalla costituzione dell'Osservatorio catanese sulla condizione giovanile, cui partecipa anche questa Corte di appello e dalla cui esperienza sono derivate idee e iniziative che hanno trovato consacrazione in provvedimenti di legge e in protocolli d'intesa aventi rilievo nazionale; nello scorso mese di maggio un incontro tenuto in quest'aula ha costituito l'occasione per la sottoscrizione, alla presenza e con l'adesione del Procuratore nazionale antimafia, del protocollo distrettuale di attuazione dell'art.7 del c.d. decreto Caivano, primo esempio a livello nazionale, e ha rilanciato un'iniziativa legislativa regionale per sostenere economicamente il noto progetto "Liberi di scegliere"; sull'onda di tali esperienze un recentissimo decreto legge ha inserito un quartiere della città di Catania tra quelli destinatari di interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale, anche al fine di fronteggiare situazioni di disagio giovanile.

Ma quest'anno occorre menzionare anche l'opera meritoria svolta dalla Magistratura di Sorveglianza catanese, coadiuvata dall'Ufficio distrettuale di Esecuzione penale esterna, nel dare pratica attuazione e senso concreto al principio costituzionale di una pena che deve tendere al recupero sociale del condannato; i risultati di questa non facile, e spesso misconosciuta, opera sono stati illustrati in un convegno lo scorso

novembre nell'aula in cui ci troviamo e quest'aspirazione ad una sanzione penale "umanizzata" è stata figurativamente ben anticipata e rappresentata dalla statua bronzea che da settant'anni adorna il colonnato di questo Palazzo e che mostra una Giustizia che soppesa le ragioni di due persone, piuttosto che esporre un'anonima bilancia e brandire una spada minacciosa.

Proprio per questa ragione, che al tempo provocò non poco scalpore e critiche, puntualmente registrate dalla stampa dell'epoca, se n'è voluto fare l'emblema di questa relazione, effigiandone il frontespizio dell'esemplare stampato.

Con ciò non si vuole certo sostenere che l'ordinamento giuridico, nell'assolvimento del suo compito primario, ossia quello di comporre i contrasti tra i consociati e accertare le violazioni alle regole costituite per la pacifica convivenza sociale, non debba conservare il carattere afflittivo delle sanzioni reputate congrue dal sentire collettivo, ma si vuole significare che il moderno "senso della pena", accanto all'effetto dissuasivo, non può prescindere da un'efficacia in termini di restituzione del reo a membro utile della comunità, ricercando il giusto equilibrio tra le esigenze della deterrenza e le ragioni della speranza.

Tali riassunte note positive vogliono anche rappresentare il bilancio di questa Presidenza che senza risparmio si è spesa per contribuire a conseguire i risultati diffusamente illustrati nelle singole parti della relazione appena distribuita in stampa.

\*\*\*\*\*

Ma accanto a tali lusinghieri traguardi non vanno obliterate, o comunque trascurate, criticità che hanno afflitto e tuttora affliggono l'azione della Magistratura giudicante e requirente in questo distretto, come altrove.

Non può infatti non osservarsi come la minore pendenza degli affari civili derivi anche dalla riscontrata minore sopravvenienza di nuovi affari, che non sembra plausibilmente correlarsi ad una minore litigiosità dei cittadini, quanto ad una minore accessibilità agli strumenti di tutela e, forse, come non ci si augura, ad una percepita minore affidabilità degli organi stessi di tutela.

Nel settore penale il pesante arretrato accumulatosi in Corte nel corso dell'ultimo ventennio ben difficilmente potrà essere eliminato senza un'iniezione massiccia di risorse umane, cui da tempo è remora l'annosa incompletezza dell'organico di magistratura, spinta fino a fare considerare come fisiologica una scopertura del 10-15% delle presenze in servizio.

Anzi tale scopertura, complessivamente attestata ormai a quasi il 17% dell'organico complessivo, raggiungerà il suo acme proprio nei prossimi mesi, prima che dall'inizio dell'anno a venire diventino operative, ma solo per gli uffici di primo grado, le nuove risorse derivanti dai recenti numerosi concorsi d'esame per magistrato ordinario; rimangono però i grandi vuoti d'organico del personale amministrativo, l'incertezza sulla stabilizzazione delle migliaia di addetti all'ufficio per il processo assunti a tempo determinato con le risorse del P.N.R.R., la diffusa precarietà delle strutture giudiziarie, la debolezza del sistema informatico.

Da un punto di vista più generale, rimane tuttora irrisolto il dibattito politico-parlamentare sull'opportunità di abrogare, nei giudizi d'impugnazione, il pur recente istituto dell'improcedibilità dell'azione penale per decorso del tempo, che, al di là della sua contestata compatibilità costituzionale e della sua presunta incoerenza dogmatica, sul piano pratico pone sempre più le Corti nella stringente e contrapposta condizione di dovere, da un lato, ridurre entro il 30 giugno 2026 il carico penale più risalente, allo scopo di conseguire gli ambiziosi obiettivi di P.N.R.R., e, dall'altro, di dovere definire entro termini ristretti (per l'appello, di regola biennale) i procedimenti d'impugnazione aventi ad oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020, al fine di evitare declaratorie d'improcedibilità.

Ed anche l'impatto della più recente riforma legislativa, la c.d. riforma Cartabia, ossia l'insieme delle normative costituenti anch'esse espressione dell'impegno assunto dal nostro Paese con il sopra ricordato Piano di Ripresa e Resilienza, si è rivelato modesto, soprattutto perché le sottostanti buone intenzioni hanno trovato il limite di un intervento che ha risentito dei ridotti tempi d'elaborazione imposti dagli organismi europei, peccando pertanto, se non d'improvvisazione, quantomeno di una frettolosa impostazione.

Va però dato atto che si è trattato di una riforma che si è mossa all'interno dell'attuale cornice costituzionale, anche in quell'ulteriore riforma ordinamentale regolata dal d.lgs. n.44 del 28 marzo 2024 che, insieme a

quanto già previsto nella relativa legge delega n.71 del 2022, ha comportato importanti novità in tema di accesso in magistratura, valutazione di professionalità del magistrato, assegnazione d'incarichi direttivi e semidirettivi, organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, funzionamento del consiglio giudiziario, collocamento fuori ruolo del magistrato in aspettativa per incarico di governo o in quanto candidato ad elezioni politiche o amministrative.

\*\*\*\*\*

A preoccupare sono piuttosto altri tentativi di riforma, che mirano a mettere in discussione principi costituzionali in materia di amministrazione della Giustizia e di *status* del magistrato, in parte coincidenti con quei principi generali la cui modifica ne lacererebbe il tessuto.

Anche quest'anno l'allarmato riferimento è al progetto di modifica costituzionale imperniato sulla separazione delle carriere, che per vero non avrebbe più una vera ragione d'essere per l'assoluta residualità dei casi di passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti (e viceversa), specie dopo che le ultime modifiche apportate dall'appena richiamata riforma ordinamentale lo hanno praticamente limitato ad uno solo, nell'arco dell'intera carriera del magistrato.

Ed allora l'invito, rivolto soprattutto alle categorie professionali più interessate, è quello per un'oggettiva e meditata riflessione sul fatto che la separazione formale delle due carriere, con concorsi, formazione e percorsi separati tra giudici e pubblici ministeri, financo negli organi del loro autogoverno, rischia di innescare ignote e insidiose derive verso un orizzonte politico che potrebbe giungere fino a privare l'ufficio della pubblica accusa di quei caratteri di organo di legalità che nell'attuale sistema processuale gli impone, come assolutamente condivisibile e fortemente rassicurante per tutti noi cittadini, di svolgere accertamenti anche in favore dell'indagato e, se del caso, di chiederne l'assoluzione.

Se poi non bastassero le attuali statistiche sull'ampia percentuale di assoluzioni in giudizio, recenti esiti processuali di casi giudiziari riguardanti esponenti politici di primo piano hanno dimostrato quanto speciosa e strumentale sia la tesi che vuole l'organo giudicante succube delle impostazioni processuali dell'Ufficio del Pubblico Ministero e delle sue richieste.

\*\*\*\*\*

Sotto altro versante, occorre registrare anche quest'anno la straordinaria pressione mediatica sulla Giurisdizione (e non solo su quella ordinaria) e sulle sue prerogative istituzionali, prima tra tutte il potere d'interpretazione delle norme giuridiche che è suo dovere applicare, a tutto favore di improvvisate prese di posizione, processi di piazza, anticipati verdetti in sedi inappropriate e, da ultimo, perfino scomposte intrusioni provenienti da personalità straniere.

Sembra quasi essersi smarrito, in una società sempre più "liquida" (per dirla col noto pensatore), perfino il senso dell'indispensabilità della figura e del ruolo del giudice quale regolatore istituzionale di conflitti interpersonali e sociali, irrinunciabile proiezione dell'ordinamento giuridico che, a sua volta, è presupposto ed espressione di ogni comunità umana.

*Ubi societas ibi ius*, dove esiste un gruppo umano organizzato là vi è anche un sistema giuridico, e di conseguenza un apparato giudiziario che lo applica e ne assicura il rispetto: un concetto appreso nelle aule universitarie, maturato nell'esperienza giudiziaria e sempre riecheggiato nelle relazioni d'inaugurazione dell'anno giudiziario cui, in questo distretto, per quindici anni ho collaborato e che per gli ultimi quattro anni ho esposto.

Una figura e un ruolo, quelli del giudice, che nelle moderne società liberal-democratiche, col riconoscimento del principio dell'indipendenza del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, sono esaltati a presidio delle libertà fondamentali del cittadino, di tutti noi, come ben risaltante negli artt.13 e seguenti della nostra Carta Costituzionale.

D'altra parte, non può non considerarsi che il magistrato partecipa all'evoluzione della società ("*concorre al progresso ... della società*"), per ripetere l'espressione generale utilizzata nel secondo comma dell'art.4 della Costituzione), e non certo per entrare nell'agone delle scelte politiche ma con l'attenta osservazione e la sapiente comprensione delle dinamiche sociali che fanno da sfondo proprio alla sua attività interpretativa, nel rispetto delle norme costituzionali e sovranazionali.

Retrivo, e poco professionale, sarebbe quel magistrato che rimanesse ancorato a interpretazioni della norma superate dal sentire comune e dall'evoluzione sociale e giuridica.

L'interpretazione della norma, fin nella sua forma estensiva, rappresenta infatti la tensione della legge verso l'ideale di giustizia, è la legge che si fa giustizia.

E nelle complesse società contemporanee, ricche di stimoli e gravide di bisogni, quest'impegno del giudice risulta più difficile ma anche più necessario, specie ove le altre pubbliche istanze rimangano inerti o si mostrino timorose, ed è proprio questo sforzo interpretativo ad avere prodotto in questi anni, non dimentichiamolo, importanti risultati nell'individuazione ed elaborazione di nuovi beni giuridici, dalla tutela dell'ambiente, di recente consacrata in Costituzione ma avviata decenni fa con l'applicazione giudiziaria di una normativa d'anteguerra sulla pesca, alla valorizzazione dei diritti dei lavoratori, avvenuta al culmine di un difficile periodo di inquietudini sociali, al più recente riconoscimento di diritti personalissimi della persona, come nelle tematiche sulla procreazione assistita e sul "fine vita", entrambe oggetto di incisive decisioni della Corte Costituzionale, investita delle relative questioni da parte dei giudici di merito.

Siffatti approdi interpretativi vanno certo discussi e, se del caso, possono essere criticati nel pubblico dibattito, oltre che essere passibili di censura da parte dei controinteressati nelle competenti sedi giudiziarie, ma non possono e non debbono essere esposti al dileggio qualunquista o all'oltraggio villano.

Anche nei più controversi casi d'attualità, l'attività interpretativa dei giudici di primo grado, variegata negli esiti giudiziari e magari opinabile in alcuni passaggi giuridici, va comunque seguita con attenzione e rispetto, anche nel suo percorso di graduale affinamento, che gode dei sapienti indirizzi offerti dalla Suprema Corte.

Polemiche scomposte e, ancor più, irrazionali risposte legislative non fanno altro che innalzare il livello della posta in gioco, fino al rischio di un ritorno dell'idea sofistica della giustizia come "*l'utile del più forte*".

Se il "rispetto" è la "parola dell'anno" scelta dall'Osservatorio della Lingua italiana Treccani per la sua grande attualità e rilevanza sociale, un recupero di tale valore è estremamente necessario nel rapporto tra le Istituzioni e, in genere, tra soggetti pubblici, non meno che tra le persone.

\*\*\*\*\*

Concludo con una nota di speranza, la speranza che viene dalla prossima immissione in servizio e nelle funzioni giudiziarie di centinaia di giovani vincitori dei numerosi recenti concorsi d'esame a magistrato ordinario, realizzando così un ricambio generazionale della Magistratura italiana in proporzioni mai sperimentate in precedenza.

Alle loro verificate capacità e alla loro freschezza giovanile resta affidato il non facile compito di mantenere e difendere l'onore dell'Ordine giudiziario, oggi scosso da attacchi ingenerosi (e talvolta tendenziosi) ma che nelle sue più alte espressioni si è nutrito e si nutre dell'attaccamento ai valori della nostra Costituzione democratica, dell'impegno nel contrasto di devastanti fenomeni criminali e corruttivi, del sangue dei Magistrati caduti per vile mano terroristica e mafiosa.

Vivano essi quest'esperienza che vanno ad iniziare non come una qualunque professione ma come forte e sincera vocazione e vi approfondano, nonostante tutte le difficoltà e incomprensioni che potranno incontrare nel loro cammino, tutto l'impegno e la passione di cui sono capaci per assicurare l'indipendenza del loro ruolo, l'imparzialità del loro giudizio, l'equilibrio della loro interpretazione giuridica.

Con questa speranza, con questo auspicio mi accingo a dichiarare aperto, a conclusione del dibattito, l'anno giudiziario 2025.

**RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA  
DEL DISTRETTO**



## AREA CIVILE

### Azienda

**Tribunale Siracusa, sezione seconda**, sentenza 13.5.2024, est. Patti

L'art. 2561, comma 2, c.c. autorizza il titolare del diritto di usufrutto a disporre da solo di tutti quei beni aziendali la cui alienazione è necessaria per consentire all'azienda di svolgere la sua funzione - ossia di ciò che è generato dall'azienda -, a consumare per il medesimo fine il capitale circolante ed a sostituire il capitale fisso - quando ciò si mostri occorrente e opportuno - con la contestuale disposizione di quello sostituito. L'art. 2561, comma 4, c.c. conferma ulteriormente il carattere fisiologico delle variazioni della composizione aziendale, nella misura in cui appronta una specifica regola per l'ipotesi in cui sussista differenza tra le consistenze di inventario all'inizio e al termine dell'usufrutto; prevedendo esclusivamente la regolazione in denaro, la disposizione testé richiamata rende evidente come l'usufruttuario, nel momento in cui il suo diritto si estingue, sia tenuto alla restituzione dell'azienda nella sua attuale consistenza.

### Famiglia

**Tribunale di Catania, sezione prima**, sentenza 4.1.2024, est. Escher

Laddove uno dei due genitori proponga domanda di assegnazione della casa coniugale e di contribuzione al mantenimento per il figlio maggiorenne studente fuori sede, egli ha l'onere di provare di essere, nonostante tutto, il genitore di riferimento, ossia quello presso il quale il figlio studente fuori sede faccia rientro costante. Occorre, in particolare, la prova che il figlio rientri spesso nella casa dove vive il genitore, non essendo invece sufficiente che egli si limiti a sporadiche visite nell'abitazione del detto genitore (ad esempio, solo per pochi giorni durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive). Tale nozione di convivenza rileva sia ai fini della richiesta di mantenimento sia ai fini dell'assegnazione della casa familiare.

**Tribunale di Catania, sezione prima**, ordinanza 22.12.2023, est. Escher

Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, in caso di allegazioni di violenza a carico di uno dei coniugi, il giudice istruttore può disporre d'ufficio non solo l'ascolto del figlio minore (in questo caso con l'assistenza di personale specializzato), ma anche l'audizione di testi informativi (portati "a braccio"), e ciò nel rispetto del contraddittorio.

In caso di allegazione di violenza domestica nel procedimento civile, le dichiarazioni della persona offesa (diversamente da quanto accade nel processo penale laddove possono costituire anche l'unica prova), essendo la parte portatrice di un interesse proprio, non sono considerate piena prova; tuttavia, le stesse, anche a tutela del superiore interesse del minore, possono costituire un argomento di prova da valutare unitamente ad altri elementi.

## **Esecuzione**

**Tribunale di Ragusa**, sentenza 1.10.2024, est. Pianoforte

L'istituto di credito cessionario del quinto dello stipendio del lavoratore finanziato, in caso di inadempimento all'obbligazione di pagamento dei ratei di ammortamento, ha diritto ad agire in giudizio nei confronti del datore di lavoro inadempiente, anche laddove quest'ultimo non abbia aderito o si sia opposto al contratto di cessione del quinto, trattandosi di un negozio bilaterale che coinvolge i soli cedente e cessionario, mentre il datore di lavoro ceduto viene a trovarsi rispetto al cedente in posizione di soggezione.

## **Lavoro**

**Tribunale Catania, sezione lavoro, sentenza del 14.3.2024, est. Renda**

Il licenziamento irrogato per superamento del periodo di comporta va dichiarato nullo per non essere venuto meno il diritto alla conservazione del posto, non essendo stato superato il periodo di 180 giorni di assenza per malattia nell'arco dell'anno solare come previsto dal CCNL per i Dipendenti di Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi- applicato al rapporto di lavoro dovendo tenersi conto dei giorni di assenza nell'agosto 2022 determinati dalla infezione da COVID 19.

Non può trovare nella specie applicazione l'articolo 87 comma 1 dell'articolo 87 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, vigente all'epoca dei fatti pur cessato lo stato di emergenza, in quanto non abrogata o modificata dal decreto legge n. 24/2022, stante l'espresso riferimento ai "dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Deve piuttosto farsi applicazione dell'art. 26 del d.l. 18/2020 (come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito in legge n. 215/2021) che fonda il diritto del lavoratore privato allo scomputo dei giorni di assenza per malattia causata dal contagio da COVID 19, e ciò anche successivamente al 31 dicembre 2021, dovendo di tale norma darsi una lettura ermeneutica, non solo letteralmente plausibile, ma conforme a Costituzione, risultando altrimenti irragionevole un diverso trattamento della condizione di malattia del lavoratore in considerazione della natura pubblica o privata del rapporto di lavoro.

**Tribunale Catania, sezione lavoro, sentenza 28.6.2024, est. Mirenda**

La previsione di onnicomprensività di cui al D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 24, comma 3, non consente di riconoscere plurimi compensi in ragione della pluralità di incarichi o funzioni che la medesima amministrazione attribuisca al medesimo dirigente, a nulla rilevando il fatto, in qualche misura insito nella pluralità di incarichi, che le mansioni, rispetto alle singole funzioni, possano esser differenziate o presentare tratti di più o meno spiccata autonomia. Per il principio di onnicomprensività della retribuzione

dirigenziale il trattamento economico dei dirigenti remunera tutte le funzioni e i compiti loro attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo, nonché qualsiasi incarico conferito dall'amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa. Deve dunque escludersi, in applicazione di tale principio, il diritto ad una remunerazione ulteriore sia rispetto a compiti conferiti al dirigente in ragione del ruolo rivestito sia allorché l'incarico dirigenziale apicale si estenda a più strutture, ma in manifestazione di una prestazione da considerare come unitaria e da affrontare sulla base della flessibilità auto-organizzativa ad essa propria.

**Tribunale Catania, sezione lavoro**, sentenza 9.10.2023, est. Scardillo

La parte datoriale, anche in fattispecie di danno biologico da mobbing, non risponde nei confronti del lavoratore del danno il cui indennizzo rientra nella sfera di operatività dell'esonero di cui all'art. 10 TU e ciò indipendentemente dal fatto che nel caso concreto l'indennizzo INAIL sia stato o meno erogato (Cass. n. 9166/17, Cass.ord.6456/2019)

Per la tipologia di danno non coperta dall'assicurazione INAIL (cd. danno complementare) permane la responsabilità del datore di lavoro (e dunque la titolarità passiva dell'obbligazione risarcitoria), al pari che per il danno quantitativamente eccedente il limite della copertura INAIL (cd danno differenziale) in caso di condotta datoriale penalmente rilevante.

L'entità del danno patrimoniale da dequalificazione professionale, da accertarsi anche mediante prove presuntive e differente da quello afferente il demansionamento in senso stretto, può determinarsi anche in via equitativa (Cass ord 19923/2019).

Il danno non patrimoniale, risarcibile solo nei casi previsti dalla legge, deve essere provato e non può considerarsi in re ipsa.

Posto che il danno morale identifica la mera sofferenza interiore (non divenuta danno biologico clinicamente riscontrabile) mentre la nozione di danno esistenziale profila un danno tangibile alla qualità della vita preesistente, ossia una concreta e materiale alterazione peggiorativa di pregresse abitudini personali della propria vita quotidiana in termini di azioni e relazioni, è evidente che, nel campo del danno morale, lo spazio di operatività del ragionamento presuntivo e finanche del fatto notorio non può che essere ampio, mentre il danno esistenziale -che come detto è tangibile, legato a fatti di modifica materiale della condotta e dello stile di vita- è dimostrabile mediante prove testimoniali o persino documentali e risulta quasi sempre insufficiente il ricorso a mere presunzioni logiche.

**Tribunale di Catania, sezione lavoro**, ordinanza di rimessione alla Corte costituzione del 20.11.2023, est. Fiorentino

Non risulta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 3, co. 2, d.lgs. 23/2015 (Jobs act), nella parte in cui non prevede che il giudice annulli il licenziamento, con le conseguenze già previste per l'ipotesi dell'insussistenza

del fatto (tra cui il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro), laddove il fatto contestato, in base alle previsioni della contrattazione collettiva applicabile al rapporto, sia punibile solo con sanzioni di natura conservativa, atteso che, tra l'altro, tale regime sembra vanificare (senza reali motivi) il ruolo delle parti sociali, in quanto rende prive di rilevanza o di effettivi rimedi tutte quelle disposizioni della contrattazione collettiva che hanno cura di graduare l'esercizio del potere disciplinare, prevedendo analiticamente quando possa essere applicata una sanzione conservativa e quando invece quella espulsiva, e ciò nonostante la rilevanza normativa e giurisprudenziale che la contrattazione collettiva ha assunto nel nostro ordinamento (ad es., art. 12, l. 604/1966; art. 30, co. 3, della l. 183/2010; l'art. 18, co. 4, l. 300/70; art. 63, comma 2 bis, d.lgs. 165/2001; Cass. sez. lav. 26.4.2022 n. 13063, par. 8.1.).

**Tribunale di Catania, sezione lavoro**, sentenza 27.2.2024, est. Cutrona

Il divieto transitorio dei licenziamenti individuali riconducibili ad esigenze economiche e organizzative aziendali introdotto dall'art. 46 D.L. 18/2020 concerne il recesso “dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n.604”. Il riferimento non è semplicemente alla causale del licenziamento, ma alla causale prevista dalla legge 604/66 che espressamente non è applicabile alla categoria dei dirigenti (art. 10 legge 604/66).

La possibilità, per il datore di lavoro, di accedere agli ammortizzatori sociali speciali trova la propria ratio nella necessità di assicurare, da un lato, la garanzia occupazionale dei lavoratori (soggetti contrattuali più deboli) e, dall'altro di evitare che i costi di tale garanzia siano sopportati dal datore di lavoro. Contraddice alla ratio sottesa al blocco dei licenziamenti, resa palese dal disposto dell'art. 1 bis dell'art. 46 citato, l'estensione del blocco dei licenziamenti ai dirigenti, i quali, infatti, non possono accedere agli ammortizzatori sociali, almeno in costanza di rapporto.

**Tribunale di Catania, sezione lavoro**, sentenza 24.5.2024, est. Di Benedetto

In ipotesi di mobilità volontaria disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, il richiesto presupposto del “previo assenso dell'amministrazione di appartenenza” deve sussistere sia al momento di presentazione della domanda di partecipazione, sia – in caso di successiva modifica di tale “amministrazione di appartenenza” – al momento della approvazione della graduatoria e della definizione della procedura. A tal fine, in particolare, assumono rilievo, da un lato, la configurabilità della mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 quale “...vicenda di natura privatistica del rapporto di lavoro contrattualizzato, comportante la successione da un datore ad un altro nel medesimo rapporto” e, dall'altro lato, la necessità per il suo perfezionamento della “...manifestazione del consenso di volontà dei tre soggetti interessati, vale a dire il lavoratore, l'ente di provenienza e l'ente di destinazione”. Sotto tale profilo, dunque, appare necessario anche il “previo assenso” dell'amministrazione di effettiva e attuale “appartenenza” alla data di approvazione della graduatoria e di conclusione della

procedura di mobilità (ove differente rispetto alla data di presentazione del bando), essendo in tale momento che si perfeziona la successione da un datore di lavoro a un altro nel medesimo rapporto di lavoro secondo lo schema della cessione del contratto ex art. 1406 c.c.

**Tribunale di Catania, sezione lavoro**, sentenza 28.9.2023, est. Pennisi

Non sono fondate le domande risarcitorie proposte dalla lavoratrice in relazione ai danni alla professionalità, all'immagine ed alla salute che assume esserle stati cagionati dal demansionamento e dalle condotte vessatorie poste in essere dal datore di lavoro.

E', invero, onere della lavoratrice allegare e dimostrare – in assenza di ogni automatismo tra l'inadempimento datoriale ed il risarcimento del danno - l'esistenza di pregiudizi oggettivamente apprezzabili e causalmente riconducibili alla condotta inadempiente del datore di lavoro.

La configurabilità del mobbing ricorre in presenza di plurime condotte datoriali illegittime che siano collegate tra loro da un disegno persecutorio del datore di lavoro, la cui sussistenza è onere del lavoratore allegare e provare. Va escluso che il predetto disegno sia desumibile dalla richiesta di visite fiscali, dall'espletamento di attività investigativa al fine di verificare se il dipendente assente dal lavoro per malattia ponesse in essere comportamenti pregiudizievoli rispetto al proprio stato di salute, da contestazioni disciplinari non sfociate in alcuna sanzione disciplinare a seguito dell'audizione del lavoratore.

**Tribunale di Catania, sezione lavoro**, sentenza 8.11.2023, est. Nicosia

In tema di rapporto di lavoro a termine, non viene in rilievo una questione di disparità di trattamento in caso di mancata stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato con una lavoratrice in stato di gravidanza tenuta a svolgere mansioni di specifica professionalità, indicate nel bando di selezione ad evidenza pubblica, per le quali opera il divieto di svolgimento di attività lavorativa sancito dall'art. 17 comma 2 del d.lgs. 19.05.2001 n.151 dal giorno dell'assunzione e per tutta l'intera durata di quel contratto, ricorrendo in tal caso una ipotesi di sostanziale impossibilità giuridica dell'oggetto e di illiceità della causa in concreto.

In tema di risarcimento danni, la ritardata stabilizzazione del lavoratore non può ritenersi contraria a buona fede ove sia dipesa dall'inattività aziendale conseguente alla situazione di emergenza pandemica che ha dato luogo ad uno stato di crisi accertato nel provvedimento amministrativo autorizzativo della CIGS.

**Tribunale di Catania, sezione lavoro**, sentenza 5.6.2024, est. Ruggeri

Ai sensi dell'art. 19, comma 4 d. lgs. 81/2015 l'apposizione del termine al rapporto di lavoro è priva di effetto se non risulta da atto scritto con instaurazione ab origine di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Non ha luogo alcuna trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a

tempo indeterminato ex art. 28 d. lgs. 81/2015, di conseguenza non potendo trovare applicazione il risarcimento del danno ivi previsto, trattandosi di una comune ipotesi di risarcimento di danno contrattuale.

**Tribunale di Catania, sezione lavoro**, sentenza 22.1.2024, est. Milazzo

Affinchè possa affermarsi la nullità del licenziamento occorre che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinante esclusiva, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso (Cass. n. 14816 del 2005; Cass. n. 3986 del 2015; Cass. n. 9468 del 2019), con onere probatorio che ricade sul lavoratore e che può essere assolto anche mediante presunzioni (Cass. n. 6838 del 2023; Cass. n. 23583 del 2019; Cass. n. 9468 del 2019; Cass. n. 26035 del 2018; Cass. n. 20742 del 2018).

Il rifiuto della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale diventa una componente del più ampio onere di prova del datore, che comprende le ragioni economiche da cui deriva l'impossibilità di continuare a utilizzare la prestazione a tempo pieno e l'offerta del part time rifiutata.

E' onere del datore di lavoro provare che il licenziamento non è stato intimato a causa del rifiuto di trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time ma a causa della impossibilità di utilizzo della prestazione a tempo pieno.

La mancata prova dell'esistenza del giustificato motivo di recesso addotto da parte datoriale, che è di per sè causa di illegittimità del recesso, può costituire indizio del carattere ritorsivo del licenziamento, ma non può condurre da sola alla dimostrazione della ritorsività del licenziamento.

**Tribunale di Catania, sezione lavoro**, sentenza 15.3.2024, est. Amoroso

Nelle ipotesi contemplate dal comma 4 bis dell'art. 47 l. n. 428 del 1990, come modificato dal D.L. n. 135 del 2009, conv. in L. n. 166 del 2009 in materia di deroga alla tutela protettiva dettata in favore del lavoratore nell'ipotesi di trasferimento d'azienda, muovendo da una interpretazione conforme ai principi espressi dal diritto comunitario e conformemente a quanto affermato da Cassazione civile sez. lav. 31/03/2022, n. 10517, deve ritenersi che una deroga totale ai meccanismi dell'articolo 2112 c.c. possa legittimamente operare soltanto nelle ipotesi di cui al comma 5 della medesima disposizione normativa e non anche nelle ipotesi di cui al comma 4 bis .

A fronte dell'assunzione da parte del cessionario di un obbligo di mantenimento dell'occupazione, successivamente alla cessione, è possibile che le parti sociali prevedano deroghe alle – sole – disposizioni contenute nell'art. 2112 c.c. che non costituiscono recepimento delle garanzie imposte dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23/CE, ma dettano regole che il legislatore comunitario ha lasciato alla valutazione discrezionale degli Stati membri.

Conseguentemente il comma 4-bis, per le aziende in stato di crisi e le altre situazioni previste dalla norma, consente solo una parziale deroga all'applicazione dell'art. 2112

c.c., con possibilità che l'accordo sindacale stabilisca modifiche peggiorative alle condizioni di lavoro o possa escludere la solidarietà tra cedente e cessionario per i debiti esistenti al momento del trasferimento, ma dovendo pur sempre attuare la garanzia del transito per i lavoratori alle dipendenze del cessionario.

**Tribunale di Catania, sezione lavoro**, sentenza 21.7.2023, est. Porcelli

Ai fini del giudizio circa l'adeguatezza della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice deve accertare la natura e l'entità qualitativa e quantitativa delle prestazioni lavorative del dipendente, prendendo in considerazione, come parametro «esterno» di adeguatezza, la retribuzione fissata dai contratti collettivi stipulati dai sindacati rappresentativi nel settore o di settori analoghi e le previsioni legislative in tema di minimo impignorabile e reddito di cittadinanza e, come termine di raffronto, il minimo costituzionale, con conseguente esclusione delle voci riconducibili all'autonomia contrattuale delle parti sociali, quali i compensi aggiuntivi, la quattordicesima mensilità e gli scatti di anzianità.

La retribuzione prevista dagli artt. 23 e 24 CCNL Vigilanza Privata-sezione Servizi Fiduciari per i lavoratori inquadrati nel livello F e aventi mansioni di uscire non è conforme al parametro costituzionale dell'art. 36 Cost.

Gli artt. 23 e 24 CCNL Vigilanza Privata-sezione Servizi Fiducia sono contrari alla norma imperativa dell'art. 36 cost. e devono essere sostituiti secondo la regola fissata dall'art. 1419, comma 2, c.c., applicando il trattamento retributivo previsto da un contratto collettivo disciplinante mansioni identiche o analoghe a quelle espletate dal lavoratore.

**Tribunale di Catania, sezione lavoro**, sentenza 22.1.2024, est. Cunsolo

Il potere di risoluzione unilaterale dal rapporto di lavoro riconosciuto alle pubbliche amministrazioni dall'art. 72 co. 11 del D.L. 112/2008, in forza del quale è possibile collocare in quiescenza anticipata il lavoratore che abbia maturato il requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, è legittimamente esercitato se specificamente motivato. Tale onere è soddisfatto quando nel provvedimento medesimo sono state indicate le esigenze organizzative e i criteri di scelta applicati dall'amministrazione per l'individuazione dei dipendenti da collocare in quiescenza, non potendo a tal fine rilevare il solo raggiungimento dell'anzianità contributiva; in mancanza di espressa motivazione, il recesso unilaterale deve essere preceduto da un atto di organizzazione interna di carattere generale che dia conto dei criteri applicativi per l'esercizio del potere in discorso, dal quale possano essere ricavate per relationem le esigenze organizzative sottese e i parametri cui l'amministrazione ha inteso vincolarsi. Non appare idoneo a tal fine lo stato di dissesto dell'ente comunale, il quale non sia stato accompagnato da previsioni di rimodulazione dell'organico.

## Obbligazioni e contratti

**Corte di Appello, sezione seconda**, sentenza 27.4.2024, Pres. est. Dipietro

Allorché la ricostruzione, da parte della somministrante, dei consumi sia intervenuta dopo la sostituzione di un contatore effettuata senza il necessario contraddittorio, e non sia più disponibile l'originario contatore (sul cui corretto funzionamento o meno non possa, quindi, essere più svolto alcun accertamento), non può ricadere sul fruitore della prestazione l'impossibilità di fornire la prova tecnica relativa al corretto funzionamento o meno del contatore sostituito (e, pertanto, alla congruità o meno dei consumi originariamente rilevati), perché la stessa prova non è più raggiungibile per il fatto di chi aveva la potestà di controllo su di essa, ossia della somministrante.

In altri termini, l'impossibilità di fornire la detta prova tecnica, se è determinata dal comportamento del preteso creditore, non può che andare a discapito di quest'ultimo, che a questa situazione ha dato causa mettendo il preteso debitore nell'impossibilità di offrire la prova liberatoria, ove quest'ultimo ne fosse gravato.

**Corte di Appello, sezione seconda**, sentenza 18.6.2024, Pres. est. Dipietro

La sussidiarietà, tipica dell'azione ex art. 2041 c.c., opera, consentendo il ricorso a tale rimedio, laddove l'azione originariamente proposta (e imperniata su un titolo legale o contrattuale) si riveli ab origine carente di un titolo giustificativo (Cass., sezioni unite, n. 33954/2023).

Se è vero che l'azione proposta dalla società fornitrice nei confronti del Comune appellato risulta priva di un titolo giustificativo (non essendo stato stipulato alcun valido contratto tra le parti), è altrettanto vero che la normativa speciale in materia di enti locali consente all'operatore economico, che abbia eseguito di fatto una prestazione in favore di un ente, di agire in giudizio nei confronti del funzionario che ha in concreto consentito la fornitura.

Dunque, ai sensi dell'art. 2042 c.c., l'esistenza di un'azione residuale in favore dell'appellante, pur se non concretamente proposta al fine di ottenere un legittimo ristoro economico della resa prestazione, preclude l'integrazione dei requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio dell'azione di arricchimento senza causa -ex art. 2041 c.c.- nei confronti del Comune appellato.

Né tale conclusione è incompatibile con la diversità dei soggetti nei cui confronti è esperibile l'azione residuale alternativa (in questo caso, l'azione contrattuale "ex lege"), in quanto, secondo la Corte di Cassazione "presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza, accertabile anche di ufficio, di un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall'arricchito" (Cass. civ. n. 843/2020).

**Tribunale di Ragusa**, sentenza n.1393/2023, est. Levanti

Nel comodato di immobile ad uso abitativo familiare, in assenza di prova positiva del vincolo di destinazione familiare impresso all'immobile sin dall'inizio o allo stesso poi consapevolmente attribuito (anche) dal comodante, esso è solo presunto, in contrasto con la regola che osta alla creazione di limiti indefiniti alla proprietà; ne deriva che, in tal caso, il comodato stesso deve ritenersi concesso senza determinazione di durata (art. 1810 c.c.) ed il comodante avrà diritto alla restituzione della cosa a sua semplice richiesta.

Detto obbligo di restituzione in capo al comodatario non confligge con l'eventuale provvedimento di assegnazione della casa familiare, in suo favore: detto ultimo provvedimento non prescinde, infatti, dalle vicende civilistiche che interessano il rapporto negoziale in virtù del quale il coniuge assegnatario occupa l'immobile, sicchè, in tanto l'assegnazione ha efficacia, in quanto il titolo alla base della detenzione dell'immobile sia valido ed efficace, con la conseguenza che la sua eventuale risoluzione fa cessare l'assegnazione stessa (v. in tal senso Cass. SS.UU. 13603/2004).

**Tribunale di Ragusa**, sentenza n. 1006/2024, est. Di Cataldo

Il rapporto di somministrazione di energia elettrica instaurato tra fornitore e cliente, per effetto dell'aggiudicazione del servizio nell'ambito del c.d. regime di salvaguardia, sorge ex lege, giusta disciplina di cui al d.l. 73/2007, convertito in l. 125/2007, senza che per l'attivazione del servizio sia prevista la stipula di alcun contratto tra fornitore e cliente finale (in conformità alla ratio del servizio de quo, rivolto a sopperire alla carenza di contrattazione sul mercato libero e ad assicurare all'utente la continuità della fornitura antecedente). Tale disciplina normativa, che può considerarsi di carattere speciale, prevale anche rispetto alla necessità di forma scritta ad *substantiam* per i contratti stipulati con una pubblica amministrazione.

### **Patrocinio a spese dello Stato**

**Tribunale di Ragusa**, ordinanza del 30/9/2024, est. Favara

Non è meritevole di accoglimento l'istanza con cui il difensore della parte nei cui confronti sia stato accertato il superamento dei limiti reddituali per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ne domandi la revoca ex tunc, unitamente alla correzione della sentenza nelle more emanata, nel senso di disporre l'integrale condanna in favore della parte ammessa vittoriosa e non anche nei confronti dell'Erario.

Infatti, alla stregua della condivisibile giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. II, 27/03/2024, n. 8294), il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo e la rinuncia al beneficio può provenire solo dal titolare del beneficio, essendo peraltro l'istituto del gratuito patrocinio revocabile solo nei casi previsti dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, non applicabile analogicamente.

Ne discende che, previa revoca dell'ammissione al beneficio ex nunc, ossia a decorrere dall'accertamento delle modificazioni reddituali, il giudice potrà ordinare la correzione della sentenza nelle more emanata, al più, nel senso di disporre la parziale condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite direttamente nei confronti della parte ammessa vittoriosa, limitatamente ai compensi relativi all'attività processuale svolta successivamente alla decorrenza della revoca del beneficio (arg. da Cassazione civile, sez. lav., 21/10/2021, n. 29371, per cui "le spese processuali liquidate in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vanno versate a quest'ultimo a patto che la parte condannata non sia anch'essa ammessa al patrocinio. L'errore sul punto può essere corretto mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale").

### **Procedure concorsuali**

**Tribunale di Ragusa**, ordinanza del 22.5.2024, est. Di Cataldo

La proposta di concordato minore non appare ammissibile come proposta di concordato "in continuità" quando non vi sono risorse, provenienti dall'attività d'impresa, utilizzabili per il soddisfacimento dei creditori, con la conseguenza che in tale ipotesi occorre "l'apporto di risorse esterne che aumentino in modo apprezzabile la soddisfazione dei creditori" (cfr. art. 74, comma 2, CCII).

### **Processo Civile**

**Tribunale di Catania, sezione terza**, sentenza 18.1.2023, est. Intini

In ragione del disposto normativo deve ritenersi che nella questione giuridica di cui si verte (la competenza territoriale nei giudizi volti ad ottenere il risarcimento di danni derivanti dalla mancata attuazione di direttive della Comunità Europea n.d.r.) la competenza per materia debba intendersi radicata in capo al Tribunale di Roma, con conseguente incompetenza del Tribunale di Catania. Quanto sopra trova giustificazione nel fatto che obbligazione statale inadempita ed in questa sede invocata dall'attrice ha ad oggetto non una somma di danaro, bensì l'adempimento, mediante l'esercizio del potere legislativo, della nota direttiva comunitaria. Tale adempimento non poteva che avvenire in Roma, sede del Parlamento, e a nulla rileva che l'obbligazione risarcitoria che ripara l'asserito inadempimento statutale abbia natura pecuniaria, poiché tale onere riparatorio, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, è esclusivamente conseguenza della condotta omissiva degli organi dello Stato, cui, in questa sede, si è chiesto rimedio. I principi sopra esposti trovano conforto nel disposto di molteplici pronunce del Supremo Collegio che, in analoghe occasioni aventi ad oggetto la responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario.

**Tribunale di Ragusa**, sentenza n. 469/2024, est. Di Cataldo

Qualora l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust sia formulata al solo fine di ottenere il rigetto della domanda

monitoria e sia dunque qualificabile come eccezione riconvenzionale, non sussiste la competenza della sezione specializzata per le imprese, la quale opera solo qualora la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale sia fatta valere in via di azione, e non in via di eccezione.

**Tribunale di Ragusa**, ordinanza n. 14560/2024, est. Giampiccolo

In tema di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti per effetto della condizione di internato militare, in virtù dell'art. 43 del Decreto Legge del 30/04/2022 - n. 36, vigente dal 1.5.2022, convertito con modificazioni nella legge 29 giugno 2022 n. 79, sussiste la legittimazione passiva del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze; ciò in quanto la norma di cui al comma 6 prevede che gli atti introduttivi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile, e che se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente: la perentorietà espressamente prevista non avrebbe senso se non ne conseguisse, in caso di inosservanza del termine assegnato, l'estinzione del giudizio ex art. 307 cpc; ne deriva che, trattandosi di responsabilità da fatto illecito, avvenuto all'estero, deve farsi riferimento, come foro alternativo, alla provincia di Ragusa come sede dell'Ufficio di Tesoreria, sicchè il distretto di riferimento è quello della Corte di Appello di Catania, e giudice competente è quello del luogo ove ha sede l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato, secondo la giurisprudenza di legittimità affermatasi in materia: “nelle cause in cui sia convenuta un'amministrazione dello Stato, qualora l'obbligazione dedotta in giudizio origini da un fatto illecito, per individuare il giudice territorialmente competente, ex artt. 6 R.D. n. 1611 del 1933, e 25 c.p.c., occorre far riferimento al criterio del *forum delicti* che concorre con quello del *forum destinatae solutionis*, quest'ultimo da individuare in base alle norme della contabilità pubblica (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 54, R.D. 23 maggio 1924, n. 827, art. 278, lett. d, artt. 287 e 407) e cioè con il luogo in cui ha sede l'ufficio della Tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento, che è quello in cui il creditore è domiciliato (Cass. ord. 30 luglio 2004 n. 14718; Cass. ord., 17 settembre 2015, n. 18287); tale principio trova applicazione anche quando la causa sia stata instaurata pure nei confronti di altri soggetti” (Cass. n. 18287/2015; Cass. SSUU 2265/2012).

### **Responsabilità professionale**

Corte di Appello, sezione seconda, sentenza 18.1.2024, Pres. Dipietro, est. Arena

Benchè l'evoluzione giurisprudenziale abbia visto nel tempo un ampliamento dell'ambito della responsabilità professionale del notaio incaricato della stipula di un contratto di compravendita immobiliare, non può sostenersi che la giurisprudenza abbia posto al notaio l'obbligo di accertare una qualità del bene (l'abitabilità/agibilità) non incidente sulla trasferibilità dello stesso.

E invero, il controllo dell'abitabilità del bene si pone su un piano differente rispetto all'indagine sulla libertà dell'immobile da ipoteche o da altri gravami (per la quale è pacifico in giurisprudenza che il notaio debba eseguire le relative verifiche al fine di garantire la sicurezza dei traffici giuridici).

La dichiarazione di agibilità rappresenta, infatti, un requisito giuridico essenziale ai fini del legittimo godimento del bene, giacché certifica l'assenza di vizi che possano compromettere la sicurezza e la tutela della salute, ma la sua mancanza non costituisce un impedimento alla circolazione del bene, né inficia la validità del contratto. Di ciò ne è prova il fatto che non sussiste alcun divieto per il notaio, ai sensi dell'art. 28 della legge notarile, né per le parti, di stipulare un contratto avente ad oggetto un bene privo dell'agibilità.

Ne consegue che, per quanto attiene al profilo dell'agibilità di un immobile, la diligenza del notaio deve ritenersi circoscritta all'esame della documentazione in suo possesso e alla ricezione delle dichiarazioni delle parti, non avendo questi del resto le competenze tecniche per valutare se, di fatto, un immobile sia abitabile (nella fattispecie all'esame della Corte, non risultava che al notaio stipulante fosse stata consegnata documentazione da cui poter rilevare la situazione urbanistica dell'immobile e la carenza di abitabilità che, oltretutto, riguardava soltanto una porzione dell'immobile perché limitata al piano ammezzato e, dunque, a una parte solo accessoria dell'immobile; alla stregua di ciò, il collegio ha ritenuto l'atto di compravendita idoneo a trasferire un immobile che costituisce un'unità abitativa, considerabile tale anche sul piano amministrativo).

### **Successioni e diritti reali**

**Tribunale di Catania, sezione terza**, sentenza 12.3.2024, est. Longo

L'ingiuria grave richiesta dall'art. 801 c.c., ai fini della revocazione della donazione, si caratterizza per la manifestazione exteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento, a prescindere, peraltro, dalla legittimità del comportamento del donatario. Si tratta di una formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali, il cui discrimine è segnato dalla ripugnanza che detto comportamento suscita nella coscienza sociale; ed è evidente che tale fattispecie sia destinata ad evolversi e a mutare in tutt'uno con l'evolversi degli usi e costumi sociali, e che per la sua individuazione molto dipenda

dal comune sentire di cosa possa ritenersi rispettoso o anche solo tollerabile e cosa invece non possa esserlo, a prescindere da una valutazione di legittimità, oramai solo in sede civile (dopo la depenalizzazione dell'art. 594 c.p.), del comportamento medesimo.

**Tribunale di Catania, sezione terza**, sentenza 28.5.2024, est. Pappalardo

La collazione non può essere oggetto di domanda autonoma, trattandosi piuttosto di istituto endodivisionale. Difatti la ratio dell'istituto risiede nel fatto che le donazioni fatte ai soggetti destinati a rivestire la qualifica di eredi costituiscono un'anticipazione dell'eredità, sicché il computo di esse, ai fini della divisione del patrimonio ereditario, rimuove la disparità di trattamento che le donazioni fatte in vita dal de cuius altrimenti potrebbero determinare tra i coeredi.

**Tribunale di Catania, sezione terza**, sentenza 29.4.2024, est. Longo

La servitù di veduta panoramica si configura quale servitù volta ad assicurare la particolare amenità del fondo dominante per la visuale di cui esso gode, con impedimento della costruzione di opere in assoluto, o oltre determinate soglie, attraverso parte o tutto il fondo servente, in ciò differenziandosi dalla servitù di veduta, che invece è compatibile con la costruzione di opere a distanza legale. Il diritto di veduta panoramica si risolve in una servitù “non aedificandi” o “altius non tollendi”.

La veduta panoramica può essere acquistata, oltre che in via negoziale (a titolo derivativo), anche per destinazione del padre di famiglia o per usucapione (a titolo originario), necessitando, tuttavia, tali modi di costituzione non solo, a seconda dei casi, della destinazione conferita dall'originario unico proprietario o dell'esercizio ultraventennale di attività corrispondenti alla servitù, ma anche di opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la veduta.

**Tribunale di Catania, sezione terza**, sentenza 22.4.2024, est. Rizzo

La violazione della prescrizione sulle distanze tra le costruzioni, attesa la natura del bene giuridico leso, determina un danno *in re ipsa*, con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio patrimoniale subito al diritto di proprietà, dovendosi, di norma, presumere, sia pure *iuris tantum*, tale pregiudizio e fatta salva, ad ogni buon conto, la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba invece essere escluso (Cass. 25082/2020); il giudice, nel liquidare in via equitativa il danno, deve indicare, almeno sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno, tenendo conto della riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che devono essere allegati e provati dall'attore anche in via presuntiva (Cass. 18108/2023).

**Tribunale di Catania, sezione terza**, sentenza 30.10.2023, est. Finocchiaro

Non integra un'ipotesi di ingratitudine ex art. 801 c.c., idonea a fondare la domanda di revocazione della donazione, la condotta del donatario di mero disinteresse che disattende le aspettative del donante, tale da determinare una situazione di distanza affettiva tra il donante e il donatario, seppur la stessa sia stata percepita dal donante come una manifestazione di ingratitudine.

L'ingiuria grave tale da giustificare la revoca della donazione risulta configurabile laddove la condotta risulti tale da assumere un connotato di grave riprovevolezza sociale poiché posta in essere con l'intenzione di offendere o - quanto meno dalla piena consapevolezza che questa omissione offenda in modo grave l'onore del donante palesata ai terzi (fattispecie nella quale è stata rigettata la domanda di revocazione per ingratitudine della donazione di un immobile da parte di uno zio al proprio nipote che, subito dopo la donazione, aveva interrotto i rapporti di frequentazione con lo zio recandosi all'estero.

### **Trascrizioni**

**Tribunale di Ragusa**, decreto del 14.7.2023, est. Maggioni

La sentenza di accoglimento della domanda ex art. 524 c.c., non producendo l'effetto di una accettazione ereditaria, non determina alcun trasferimento di diritti reali immobiliari che ne renda necessaria la trascrizione.

Appare necessaria e sufficiente la trascrizione della domanda ex art. 524 c.c., prevista dall'art. 2652 n. 1) c.c., per risolvere il conflitto tra i creditori dell'erede che abbia deciso di rinunciare all'eredità e gli aventi causa di colui che, a sua volta in qualità di erede, abbia accettato l'eredità in luogo del rinunziante.

Invero, l'effetto della trascrizione della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 2652 c.c., consiste in una prenotazione degli effetti della sentenza di accoglimento, ma affinché tale effetto si produca non è necessario che sia data pubblicità anche alla sentenza, salvi i casi in cui la sentenza stessa costituisce il titolo del trasferimento oppure è necessaria per integrare e rendere trascrivibile il titolo del trasferimento.

## AREA PENALE

### Circostanze del reato

**Corte di assise di appello, sezione prima**, sentenza 9.11.2023, pres. Messina, est. Scarlata

In tema di rapporti tra la circostanza aggravante dell'aver agito per motivi abietti o futili e l'attenuante del vizio parziale di mente, pur non sussistendo una incompatibilità in astratto tra le due circostanze, il giudice di merito deve procedere ad un accertamento in concreto circa la correlazione tra la patologia psichica da cui l'imputato è affetto e i motivi a base della sua determinazione volitiva, al fine di stabilire se e in che misura la condizione di infermità possa essere correlata alla futilità dei motivi che lo abbiano indotto ad agire. Tale accertamento si rende necessario, costituendo la futilità del movente criminoso, di per sé, indice rivelatore di uno spiccato istinto criminale, ma non estrinsecazione diretta delle infermità psichiche per le quali la capacità di intendere e di volere può ritenersi grandemente scemata. (Fattispecie di omicidio ai danni di un ottantenne, commesso da un ex agente di polizia penitenziaria -già responsabile dell'omicidio di una prostituta nigeriana- per il mancato pagamento, da parte dell'anziana vittima, di un modesto debito pecuniario: la circostanza aggravante dell'aver agito per motivi abietti o futili era esclusa, risultando i motivi a base dell'azione delittuosa come diretta espressione di uno stato mentale alterato dalle condizioni psichiche e di un modello culturale deviato del soggetto agente).

**G.I.P. Tribunale Siracusa**, ordinanza 13.11.2023, giudice Carrubba

L'aggravante speciale della transnazionalità ex art. 61 bis c.p., di natura oggettiva e, dunque, estensibile a tutti i concorrenti, presuppone che la commissione di un qualsiasi reato in ambito nazionale -purché punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni- sia stata determinata, o anche solo agevolata, dall'apporto di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato. (Fattispecie in tema di associazione per delinquere e reati tributari, in cui il gruppo criminale organizzato era identificato in un'associazione per delinquere operante sia nel territorio nazionale che in quello di uno Stato estero, nel quale ultimo avevano sede talune società create dagli indagati, verso le quali l'associazione faceva confluire i proventi dei reati-fine tributari).

**G.U.P. Tribunale Siracusa**, sentenza 21.3.2024, giudice Scapellato

La circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto con abuso di autorità non richiede una posizione di supremazia di tipo formale, ma può essere correlata a una supremazia di fatto, in ambito privatistico, qualunque ne sia l'origine. La coartazione che consegue all'abuso di autorità scaturisce dal rapporto di soggezione tra autore e vittima, quest'ultima versando in condizione di sudditanza materiale o psicologica, ma non psichica o di origine patologica in senso stretto. In presenza di tali condizioni, l'autore del reato incide sul processo formativo della volontà della persona offesa,

direttamente compressa, fino ad impedirle una diversa opzione. (Fattispecie in cui la circostanza aggravante dell'abuso di autorità era riconosciuta rispetto a un fatto di violenza sessuale, posto in essere da un allenatore sportivo nei confronti di una giovane allieva).

### **Concorso di persone nel reato**

**Tribunale di Catania, Corte di assise, sezione quarta**, sentenza 6.11.2023, pres. Urso, est. Minnella

In tema di concorso morale di persone nel reato, il “reciproco condizionamento volitivo”, teso a stabilizzare un proposito criminoso, assume rilevanza penale, in quanto sia dimostrato il nesso di causalità specifica della singola condotta nella realizzazione del fatto collettivo. I meccanismi di condizionamento che l'agire “in gruppo” determina sulla condotta del singolo sono individuabili intorno a tre componenti: a) la cultura del gruppo; b) i ruoli organizzativi; c) l'agire in gruppo. La prima rappresenta l'identità del gruppo, ossia quell'insieme di assunti di base, regole e consuetudini eletti dai partecipi come modo corretto di pensare e agire. I ruoli organizzativi assumono funzione precettiva, stabilendo i compiti affidati ai singoli all'interno del gruppo, in base alle caratteristiche soggettive e alla cultura e scopi del gruppo stesso. L'agire in gruppo porta il singolo ad operare con maggiore sicurezza e spregiudicatezza, sottostimando il rischio e le conseguenze della propria condotta, secondo una “illusione di invulnerabilità”. Solo ricostruendo la condotta del singolo sulla base di tali coordinate è possibile valutare l'impatto che la presenza del sodale abbia avuto sul comportamento degli altri concorrenti, nelle fasi esecutive della condotta criminosa. (Fattispecie di duplice omicidio e plurimi tentati omicidi, posti in essere nel contesto di una scorribanda -in armi, a bordo di potenti motocicli e presso un popoloso quartiere residenziale- operata da due gruppi di fuoco contrapposti, nell'ambito di uno scontro tra clan mafiosi rivali).

### **Errore di fatto**

**Tribunale di Catania, Sez. prima penale**, sentenza 22.04.2024, giudice Pivetti

In tema di reati tributari, integra un fatto assolutamente imprevedibile la circostanza che, nel relativo giudizio civile, la decisione in grado di appello, sovvertendo gli esiti del procedimento cautelare e del giudizio di primo grado, abbia stabilito che la certificazione di credito rilasciata da un ATO –Ambito Territoriale Ottimale in favore dell'imputato, ai sensi dell'art. 85 L.R. Sicilia n. 8/2018, non possa essere utilizzata ai fini della compensazione con propri debiti nei confronti dell'Erario, ai sensi dell'art. 28 quater del D.P.R. n. 602/1973. In tale situazione di incertezza e imprevedibilità, che genera l'errore di diritto non già sul doveroso adempimento, ma sulle sue modalità, sancite da legge extrapenale, ricorre l'errore su legge diversa da quella penale, che esclude la punibilità, avendo cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato.

### **Incidente di legittimità costituzionale**

**G.I.P. Tribunale di Siracusa**, ordinanza 12.12. 2023, giudice Palmeri

Nel corso di un procedimento pendente nella fase delle indagini preliminari, in cui sia stato disposto un sequestro preventivo e sia in corso un incidente probatorio, il giudice per le indagini preliminari può promuovere incidente di costituzionalità, sussistendo, in relazione a tale momento processuale, la condizione prevista dall'art. 1 della legge costituzionale n.1 del 1948, ossia l'essere in corso il giudizio, dovendosi intendere compresi in tale previsione i procedimenti che, quali ne siano la natura e le modalità di svolgimento, si compiano alla presenza e sotto la direzione del titolare di un ufficio giurisdizionale. (Fattispecie in materia di reati ambientali, in cui la questione di legittimità costituzionale dell'art. 104 bis co. 1 bis.1 disp. Att. c.p.p. -come introdotto dall'art. 6 decreto-legge n. 2/2023- era sollevata dal giudice per le indagini preliminari: lo stesso aveva emesso il provvedimento cautelare di sequestro preventivo dell'impianto di depurazione industriale sito in Priolo Gargallo, e svolgeva le funzioni di giudice delegato; inoltre, era individuato dal decreto-legge n. 2/2023 come l'organo che "autorizza la prosecuzione dell'attività" industriale inquinante, in presenza delle condizioni ivi descritte).

**G.I.P. Tribunale di Siracusa**, ordinanza 12.12. 2023, giudice Palmeri

In materia di delitti ambientali, è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 104 bis co.1 bis.1 disp. att. c.p.p. -introdotto con d. l. n. 2/2023, convertito, con modifiche, in l. n. 17/2023- in riferimento agli artt. 2, 9, 32, 41 della Costituzione.

La norma in parola -nel disporre che, ove il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi, dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 d.l. 3.12.2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.12.2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, il giudice dispone la prosecuzione dell'attività, avvalendosi di un amministratore giudiziario nominato ai sensi del comma 1)- non ha introdotto un ragionevole bilanciamento tra i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione; non rinvia a prescrizioni puntuali da rispettare, in modo da valorizzare i principi di prevenzione, precauzione, correzione alla fonte, informazione e partecipazione, che caratterizzano l'intero sistema normativo ambientale; non ha introdotto un efficace sistema di controlli; non ha operato una effettiva combinazione tra una norma di legge e un atto amministrativo, in grado di determinare le condizioni e i limiti della liceità della prosecuzione di un'attività per un tempo definito.

In conseguenza, i beni giuridici tutelati dalle richiamate disposizioni costituzionali risultano compromessi irrimediabilmente da una decisione del legislatore non rispettosa dei parametri di proporzione, ragionevolezza ed equilibrio, che devono informare la materia del bilanciamento tra interessi costituzionalmente rilevanti in conflitto. (Fattispecie in materia di reati ambientali, in cui, essendo stato disposto il sequestro

preventivo dell'impianto di depurazione industriale sito in Priolo Gargallo, con conseguente sospensione del conferimento dei reflui inquinanti, era sollevata dal giudice per le indagini preliminari la questione di legittimità costituzionale dell'art. 104 bis co.1 bis.1 cit.).

### **Misure di prevenzione**

**Tribunale di Catania, sez. misure di prevenzione**, ordinanza 27.11.2023, pres. Urso, est. Minnella

L'interferenza tra due procedimenti paralleli di confisca -quello penale relativo alla confisca allargata e quello di prevenzione- sul terreno comune del giudizio di sproporzione, se, da un lato, non può essere ignorata, di contro non determina automaticamente l'adeguamento dell'uno all'altro, ma deve essere oggetto di specifica valutazione da parte del giudice a cui viene sottoposto il possibile contrasto. (Fattispecie in cui era rigettata la richiesta di revoca della confisca definitiva di prevenzione -fondata sul novum rappresentato dalla revoca della confisca allargata definitiva- sul presupposto che il giudizio di sproporzione operato nel procedimento di prevenzione risultasse, sul piano del metodo, corretto e aderente alla giurisprudenza di settore).

**Tribunale di Catania, sez. misure di prevenzione**, ordinanza emessa il 24.04.2024, pres. Passalacqua, est. Matta

L'istituto della restituzione per equivalente, introdotto dall'art. 46 d.lgs. n. 159/2011 per tutte le ipotesi in cui, revocata la confisca, non sia possibile procedere alla restituzione del bene all'avente diritto nella sua consistenza ed identità originaria, costituisce forma di attuazione e garanzia della restitutio in integrum, da valere anche nel caso in cui il bene illegittimamente sottratto con la revocata confisca si identifichi in una somma di denaro. Esso disciplina le ipotesi in cui il bene, oggetto di confisca poi revocata, non possa essere restituito, trattandosi di bene culturale o dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi del codice dei beni culturali, o di bene venduto o cui sia stata impressa una destinazione per finalità istituzionali, talché la sua restituzione pregiudicherebbe l'interesse pubblico.

### **Procedimento penale**

**Corte di assise di appello, sezione terza**, sentenza 27.11.2023, pres. est. Messina

Le pronunce emesse in sede di giudizio incidentale, promosso per il riesame delle misure cautelari, non sono vincolanti nel giudizio di merito, non potendo essere rovesciato il rapporto fisiologico tra procedimento incidentale di libertate e procedimento principale, né essere vulnerato il principio di "impermeabilità" del secondo rispetto agli esiti del primo. Tale principio vale a scandire, salvaguardandola, la distinzione fra indagini preliminari e processo, diverse essendo le regole che presidono alla cognizione cautelare -in cui si effettua un giudizio prognostico di tipo statico, basato su elementi già acquisiti dal pubblico ministero e funzionali alla soddisfazione

delle esigenze cautelari in atto- e quelle che legittimano l'azione penale, ove la decisione si fonda su una valutazione di utilità del passaggio alla fase processuale, che è di tipo dinamico e tiene conto anche di ciò che può ragionevolmente acquisirsi nel dibattimento. Lo stesso giudice di legittimità, quando si pronuncia in materia cautelare, non accerta in modo diretto la mancanza del *fumus commissi delicti*, ma si limita a controllare la motivazione del provvedimento impugnato, con la conseguenza che l'eventuale annullamento di quest'ultimo non svela automaticamente l'inesistenza dei gravi indizi. (Fattispecie di omicidio di stampo mafioso, in cui, annullata in sede di riesame l'ordinanza applicativa della misura cautelare, era affermata la responsabilità dell'imputato all'esito del giudizio di merito).

**Tribunale di Catania, Sez. prima penale**, sentenza 10.06.2024, giudice Pivetti

Nel rispetto delle norme sovranazionali –e, in particolare, dell'art. 6 C.E.D.U., che sancisce la durata ragionevole del processo, unitamente all'art. 111 Cost., e il diritto dell'imputato ad essere informato, nel più breve tempo possibile, in lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico- non è consentito, a notevole distanza di tempo, modificare l'accusa, obbligando il difensore a mutare la propria strategia, sì da tener conto del maggiore valore del bene che il pubblico ministero intende tutelare attraverso la contestazione suppletiva. Tuttavia, detta modifica deve ritenersi consentita se, ai sensi della c.d. legge Pinto, in conseguenza di plurime pronunce della Corte di Giustizia Europea, tra la data della vocatio in ius e la possibile decisione sia preventivabile un tempo di tre anni per il giudizio di primo grado.

**Tribunale di Catania, Sez. prima penale**, sentenza 12.02.2024, giudice Pivetti

In attuazione della delega contenuta all'art. 1 co. 7, lett. a) della legge 27.09.2021, n. 134, il giudice è chiamato a ridefinire i casi in cui l'imputato deve ritenersi presente o assente nel processo, prevedendosi che il processo possa svolgersi in sua assenza, quando esistono elementi idonei a dare certezza del fatto che egli è a conoscenza della pendenza anche del solo procedimento e che la sua assenza nel processo è dovuta a una scelta volontaria e consapevole.

Tale certezza è desumibile dal verbale d'arresto in flagranza di reato e dal verbale di identificazione, da valutare in uno con tutti gli atti di indagine a cui l'imputato abbia partecipato e dai quali risulti certo che lo stesso abbia avuto piena conoscenza della incolpazione e della pendenza a suo carico.

**G.I.P. Tribunale di Siracusa**, ordinanza 10.4.2024, giudice Scapellato

La scelta di avvalersi di esperti rientra tra le facoltà proprie del pubblico ministero, il quale può ricorrere all'ausilio di essi, nel caso di dati e valutazioni che richiedano specifiche cognizioni di una tecnica, scienza o arte. Tale scelta, tuttavia, non rientra nella sfera di controllo del giudice per le indagini preliminari, nell'ambito del

procedimento di opposizione all'archiviazione. (Fattispecie in cui la persona offesa dal reato si opponeva alla richiesta di archiviazione e chiedeva un supplemento di indagini, mediante nomina di un consulente tecnico da parte del G.I.P.).

**G.U.P. Tribunale Siracusa**, sentenza 13.06.2023, dep.11.09.2023, giudice Migneco

Qualora l'originaria ipotesi accusatoria, per la quale siano state disposte le intercettazioni, venga poi modificata sulla base di successive emergenze investigative, le intercettazioni restano utilizzabili, anche nel caso in cui il fatto sia stato riqualificato in un reato "minore". Diversamente, va dichiarata l'inutilizzabilità delle intercettazioni, nell'ipotesi in cui la prospettazione accusatoria iniziale sia da considerare erronea "ab origine", in quanto il pubblico ministero disponeva già di tutti gli elementi fattuali e giuridici per addivenire a una corretta qualificazione giuridica iniziale.

**G.I.P. Tribunale di Siracusa**, ordinanza 10.01.2024, giudice Scapellato

L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'art. 12 c.p.p. o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b) c.p.p. può essere obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti, qualora abbia reso dichiarazioni nel corso delle indagini. Tale conclusione è imposta dal tenore letterale dell'art. 197 bis, comma 4 c.p.p., il quale esclude l'obbligo di deporre, ove l'imputato non abbia reso alcuna dichiarazione nell'ambito del proprio "procedimento", termine avente accezione più ampia rispetto a "processo", tale da inglobare anche la fase precedente l'esercizio dell'azione penale. Pertanto, anche là dove l'imputato abbia reso dichiarazioni solo in sede di indagini, poi non confermate in sede di dibattimento, egli assume l'obbligo di testimoniare, ai sensi del quarto comma dell'art. 197 bis c.p.p.

### **Reati contro la persona**

**Corte di assise di appello, sezione terza**, sentenza 12.07.2023, pres. est. Messina

Il sentimento di vendetta che spinge ad agire ai danni di chi abbia denunciato la biasimevole condotta dell'agente nei confronti di un familiare -denuncia percepita dall'agente come "delazione" ai suoi danni- integra il motivo abietto, in quanto valutabile, sulla scorta di un parametro etico riferito al comune sentire in un determinato momento storico, come ignobile e turpe, rivelando una particolare perversità del reo, nonché come spregevole e vile, tale da apparire intollerabile, per la sua abnormità, alla maggioranza dei consociati, in contrasto con le norme fondamentali della convivenza civile. (Fattispecie di duplice omicidio, in cui è stato ravvisato il motivo abietto nell'intento vendicativo dell'imputato ai danni di due badanti del proprio padre, per averne costoro doverosamente denunciato la riprovevole condotta nei confronti dell'anziano e inerme genitore: il motivo era ritenuto in contrasto con le norme fondamentali della convivenza civile, che rendono doverosa, per la tutela della collettività e dei singoli, la denuncia delle condotte illecite).

**Corte di assise di appello, sezione terza**, sentenza 12.07.2023, pres. est. Messina

Le dichiarazioni spontanee dell'imputato previste dall'art. 494 c.p.p. possono anche avere contenuto accusatorio nei confronti di coimputati, nel qual caso vengono a costituire vere e proprie chiamate in correità, come tali da valutarsi quali elementi di prova a carico ai fini dell'accertamento della responsabilità dei singoli chiamati in correità, secondo la disciplina dettata dall'art. 192 co. 3 c.p.p. (Fattispecie in tema di duplice omicidio e tentato omicidio, commessi dagli addetti alla guardiania di un agrumeto nei confronti di ignoti, ivi introdottisi per commettere un furto).

**Corte di assise di appello, sezione terza**, sentenza 27.11.2023, pres. est. Messina

Anche in presenza di piena confessione, ove questa appaia dettata solo da motivi utilitaristici e dal prendere atto della "ineluttabilità probatoria", il giudice può negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Può escludersi la valenza della confessione spontanea, quando essa sia contrastata da altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti o si sostanzi nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell'accusa ovvero sia volta esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione di pena, e la collaborazione giudiziaria o processuale sia comunque probatoriamente inerte o neutra, nel senso di non aver neppure agevolato il giudizio di responsabilità di coimputati, per essere questi già confessi o per altro plausibile motivo. (Fattispecie di omicidio di stampo mafioso, in cui le attenuanti generiche erano concesse solo a quello degli imputati che aveva tenuto ferma la propria confessione, decisiva per la posizione di un coimputato, mentre erano denegate nei confronti degli altri, che avevano ritrattato nei confronti di quel medesimo coimputato ovvero avevano modulato ad hoc la confessione).

**Corte di assise di appello, sezione terza**, sentenza 24.04.2024, pres. Messina, est. Fichera

Le confidenze autoaccusatorie dell'imputato a un collaboratore di giustizia, che ne abbia successivamente riferito nelle proprie dichiarazioni, hanno natura confessoria. Pertanto, una volta positivamente vagliata l'attendibilità del collaboratore ai sensi dell'art. 192 co. 3 c.p.p., esse dispiegano piena efficacia probatoria, alla sola condizione che se ne apprezzi la sincerità e spontaneità, sì da potersene escludere la riconducibilità a costrizioni esterne o a possibili intenti autocalunniatori. (Fattispecie di omicidio premeditato, in cui l'agente, appartenente a nota famiglia mafiosa, dopo aver ucciso la propria sorella per motivi abietti, legati alla sua riprovazione per le scelte sentimentali e lo stile di vita della stessa, rivendicava il delitto in occasione di una conversazione in carcere con un ex sodale, poi divenuto collaboratore di giustizia).

**Tribunale di Catania, Corte di assise, sezione prima**, sentenza 18.06.2024, pres. Mignami, est. Scirè

Il dovere di cura, la cui violazione integra la condotta di abbandono di cui all'art. 591 c.p., a differenza di quello di custodia -che può scaturire anche dall'assunzione spontanea o da una mera situazione di fatto- presuppone l'esistenza di una valida fonte giuridica formale, quale la legge o un contratto, con la conseguenza che tale obbligo non può ritenersi sussistente in capo al responsabile di una comunità-alloggio per anziani, con finalità esclusivamente assistenziale e non anche terapeutica, ove non sia oggetto di specifica pattuizione contrattuale.

**Tribunale di Siracusa, Corte di assise**, sentenza 14.11.2023, pres. est. Carrubba

Nel caso in cui il reato di riduzione in schiavitù ex art. 600 c.p. sia stato commesso ai danni di un soggetto convivente, esso assorbe –in virtù del principio di consunzione- la più lieve fattispecie di maltrattamenti contro familiari o conviventi ex art. 572 c.p., ove sussistano, oltre alla condotta maltrattante, anche gli elementi dell'integrale asservimento della persona offesa al soggetto attivo e dello sfruttamento economico e/o sessuale.

**Tribunale di Siracusa, Corte di assise**, sentenza 14.11.2023, pres. est. Carrubba

Qualora siano integrati, in danno del medesimo soggetto passivo, sia il delitto di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis c.p., sia quello di riduzione in schiavitù di cui all'art. 600 c.p., non può determinarsi l'assorbimento del reato di violenza sessuale nella più grave fattispecie di riduzione in schiavitù, ove quest'ultima sia stata posta in essere mediante una pluralità di azioni, non riconducibili esclusivamente alla violenza sessuale, non versandosi in situazione di identità del fatto in senso naturalistico, talché non è possibile applicare il principio di specialità in favore del delitto di cui all'art. 600 c.p. (Fattispecie in cui era riconosciuto il concorso dei due reati, per essere la riduzione in schiavitù attuata non solo mediante violenza sessuale, ma anche attraverso lo sfruttamento lavorativo della vittima, il ricorso a violenza e minaccia e il costringimento all'accattonaggio).

**Tribunale di Siracusa, Corte di assise**, sentenza 9.01.2024, pres. est. Carrubba

In tema di valutazione della prova, occorre distinguere il peso probatorio dell'alibi fallito, ovvero che l'imputato non è riuscito a provare, e quello dell'alibi falso, ossia la precostituzione di falsi elementi a discolora: mentre l'alibi fallito ha valenza neutra, non potendo costituire prova a carico e neppure principio di prova, l'alibi falso costituisce indizio di colpevolezza e come tale deve essere valutato. Quest'ultimo principio vale, più in generale, per il comportamento post factum tenuto dal soggetto che introduca nell'indagine elementi falsi, volti depistare l'attività investigativa. (Fattispecie di omicidio volontario, in cui l'imputato, ancor prima di essere raggiunto da elementi di sospetto, riferiva circostanze false alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero, volte ad indirizzare le indagini verso false piste).

**ROSPETTI STATISTICI  
ELABORATI DALL'UFFICIO STATISTICO  
DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA**

DATI CIVILI

**Movimento dei Procedimenti Civili in Corte d'Appello - Anno Giudiziario 2022/2023**

Ufficio	Ruolo	Pendenti Inizio	Sopravvenuti	Definiti con Sentenza	Definiti senza Sentenza	Definiti	Pendenti Fine	Variaz % Pendenti rispetto periodo precedente
CORTE D'APPELLO	AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	4008	1.756	2.277	146	2.523	3.241	-19,14%
	AGRARIA	5	5	6	0	6	4	-20,00%
	LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	3011	1.253	1.437	85	1.522	2.742	-8,93%
	VOLONTARIA GIURISDIZIONE	767	1.337	24	1.286	1.310	794	3,52%
<b>CORTE D'APPELLO</b>	<b>TOTALE</b>	<b>7791</b>	<b>4.351</b>	<b>3744</b>	<b>1517</b>	<b>5361</b>	<b>6781</b>	<b>-12,96%</b>

Fonte S/CID

**Movimento dei Procedimenti Civili in Corte d'Appello - Anno Giudiziario 2023/2024**

Ufficio	Ruolo	Pendenti Inizio	Sopravvenuti	Definiti con Sentenza	Definiti senza Sentenza	Definiti	Pendenti Fine	Variaz % Pendenti rispetto periodo precedente
CORTE D'APPELLO	AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	3241	1.781	1.928	208	2.136	2.886	-10,95%
	AGRARIA	4	5	3	0	3	6	50,00%
	LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	2742	1.026	1.383	105	1.488	2.280	-16,85%
	VOLONTARIA GIURISDIZIONE	794	1.211	27	1.226	1.253	752	-5,29%
<b>CORTE D'APPELLO</b>	<b>TOTALE</b>	<b>6781</b>	<b>4023</b>	<b>3341</b>	<b>1539</b>	<b>4880</b>	<b>5924</b>	<b>-12,64%</b>


Fonte S/CID

## Indici di Ricambio, Indici di Smaltimento e Durata in anni, per principali materie di competenza

Ufficio	Ruolo	Anno Giudiziario 2023/2024			Anno Giudiziario 2022/2023			Variazione percentuale A.G. 2023/2024 vs. A.G. 2022/2023		
		Indice di ricambio	Indice di smaltimento	Durata in anni (formula ISTAT)	Indice di ricambio	Indice di smaltimento	Durata in anni (formula ISTAT)	Indice di ricambio	Indice di smaltimento	Durata in anni (formula ISTAT)
CORTE D'APPELLO	AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	119,9%	42,5%	1,56	143,7%	43,8%	1,69	-16,5%	-2,8%	-7,7%
	AGRARIA	60,0%	33,3%	1,25	120,0%	60,0%	0,82	-50,0%	-44,4%	52,8%
	LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	145,0%	39,5%	2,00	121,5%	35,7%	2,07	19,4%	10,6%	-3,6%
	VOLONTARIA GIURISDIZIONE	103,5%	62,5%	0,63	98,0%	62,3%	0,59	5,6%	0,4%	6,4%
<b>CORTE D'APPELLO</b>	<b>TOTALE</b>	<b>121,3%</b>	<b>45,2%</b>	<b>1,43</b>	<b>123,2%</b>	<b>44,2%</b>	<b>1,50</b>	<b>-1,6%</b>	<b>2,3%</b>	<b>-4,9%</b>

Fonte SIC/ID

## Movimento dei Procedimenti Civili in Corte di Appello - A.G. 2023/2024



## CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Pendenti finali per anno di iscrizione a ruolo al 30/6/2024

Ufficio	Ruolo	Fino al 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALE
Corte d'Appello di Catania	AFFARI CONTENZIOSI	1				1	9	21	86	312	497	1.110	868	2.905
	LAVORO								7	79	268	402	216	972
	PREVIDENZA E ASSISTENZA								7	194	450	406	238	1.295
	AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE							1	4	5	34	160	548	752
	<b>TOTALE PENDENTI AREA SICID</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>104</b>	<b>590</b>	<b>1.249</b>	<b>2.078</b>	<b>1.870</b>	<b>5.924</b>
<b>Incidenza percentuali delle class</b>		<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,4%</b>	<b>1,8%</b>	<b>10,0%</b>	<b>21,1%</b>	<b>35,1%</b>	<b>31,6%</b>	<b>100,0%</b>


Fonte: Pacchetto Ispettori SICID

Pendenti finali per anno di iscrizione a ruolo al 15/12/2024


Ufficio	Ruolo	Fino al 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALE
Corte d'Appello di Catania	AFFARI CONTENZIOSI	2	1			1	5	14	29	178	335	820	1.484	2.869
	LAVORO								2	20	187	395	386	990
	PREVIDENZA E ASSISTENZA									62	301	375	419	1.157
	AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE									3	12	67	616	698
	<b>TOTALE PENDENTI AREA SICID</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>31</b>	<b>263</b>	<b>835</b>	<b>1.657</b>	<b>2.905</b>	<b>5.714</b>
<b>Incidenza percentuali delle class</b>		<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,5%</b>	<b>4,6%</b>	<b>14,6%</b>	<b>29,0%</b>	<b>50,8%</b>	<b>100,0%</b>

Fonte: Pacchetto Ispettori SICID

Pendenti finali per anno di iscrizione a ruolo al 30/6/2024



Pendenti finali per anno di iscrizione a ruolo al 15/12/2024



## Movimento dei Procedimenti Civili SICID presso i Tribunali ordinari per Ruolo

Anno Giudiziario 2023/2024

Nota: sono esclusi i dati del Giudice tutelare, dell'ATP in materia di previdenza e le verbalizzazioni di dichiarazione giurata

### Circondario di Tribunale Ordinario di Caltagirone

Ruolo	PENDENTI INIZIALI	SOPRAVVENUTI TI	DEFINITI	di cui: CON SENTENZA	PENDENTI FINE	Variaz % Pendenti rispetto periodo precedente
AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	3.432	700	1319	829	2.813	-22,00%
LAVORO	870	439	485	224	824	-5,58%
PREVIDENZA	1.468	346	639	504	1.175	-24,94%
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	122	434	461	4	95	-28,42%
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	104	413	426	64	91	-14,29%
<b>TOTALE</b>	<b>5996</b>	<b>2332</b>	<b>3330</b>	<b>1625</b>	<b>4998</b>	<b>-19,97%</b>

### Circondario di Tribunale Ordinario di Catania

Ruolo	PENDENTI INIZIALI	SOPRAVVENUTI TI	DEFINITI	di cui: CON SENTENZA	PENDENTI FINE	Variaz % Pendenti rispetto periodo precedente
AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	24.528	7815	9875	5.419	22.468	-8,40%
LAVORO	3.256	4436	4782	1.921	2.910	-10,63%
PREVIDENZA	4.505	2970	4253	3.874	3.222	-28,48%
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	1.411	5643	6062	43	992	-29,70%
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	981	2847	2761	207	1.067	8,77%
<b>TOTALE</b>	<b>34681</b>	<b>23711</b>	<b>27733</b>	<b>11464</b>	<b>30659</b>	<b>-11,60%</b>

Fonte DataWareHouse Giustizia Civile

## Movimento dei Procedimenti Civili SICID presso i Tribunali ordinari per Ruolo

Anno Giudiziario 2023/2024

Nota: sono esclusi i dati del Giudice tutelare, dell'ATP in materia di previdenza e le verbalizzazioni di dichiarazione giurata

### Circondario di Tribunale Ordinario di Ragusa

Ruolo	PENDENTI INIZIALI	SOPRAVVENU TI	DEFINITI	di cui: CON SENTENZA	PENDENTI FINE	Variaz % Pendenti rispetto periodo precedente
AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	5.821	1862	2630	1.941	5.053	-13,19%
LAVORO	1.708	1170	1395	532	1.483	-13,17%
PREVIDENZA	2.312	778	870	777	2.220	-3,98%
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	255	1684	1666	4	273	7,06%
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	325	952	911	28	366	12,62%
<b>TOTALE</b>	<b>10421</b>	<b>6446</b>	<b>7472</b>	<b>3282</b>	<b>9395</b>	<b>-9,85%</b>

### Circondario di Tribunale Ordinario di Siracusa

Ruolo	PENDENTI INIZIALI	SOPRAVVENU TI	DEFINITI	di cui: CON SENTENZA	PENDENTI FINE	Variaz % Pendenti rispetto periodo precedente
AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	7.368	2738	3945	2.579	6.161	-16,38%
LAVORO	1.592	2070	1774	436	1.888	18,59%
PREVIDENZA	1.429	1032	843	739	1.618	13,23%
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	857	2048	2300	8	605	-29,40%
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	670	1354	1285	105	739	10,30%
<b>TOTALE</b>	<b>11.916</b>	<b>9242</b>	<b>10147</b>	<b>3867</b>	<b>11011</b>	<b>-7,59%</b>

Fonte DataWareHouse Giustizia Civile

## Movimento dei Procedimenti Civili SICID presso i Tribunali ordinari per Ruolo

### Anno Giudiziario 2023/2024

Nota: sono esclusi i dati del Giudice tutelare, dell'ATP in materia di previdenza e le verbalizzazioni di dichiarazione giurata

### Movimento dei Procedimenti Civili presso i Tribunali ordinari - Anno Giudiziario 2023/2024

Circondario di Tribunale Ordinario di :	PENDENTI INIZIALI	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	Definiti con Sentenza	Definiti senza Sentenza	PENDENTI FINE	Variaz % Pendenti rispetto periodo precedente
Caltagirone	5.996	2332	3330	1.625	1.705	4.998	-16,64%
Catania	34.681	23711	27733	11.464	16.269	30.659	-11,60%
Ragusa	10.421	6446	7472	3.282	4.190	9.395	-9,85%
Siracusa	11.916	9242	10147	3.867	6.280	11.011	-7,59%
<b>TOTALE DISTRETTO</b>	<b>63014</b>	<b>41731</b>	<b>48682</b>	<b>20238</b>	<b>28444</b>	<b>56063</b>	<b>-11,03%</b>

### Movimento dei Procedimenti Civili presso i Tribunali ordinari - Anno Giudiziario 2022/2023

Circondario di Tribunale Ordinario di :	PENDENTI INIZIALI	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	Definiti con Sentenza	Definiti senza Sentenza	PENDENTI FINE	Variaz % Pendenti rispetto periodo precedente
Caltagirone	6.310	3064	3413	1.187	2.226	5.961	-5,53%
Catania	35.996	30729	32301	9.894	22.407	34.424	-4,37%
Ragusa	11.193	7756	8514	2.915	5.599	10.435	-6,77%
Siracusa	12.865	10456	11540	3.670	7.870	11.781	-8,43%
<b>TOTALE DISTRETTO</b>	<b>66364</b>	<b>52005</b>	<b>55768</b>	<b>17666</b>	<b>38102</b>	<b>62601</b>	<b>-5,67%</b>

### Indici di Ricambio, Indici di Smaltimento e Durata in anni, per Circondario

Circondario di Tribunale Ordinario di :	Anno Giudiziario 2022/2023			Anno Giudiziario 2023/2024			Variazione percentuale A.G. 2023/2024 vs. A.G. 2022/2023		
	Indice di ricambio	Indice di smaltimento	Durata in anni formula ISTAT	Indice di ricambio	Indice di smaltimento	Durata in anni formula ISTAT	Indice di ricambio	Indice di smaltimento	Durata in anni formula ISTAT
Caltagirone	111,4%	36,4%	1,89	142,8%	40,0%	1,94	28,2%	9,8%	2,5%
Catania	105,1%	48,4%	1,12	117,0%	47,5%	1,27	11,3%	-1,9%	13,7%
Ragusa	109,8%	44,9%	1,33	115,9%	44,3%	1,42	5,6%	-1,4%	7,1%
Siracusa	110,4%	49,5%	1,12	109,8%	48,0%	1,18	-0,5%	-3,1%	5,5%
<b>TOTALE DISTRETTO</b>	<b>107,2%</b>	<b>47,1%</b>	<b>1,20</b>	<b>116,7%</b>	<b>46,5%</b>	<b>1,32</b>	<b>8,8%</b>	<b>-1,4%</b>	<b>10,1%</b>

Fonte DataWareHouse Giustizia Civile

## UFFICI DI TRIBUNALE

Pendenti al 30 giugno 2024

Settore CIVILE - Area SICID al netto dell'attività del Giudice tutelare, dell'Accertamento Tecnico Preventivo in materia di previdenza e della verbalizzazione di dichiarazione giurata

Ufficio	Ruolo	Fino al 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	30/06/2024	TOTALE
Corte d'Appello di Catania	AFFARI CONTENZIOSI	1	0	0	0	1	9	21	86	312	493	1.103	866	2.892
	LAVORO	0	0	0	1	0	0	0	7	82	273	409	218	990
	PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	0	0	0	0	0	7	196	450	406	238	1.297
	AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	5	0	0	0	0	0	0	4	5	34	162	546	757
	<b>TOTALE PENDENTI AREA SICID</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>104</b>	<b>595</b>	<b>1.250</b>	<b>2.080</b>	<b>1.868</b>	<b>5.936</b>
<b>Incidenza percentuali delle classi</b>		<b>0,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,4%</b>	<b>1,8%</b>	<b>10,0%</b>	<b>21,1%</b>	<b>35,0%</b>	<b>31,5%</b>	<b>100,0%</b>
Tribunale Ordinario di Caltagirone	AFFARI CONTENZIOSI	144	106	107	135	161	181	259	297	348	430	353	292	2.813
	LAVORO	1	7	19	64	49	48	64	82	81	104	194	111	824
	PREVIDENZA E ASSISTENZA	1	10	45	96	95	80	84	69	56	225	252	162	1.175
	AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	3	3	1	2	4	1	1	3	2	11	9	51	91
	PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	1	0	1	0	0	5	5	4	7	3	19	50	95
<b>TOTALE PENDENTI AREA SICID</b>	<b>150</b>	<b>126</b>	<b>173</b>	<b>297</b>	<b>309</b>	<b>315</b>	<b>413</b>	<b>455</b>	<b>494</b>	<b>773</b>	<b>827</b>	<b>666</b>	<b>4.998</b>	
<b>Incidenza percentuali delle classi</b>		<b>3,0%</b>	<b>2,5%</b>	<b>3,5%</b>	<b>5,9%</b>	<b>6,2%</b>	<b>6,3%</b>	<b>8,3%</b>	<b>9,1%</b>	<b>9,9%</b>	<b>15,5%</b>	<b>16,5%</b>	<b>13,3%</b>	<b>100,0%</b>
Tribunale Ordinario di Catania	AFFARI CONTENZIOSI	165	47	152	284	537	1.066	1.624	1.954	2.960	4.363	5.491	3.825	22.468
	LAVORO	0	0	0	0	0	6	15	90	244	467	1.027	1.061	2.910
	PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	0	0	0	0	4	24	52	422	1.189	1.531	3.222
	AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	5	2	4	8	15	20	45	59	88	150	111	560	1.067
	PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	1	0	0	0	3	3	6	14	9	29	129	798	992
<b>TOTALE PENDENTI AREA SICID</b>	<b>171</b>	<b>49</b>	<b>156</b>	<b>292</b>	<b>555</b>	<b>1.095</b>	<b>1.694</b>	<b>2.141</b>	<b>2.141</b>	<b>3.353</b>	<b>5.431</b>	<b>7.947</b>	<b>30.659</b>	
<b>Incidenza percentuali delle classi</b>		<b>0,6%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,5%</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,8%</b>	<b>3,6%</b>	<b>5,5%</b>	<b>7,0%</b>	<b>10,9%</b>	<b>17,7%</b>	<b>25,9%</b>	<b>25,4%</b>	<b>100,0%</b>
Tribunale Ordinario di Ragusa	AFFARI CONTENZIOSI	13	4	7	75	165	236	393	453	737	947	1.212	811	5.053
	LAVORO	0	0	0	2	28	125	174	152	171	163	343	325	1.483
	PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	1	1	25	104	192	176	170	428	637	486	2.220
	AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	11	0	3	5	2	6	7	2	14	41	60	215	366
	PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	0	0	0	1	1	2	2	3	7	8	49	200	273
<b>TOTALE PENDENTI AREA SICID</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>84</b>	<b>221</b>	<b>473</b>	<b>768</b>	<b>786</b>	<b>786</b>	<b>1.099</b>	<b>1.587</b>	<b>2.301</b>	<b>9.395</b>	
<b>Incidenza percentuali delle classi</b>		<b>0,3%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,9%</b>	<b>2,4%</b>	<b>5,0%</b>	<b>8,2%</b>	<b>8,4%</b>	<b>11,7%</b>	<b>16,9%</b>	<b>24,5%</b>	<b>21,7%</b>	<b>100,0%</b>
Tribunale Ordinario di Siracusa	AFFARI CONTENZIOSI	63	19	31	68	112	259	437	614	851	1.077	1.425	1.205	6.161
	LAVORO	0	2	8	8	18	26	74	86	162	291	560	653	1.888
	PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	1	5	5	8	25	29	33	46	235	576	655	1.618
	AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	6	0	3	0	4	14	16	29	76	146	89	356	739
	PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	0	1	0	1	0	4	4	15	13	38	94	435	605
<b>TOTALE PENDENTI AREA SICID</b>	<b>69</b>	<b>23</b>	<b>47</b>	<b>82</b>	<b>142</b>	<b>328</b>	<b>560</b>	<b>777</b>	<b>1.148</b>	<b>1.787</b>	<b>2.744</b>	<b>3.304</b>	<b>11.011</b>	
<b>Incidenza percentuali delle classi</b>		<b>0,6%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,7%</b>	<b>1,3%</b>	<b>3,0%</b>	<b>5,1%</b>	<b>7,1%</b>	<b>10,4%</b>	<b>16,2%</b>	<b>24,9%</b>	<b>30,0%</b>	<b>100,0%</b>

Ultimo aggiornamento del sistema di rilevazione avvenuto il 15 settembre 2024

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento per l'innovazione tecnologica della Giustizia - Direzione generale per l'analisi statistica e organizzativa

## UFFICI DEL GIUDICE DI PACE

Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2023/2024 presso Uffici del Giudice di Pace

Sede	Iscritti	Definiti	Pendenti al 30/06/2024
Giudice di Pace di CALTAGIRONE	1.185	1.087	661
Giudice di Pace di MILITELLO IN VAL DI CATANIA	167	153	166
<b>Totale circondario di CALTAGIRONE</b>	<b>1.352</b>	<b>1.240</b>	<b>827</b>
Giudice di Pace di ACIREALE	1.739	1.471	595
Giudice di Pace di ADRANO	363	270	300
Giudice di Pace di BELPASSO	628	502	575
Giudice di Pace di BIANCAVILLA	352	189	219
Giudice di Pace di BRONTE	323	244	186
Giudice di Pace di CATANIA	12.817	11.817	5.141
Giudice di Pace di GIARRE	783	555	568
Giudice di Pace di MASCALUCIA	594	1.203	611
Giudice di Pace di PATERNO'	1.030	874	380
Giudice di Pace di RAMACCA		1	2
Giudice di Pace di RANDAZZO	66	49	24
<b>Totale circondario di CATANIA</b>	<b>18.695</b>	<b>17.175</b>	<b>8.601</b>
Giudice di Pace di MODICA	1.382	1.281	324
Giudice di Pace di RAGUSA	1.839	1.659	706
Giudice di Pace di VITTORIA	1.159	1.018	685
<b>Totale circondario di RAGUSA</b>	<b>4.380</b>	<b>3.958</b>	<b>1.715</b>
Giudice di Pace di AVOLA	498	313	224
Giudice di Pace di LENTINI	1.069	996	422
Giudice di Pace di NOTO	590	395	393
Giudice di Pace di PALAZZOLO ACREIDE	186	104	68
Giudice di Pace di SIRACUSA	4.556	3.865	2.464
<b>Totale circondario di SIRACUSA</b>	<b>6.899</b>	<b>5.673</b>	<b>3.571</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>31.326</b>	<b>28.046</b>	<b>14.714</b>

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

I dati del Giudice di Pace sono rilevati tramite il nuovo sistema del DATALAKE in fase sperimentale e aggiornati al 18/09/2024.

DATI PENALI  
FLUSSI STATISTICI PER TIPOLOGIA DI UFFICIO

Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2023/2024. Confronto con l'A.G. precedente e variazioni percentuali

Tipologia Ufficio	Materia	A.G. 2021/2022			A.G. 2022/2023			A.G. 2023/2024			Variazione percentuale A.G. 2023/2024 vs. A.G. 2022/2023			
		Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	
Procura Generale	Avvocazioni	6	14	2	0	1	1	16	14	3			1300,0%	200,0%
	Esecuzioni penali	938	917	2.457	958	1.030	2.385	1.110	952	3.382	3.382	15,9%	-7,6%	41,8%
<b>Totale Procura Generale</b>		<b>944</b>	<b>931</b>	<b>2.459</b>	<b>958</b>	<b>1.031</b>	<b>2.386</b>	<b>1.126</b>	<b>966</b>	<b>3.385</b>	<b>3.385</b>	<b>17,5%</b>	<b>-6,3%</b>	<b>41,9%</b>
Corte di Appello	Appello ordinario	3.666	3.739	15.879	6.230	5.478	16.631	4.064	5.838	14.857	14.857	-34,8%	6,6%	-10,7%
	Appello assise	33	45	33	36	35	34	29	33	30	30	-19,4%	-5,7%	-11,8%
<b>Totale Corte d'Appello</b>	Appello minorenni	136	127	70	134	153	51	115	128	38	38	-14,2%	-16,3%	-25,5%
Tribunale per i Minorenni	<b>Totale</b>	<b>3.835</b>	<b>3.911</b>	<b>15.982</b>	<b>6.400</b>	<b>5.666</b>	<b>16.716</b>	<b>4.208</b>	<b>5.999</b>	<b>14.925</b>	<b>14.925</b>	<b>-34,3%</b>	<b>5,9%</b>	<b>-10,7%</b>
	Sezione dibattimento	168	109	236	108	153	191	116	122	185	185	7,4%	-20,3%	-3,1%
	Sezione GUP	411	575	551	442	549	444	432	458	418	418	-2,3%	-16,6%	-5,9%
<b>Totale Tribunale per i minorenni</b>	Sezione GIP	1.377	1.371	127	2.159	2.234	52	660	640	72	72	-69,4%	-71,4%	38,5%
Tribunale e relative sezioni	<b>Totale</b>	<b>1.956</b>	<b>2.055</b>	<b>914</b>	<b>2.709</b>	<b>2.936</b>	<b>687</b>	<b>1.208</b>	<b>1.220</b>	<b>675</b>	<b>675</b>	<b>-55,4%</b>	<b>-58,4%</b>	<b>-1,7%</b>
	Dibattimento collegiale	719	655	2.173	662	807	2.053	792	685	2.188	2.188	19,6%	-15,1%	6,6%
	Dibattimento monocratico	12.245	12.574	31.364	12.357	14.878	28.780	13.696	15.294	27.097	27.097	10,8%	2,8%	-5,8%
Totale Tribunale e relative sezioni distaccate	Appello Giudice di Pace	168	157	231	205	190	247	157	213	190	190	-23,4%	12,1%	-23,1%
	Sezione assise	25	27	38	22	21	38	25	27	37	37	13,6%	28,6%	-2,6%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	21.067	21.842	19.608	20.608	24.025	14.171	18.880	20.953	9.442	9.442	-8,4%	-12,8%	-33,4%
Giudice di pace	<b>Totale</b>	<b>34.224</b>	<b>35.255</b>	<b>53.414</b>	<b>33.854</b>	<b>39.921</b>	<b>45.289</b>	<b>33.550</b>	<b>37.172</b>	<b>38.954</b>	<b>38.954</b>	<b>-0,9%</b>	<b>-6,9%</b>	<b>-14,0%</b>
	Sezione dibattimento	1.640	1.960	3.058	1.019	1.613	2.382	1.058	1.366	2.213	2.213	3,8%	-15,3%	-7,1%
	Sezione GIP - NOTI	1.645	1.589	198	1.286	1.291	193	948	998	143	143	-26,3%	-22,7%	-25,9%
Procura presso il Tribunale	<b>Totale Giudici di Pace</b>	<b>3.285</b>	<b>3.549</b>	<b>3.256</b>	<b>2.305</b>	<b>2.904</b>	<b>2.575</b>	<b>2.006</b>	<b>2.364</b>	<b>2.356</b>	<b>2.356</b>	<b>-13,0%</b>	<b>-18,6%</b>	<b>-8,5%</b>
	Reati ordinari - NOTI	31.644	32.433	31.052	30.956	32.352	29.176	31.965	32.366	28.283	28.283	3,3%	0,0%	-3,1%
	Reati di competenza DDA - NOTI	285	328	363	275	384	251	224	235	270	270	-18,5%	-38,8%	7,6%
Totale Procure presso Tribunale	Reati di competenza del GdP - NOTI	3.052	3.324	1.836	2.740	2.602	1.877	2.288	2.228	1.896	1.896	-16,5%	-14,4%	1,0%
	<b>Totale</b>	<b>34.981</b>	<b>36.085</b>	<b>33.251</b>	<b>33.971</b>	<b>35.338</b>	<b>31.304</b>	<b>34.477</b>	<b>34.829</b>	<b>30.449</b>	<b>30.449</b>	<b>1,5%</b>	<b>-1,4%</b>	<b>-2,7%</b>
	Registro NOTI - Mod. 52	1.930	1.848	392	2.745	2.640	498	1.156	1.174	478	478	-57,9%	-55,5%	-4,0%

Dati aggiornati al 23 settembre 2024

FONTE: DGSTAT




## CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Settore penale

Pendenti finali per anno di iscrizione al 30/6/2024

Anno	Sezioni Penali Ordinarie	Sezione Penale per i Minorenni	Corte di Assise di Appello	Totale
2006	1			1
2009				0
2010	1			1
2011	3			3
2012				0
2013	5			5
2014	3			3
2015	1			1
2016	15			15
2017	415			415
2018	365		1	366
2019	886			886
2020	1987			1987
2021	2494		1	2495
2022	1785	2	5	1792
2023	4885	6	11	4902
2024	2011	30	12	2053
<b>Totale</b>	<b>14857</b>	<b>38</b>	<b>30</b>	<b>14925</b>

FONTE: SICP



## CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Settore penale

Pendenti finali per anno di iscrizione al 15/12/2024

Anno	Sezioni Penali Ordinarie	Sezione Penale per i Minorenni	Corte di Assise di Appello	Totale
2006	1			1
2009				0
2010				0
2011	3			3
2012				0
2013	5			5
2014	3			3
2015	1			1
2016	7			7
2017	412			412
2018	264		1	265
2019	592			592
2020	1565			1565
2021	2068			2068
2022	1486	2	2	1490
2023	4179	4	4	4187
2024	3514	36	20	3570
<b>Totale</b>	<b>14100</b>	<b>42</b>	<b>27</b>	<b>14169</b>

FLUSSI PER CIRCONDARIO - UFFICI GIUDICANTI

Movimento dei procedimenti penali Procedimenti penali presso Uffici GIP/GUP, Tribunali e Corti di Assise - A.G. 2023/2024

Circondario	Materia	A.G. 2021/2022			A.G. 2022/2023			A.G. 2023/2024			Variazione percentuale A.G. 2023/2024 vs. A.G. 2022/2023		
		Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Circondario di Caltagirone	Sezione GIP/GUP - NOTI	1844	1310	1266	1317	1472	951	1562	1382	944	18,6%	-6,1%	-0,7%
	Dibattimento collegiale	40	70	210	49	82	180	83	58	208	69,4%	-29,3%	15,6%
	Dibattimento monocratico	931	1095	3501	1267	1245	3517	1191	1088	3613	-6,0%	-12,6%	2,7%
	Appello Giudice di Pace	22	12	20	25	12	34	13	13	33	-48,0%	8,3%	-2,9%
Circondario di Catania	Sezione GIP/GUP - NOTI	10304	10042	5036	10079	9258	5228	8467	9799	3286	-16,0%	5,8%	-37,1%
	Sezione Assise	21	19	29	14	13	30	17	18	30	21,4%	38,5%	0,0%
	Dibattimento collegiale	450	328	1423	398	478	1362	493	390	1483	23,9%	-18,4%	8,9%
	Dibattimento monocratico	5770	6419	16757	6498	8017	15211	7916	8287	14783	21,8%	3,4%	-2,8%
Circondario di Ragusa	Appello Giudice di Pace	95	87	161	90	111	140	87	143	84	-3,3%	28,8%	-40,0%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	3016	2335	2838	3859	2812	3428	3712	3535	2711	-3,8%	25,7%	-20,9%
	Dibattimento collegiale	55	50	226	55	67	215	72	59	231	30,9%	-11,9%	7,4%
	Dibattimento monocratico	1457	1387	3285	1302	1644	2918	1115	1350	2670	-14,4%	-17,9%	-8,5%
Circondario di Siracusa	Appello Giudice di Pace	36	46	40	57	43	54	37	37	54	-35,1%	-14,0%	0,0%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	5903	8155	10468	5353	10483	4564	5139	6237	2501	-4,0%	-40,5%	-45,2%
	Sezione Assise	4	8	9	8	8	8	8	9	7	0,0%	12,5%	-12,5%
	Dibattimento collegiale	174	207	314	160	180	296	144	178	266	-10,0%	-1,1%	-10,1%
Totale distretto	Dibattimento monocratico	4087	3673	7821	3290	3972	7134	3474	4569	6031	5,6%	15,0%	-15,5%
	Appello Giudice di Pace	15	12	10	33	24	19	20	20	19	-39,4%	-16,7%	0,0%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	21067	21842	19608	20608	24025	14171	18880	20953	9442	-8,4%	-12,8%	-33,4%
	Sezione assise	25	27	38	22	21	38	25	27	37	13,6%	28,6%	-2,6%
Totale distretto	Dibattimento collegiale	719	655	2173	662	807	2053	792	685	2188	19,6%	-15,1%	6,6%
	Dibattimento monocratico	12245	12574	31364	12357	14878	28780	13696	15294	27097	10,8%	2,8%	-5,8%
	Appello Giudice di Pace	168	157	231	205	190	247	157	213	190	-23,4%	12,1%	-23,1%

# ISCRITTI PER NUMERO IMPUTATI

Procedimenti penali iscritti presso Tribunale e Sezioni distaccate nell'A.G. 2023/2024 suddivisi in base al numero degli imputati

Tribunale e relative sezioni distaccate	Materia	A.G. 2023/2024																	
		Con 1 Imputato		Con 2 Imputati		Con 3 Imputati		Con 4 Imputati		Con 5 Imputati		Da 6 a 10 Imputati		Da 11 a 30 Imputati		Oltre 30 Imputati		Totale iscritti in Tribunale	
		iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti								
Circondario di Caltagirone	Dibattimento monocratico	1015	85,2%	121	10,2%	29	2,4%	8	0,7%	4	0,3%	10	0,8%	3	0,3%	1	0,1%	1191	100,0%
		58	69,9%	11	13,3%	5	6,0%	3	3,6%	2	2,4%	3	3,6%	1	1,2%	0	0,0%	83	100,0%
Circondario di Catania	Sezione GIP/GUP - NOTI	1338	85,7%	146	9,3%	35	2,2%	16	1,0%	4	0,3%	16	1,0%	5	0,3%	2	0,1%	1562	100,0%
		6748	85,2%	845	10,7%	189	2,4%	71	0,9%	27	0,3%	28	0,4%	6	0,1%	2	0,0%	7916	100,0%
Circondario di Ragusa	Dibattimento collegiale	366	74,2%	55	11,2%	25	5,1%	9	1,8%	12	2,4%	17	3,4%	5	1,0%	4	0,8%	493	100,0%
		7080	83,6%	855	10,1%	227	2,7%	103	1,2%	45	0,5%	85	1,0%	54	0,6%	18	0,2%	8467	100,0%
Circondario di Siracusa	Dibattimento monocratico	940	84,3%	135	12,1%	20	1,8%	7	0,6%	6	0,5%	4	0,4%	2	0,2%	1	0,1%	1115	100,0%
		55	76,4%	7	9,7%	6	8,3%	0	0,0%	1	1,4%	1	1,4%	2	2,8%	0	0,0%	72	100,0%
Totale distretto	Sezione GIP/GUP - NOTI	3199	86,2%	369	9,9%	84	2,3%	26	0,7%	10	0,3%	16	0,4%	5	0,1%	3	0,1%	3712	100,0%
		3044	87,6%	320	9,2%	57	1,6%	30	0,9%	8	0,2%	12	0,3%	3	0,1%	0	0,0%	3474	100,0%
Totale distretto	Dibattimento collegiale	110	76,4%	14	9,7%	7	4,9%	4	2,8%	2	1,4%	2	1,4%	3	2,1%	2	1,4%	144	100,0%
		4414	85,9%	482	9,4%	121	2,4%	61	1,2%	20	0,4%	28	0,5%	11	0,2%	2	0,0%	5139	100,0%
Totale distretto	Dibattimento monocratico	11747	85,8%	1421	10,4%	295	2,2%	116	0,8%	45	0,3%	54	0,4%	14	0,1%	4	0,0%	13696	100,0%
		589	74,4%	87	11,0%	43	5,4%	16	2,0%	17	2,1%	23	2,9%	11	1,4%	6	0,8%	792	100,0%
Totale distretto	Sezione GIP/GUP - NOTI	16031	84,9%	1852	9,8%	467	2,5%	206	1,1%	79	0,4%	145	0,8%	75	0,4%	25	0,1%	18880	100,0%

FONTE: DGSTAT

Procedimenti penali iscritti in Procura della Repubblica nell'A.G. 2023/2024 suddivisi in base al numero degli indagati

Procura della Repubblica	A.G. 2023/2024																	
	con 1 indagato		con 2 indagati		con 3 indagati		4 indagati		5 indagati		da 6 a 10 indagati		da 11 a 30		oltre 30 indagati		Totale iscritti in	
	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti
Procura di Caltagirone	2.051	7%	260	8%	65	8%	34	12%	16	13%	11	6%	3	4%	1	7%	2.441	100,0%
	13.765	50%	1.560	49%	363	47%	142	49%	65	51%	110	63%	53	77%	11	73%	16.069	100,0%
Procura di Ragusa	4.516	16%	604	19%	151	20%	47	16%	15	12%	21	12%	1	1%	2	13%	5.357	100,0%
	7.196	26%	789	25%	192	25%	68	23%	31	24%	33	19%	12	17%	1	7%	8.322	100,0%
Totale distretto	27528	100%	3213	100%	771	100%	291	100%	127	100%	175	100%	69	100%	15	100%	32189	100,0%

FONTE: DGSTAT

## FLUSSI PER CIRCONDARIO - UFFICI REQUIRENTI

Procedimenti penali, con autore **NOTO**, iscritti, definiti e pendenti nelle procure del distretto di Catania nell'A.G. 2023/2024

Procure presso il Tribunale	Materia	A.G. 2021/2022			A.G. 2022/2023			A.G. 2023/2024			Variazione percentuale A.G. 2023/2024 vs. A.G. 2022/2023		
		Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Procura di Caltagirone	Reati ordinari - NOTI	2.463	2.625	2.130	2.472	2.506	2.085	2.441	2.522	2.038	-1,3%	0,6%	-2,3%
	Reati di competenza del GdP - NOTI	351	380	169	325	294	200	161	290	76	-50,5%	-1,4%	-62,0%
Procura di Catania	Reati ordinari - NOTI	15.974	15.095	15.993	15.802	15.888	15.645	15.845	15.527	15.808	0,3%	-2,3%	1,0%
	Reati di competenza DDA - NOTI	285	328	363	275	384	251	224	235	270	-18,5%	-38,8%	7,6%
	Reati di competenza del GdP - NOTI	1.265	1.258	579	1.018	948	550	872	806	563	-14,3%	-15,0%	2,4%
Procura di Ragusa	Reati ordinari - NOTI	4.668	4.689	3.025	4.942	4.849	2.967	5.357	4.655	3.403	8,4%	-4,0%	14,7%
	Reati di competenza del GdP - NOTI	594	632	375	576	597	365	494	545	319	-14,2%	-8,7%	-12,6%
Procura di Siracusa	Reati ordinari - NOTI	8.539	10.024	9.904	7.740	9.109	8.479	8.322	9.662	7.034	7,5%	6,1%	-17,0%
	Reati di competenza del GdP - NOTI	842	1.054	713	821	763	762	761	587	938	-7,3%	-23,1%	23,1%
Totale distretto	Reati ordinari - NOTI	31.644	32.433	31.052	30.956	32.352	29.176	31.965	32.366	28.283	3,3%	0,0%	-3,1%
	Reati di competenza DDA - NOTI	285	328	363	275	384	251	224	235	270	-18,5%	-38,8%	7,6%
	Reati di competenza del GdP - NOTI	3.052	3.324	1.836	2.740	2.602	1.877	2.288	2.228	1.896	-16,5%	-14,4%	1,0%

Dati aggiornati al 23 settembre 2024

FONTE: DGSTAT

## DEFINITI PER MODALITA'

Procedimenti contro NOTI definiti presso l'Ufficio GIP/GUP secondo le principali modalità di definizione nell'A.G. 2023/2024

Modalità	Definiti GIP/GUP presso il Tribunale di:					Totale complessivo
	Caltagirone	Catania	Ragusa	Siracusa		
Definiti Per Archiviazione escluse prescrizioni	607	5.225	1.797	4.618		12.247
Definiti Nel Merito Rito Alternativo di cui: Decreti Di Condanna Esecutivi	167	1.233	353	237		1.990
Rinvii Per Il Giudizio	417	2.030	310	433		3.190
<b>TOTALE</b>	<b>1.260</b>	<b>8.647</b>	<b>2.620</b>	<b>5.298</b>		<b>17.825</b>

Procedimenti contro NOTI definiti presso la Procura della Repubblica secondo le principali modalità di definizione nell'A.G. 2023/2024

Modalità	Definiti Procura di:					Totale complessivo
	Caltagirone	Catania	Ragusa	Siracusa		
Totale Richieste Archiviazione	964	5.646	1.999	5.016		13.625
Richiesta Giudizio Rinvio Ordinario Atti	170	1.444	256	278		2.148
Richiesta Giudizio Citazione Tribunale Atti	790	6.045	803	2.718		10.356
<b>TOTALE</b>	<b>1.924</b>	<b>13.135</b>	<b>3.058</b>	<b>8.012</b>		<b>26.129</b>

Procedimenti penali definiti con sentenza (di merito) Monocratica distinti per rito nei Tribunali del distretto nell'A.G. 2023/2024

Rito	Definiti con sentenza monocratica					Totale complessivo
	Circondario di Caltagirone	Circondario di Catania	Circondario di Ragusa	Circondario di Siracusa		
Giudizio ordinario	670	4.422	743	2.685		8.520
Giudizio direttissimo	11	59	28	105		203
Applicazione pena su richiesta	34	216	53	133		436
Giudizio immediato	11	144	17	42		214
Giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale	56	352	6	142		556
Giudizio abbreviato	39	619	109	299		1.066
<b>TOTALE</b>	<b>821</b>	<b>5.812</b>	<b>956</b>	<b>3.406</b>		<b>10.995</b>

Procedimenti penali definiti con sentenza (di merito) Collegiale distinti per rito nei Tribunali del distretto nell'A.G. 2023/2024

Rito	Definiti con sentenza collegiale					Totale complessivo
	Circondario di Caltagirone	Circondario di Catania	Circondario di Ragusa	Circondario di Siracusa		
Giudizio ordinario	47	241	37	120		445
Giudizio direttissimo				3		3
Applicazione pena su richiesta		3	1	2		6
Giudizio immediato	4	61	9	23		97
Giudizio di opposizione a decreto penale						
Giudizio abbreviato	1	3		10		14
<b>TOTALE</b>	<b>52</b>	<b>308</b>	<b>47</b>	<b>158</b>		<b>565</b>

Fonte DGSTAT

## DEFINITI PER CLASSI DI DURATA

Procedimenti penali definiti distinti per sede, tipo rito e classe di durata nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2023/2024

### TRIBUNALI - SEZIONE DIBATTIMENTO. Definiti con rito collegiale

Tribunale	Classi di durata											
	Entro 6 mesi		Tra 6 mesi e 1 anno		Tra 1 e 2 anni		In oltre 2 anni		Totale rito collegiale			
	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti		
Tribunale di Caltagirone	6	10,34%	1	1,72%	7	12,07%	44	75,86%	58	100,00%		
Tribunale di Catania	68	17,44%	25	6,41%	85	21,79%	212	54,36%	390	100,00%		
Tribunale di Ragusa	7	11,86%	4	6,78%	8	13,56%	40	67,80%	59	100,00%		
Tribunale di Siracusa	35	19,66%	37	20,79%	48	26,97%	58	32,58%	178	100,00%		
<b>Totale complessivo</b>	<b>116</b>	<b>16,93%</b>	<b>67</b>	<b>9,78%</b>	<b>148</b>	<b>21,61%</b>	<b>354</b>	<b>51,68%</b>	<b>685</b>	<b>100,00%</b>		

Procedimenti penali definiti distinti per sede, tipo rito e classe di durata nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2023/2024

### TRIBUNALI - SEZIONE DIBATTIMENTO. Definiti con rito monocratico

Circondario	Classi di durata											
	Entro 6 mesi		Tra 6 mesi e 1 anno		Tra 1 e 2 anni		In oltre 2 anni		Totale rito monocratico			
	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti		
Circondario di Caltagirone	150	13,79%	102	9,38%	176	16,18%	660	60,66%	1.088	100,0%		
Circondario di Catania	1.897	22,89%	887	10,70%	1.518	18,32%	3.985	48,09%	8.287	100,0%		
Circondario di Ragusa	244	18,07%	162	12,00%	309	22,89%	635	47,04%	1.350	100,0%		
Circondario di Siracusa	1.200	26,26%	505	11,05%	996	21,80%	1.868	40,88%	4.569	100,0%		
<b>Totale complessivo</b>	<b>3.491</b>	<b>22,83%</b>	<b>1.656</b>	<b>10,83%</b>	<b>2.999</b>	<b>19,61%</b>	<b>7.148</b>	<b>46,74%</b>	<b>15.294</b>	<b>100,00%</b>		

## DEFINITI PER CLASSI DI DURATA

Procedimenti penali definiti distinti per sede e classe di durata nei Tribunali ordinari - Sezione GIP GUP nell'A.G. 2023/2024  
**TRIBUNALI - SEZIONE GIP GUP. Definiti nel Registro Noti**

Tribunale	Classi di durata												Totale Sezione Gip		
	Entro 6 mesi			Tra 6 mesi e 1 anno			Tra 1 e 2 anni			In oltre 2 anni			Gup Noti		
	Definiti	% sul totale definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti
Circondario di Caltagirone	649	46,96%	32,27%	446	16,64%	230	4,12%	57	4,12%	1.382	100,0%	1.382	100,0%	1.382	100,0%
Circondario di Catania	6470	66,03%	16,03%	1.571	14,38%	1.409	3,56%	349	3,56%	9.799	100,0%	9.799	100,0%	9.799	100,0%
Circondario di Ragusa	1598	45,21%	29,42%	1.040	22,01%	778	3,37%	119	3,37%	3.535	100,0%	3.535	100,0%	3.535	100,0%
Circondario di Siracusa	2564	41,11%	34,57%	2.156	23,54%	1.468	0,79%	49	0,79%	6.237	100,0%	6.237	100,0%	6.237	100,0%
<b>Totale complessivo</b>	<b>11281</b>	<b>53,84%</b>	<b>24,88%</b>	<b>5213</b>	<b>18,54%</b>	<b>3885</b>	<b>2,74%</b>	<b>574</b>	<b>2,74%</b>	<b>20953</b>	<b>100,00%</b>	<b>20953</b>	<b>100,00%</b>	<b>20953</b>	<b>100,00%</b>


Procedimenti penali definiti distinti per sede e classe di durata nelle Procure ordinarie nell'A.G. 2023/2024  
**PROCURE DELLA REPUBBLICA. Definiti nel Registro Noti Mod. 21**

Procura della Repubblica	Classi di durata												Totale Procura Noti		
	Entro 6 mesi			Tra 6 mesi e 1 anno			Tra 1 e 2 anni			In oltre 2 anni			Gup Noti		
	Definiti	% sul totale definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti
Procura di Caltagirone	897	35,57%	21,77%	549	35,57%	897	7,10%	179	7,10%	2522	100,0%	2522	100,0%	2522	100,0%
Procura di Catania	7494	47,54%	11,77%	1.855	19,36%	3.052	21,32%	3.361	21,32%	15.762	100,0%	15.762	100,0%	15.762	100,0%
Procura di Ragusa	2810	60,37%	17,01%	792	16,28%	758	6,34%	295	6,34%	4.655	100,0%	4.655	100,0%	4.655	100,0%
Procura di Siracusa	4870	50,40%	10,58%	1.022	14,25%	1.377	24,77%	2.393	24,77%	9.662	100,0%	9.662	100,0%	9.662	100,0%
<b>Totale complessivo</b>	<b>16071</b>	<b>49,30%</b>	<b>12,94%</b>	<b>4218</b>	<b>18,66%</b>	<b>6084</b>	<b>19,10%</b>	<b>6228</b>	<b>19,10%</b>	<b>32601</b>	<b>100,00%</b>	<b>32601</b>	<b>100,00%</b>	<b>32601</b>	<b>100,00%</b>



**CORTE D'APPELLO DI CATANIA**  
**Sentenze di Prescrizione Sezioni Penali Ordinarie**

Periodo	Numero prescrizioni	Sentenze totali	% prescrizioni sul totale sentenze
1° luglio 2023 - 30 giugno 2024	1704	5681	30,0%
1° luglio 2022 - 30 giugno 2023	1923	5357	35,9%



## PRESCRIZIONI UFFICI DEL DISTRETTO

### Incidenza dei procedimenti definiti per PRESCRIZIONE sul totale dei procedimenti definiti

Circondario di:	Tribunale e relative sezioni		Gip presso il Tribunale	Procura presso il Tribunale
	Dibattimento collegiale	Dibattimento monocratico		
Caltagirone	3,4%	9,4%	2,6%	1,0%
Catania	9,7%	10,5%	1,4%	0,7%
Ragusa	11,9%	6,9%	6,7%	1,2%
Siracusa	5,1%	14,1%	6,9%	3,8%
<b>Totale Distretto</b>	<b>8,2%</b>	<b>11,2%</b>	<b>4,0%</b>	<b>1,7%</b>

Fonte: DGSTAT

### Procedimenti definiti per PRESCRIZIONE

Circondario di:	Tribunale e relative sezioni		Gip presso il Tribunale	Procura presso il Tribunale
	Dibattimento collegiale	Dibattimento monocratico		
Caltagirone	2	102	36	26
Catania	38	869	141	107
Ragusa	7	93	238	56
Siracusa	9	645	428	363
<b>Totale Distretto</b>	<b>56</b>	<b>1.709</b>	<b>843</b>	<b>552</b>

Fonte: DGSTAT

### Procedimenti totali definiti presso Tribunali e Procure

Circondario di:	Tribunale e relative sezioni		Gip presso il Tribunale	Procura presso il Tribunale
	Dibattimento collegiale	Dibattimento monocratico		
Caltagirone	58	1088	1382	2522
Catania	390	8287	9799	15762
Ragusa	59	1350	3535	4655
Siracusa	178	4569	6237	9662
<b>Totale Distretto</b>	<b>685</b>	<b>15294</b>	<b>20953</b>	<b>32601</b>

Fonte: DGSTAT

## UFFICI DEI GIUDICI DI PACE

Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2023/2024 presso tutti gli Uffici del Giudice di Pace

Uffici del Giudice di Pace	Materia	A.G. 2022/2023				A.G. 2023/2024				Variazione percentuale			
		Iscritti	Definiti	Finali		Iscritti	Definiti	Finali		Iscritti	Definiti	Finali	
Caltagirone	Sezione GIP - NOTI	107	105	5	103	107	1			-3,7%	1,9%		-80,0%
Caltagirone	Sezione dibattimento	77	133	296	134	102	328			74,0%	-23,3%		10,8%
Militello in Val di Catania	Sezione dibattimento	2	20	59	10	16	53			400,0%	-20,0%		-10,2%
<b>Totale Dibattimento</b>		<b>79</b>	<b>153</b>	<b>355</b>	<b>144</b>	<b>118</b>	<b>381</b>			<b>82,3%</b>	<b>-22,9%</b>		<b>7,3%</b>
Catania	Sezione GIP - NOTI	511	486	59	323	365	17			-36,8%	-24,9%		-71,2%
Acireale	Sezione dibattimento	49	76	93	48	44	97			-2,0%	-42,1%		4,3%
Adriano	Sezione dibattimento	14	16	35	11	15	31			-21,4%	-6,3%		-11,4%
Belpasso	Sezione dibattimento	16	28	93	15	23	85			-6,3%	-17,9%		-8,6%
Biancavilla	Sezione dibattimento	16	9	23	8	10	21			-50,0%	11,1%		-8,7%
Bronte	Sezione dibattimento	19	20	32	16	18	29			-15,8%	-10,0%		-9,4%
Catania	Sezione dibattimento	251	414	472	291	317	446			15,9%	-23,4%		-5,5%
Giarre	Sezione dibattimento	46	56	17	29	49	78			-37,0%	-12,5%		358,8%
Mascalucia	Sezione dibattimento	76	95	179	34	106	107			-55,3%	11,6%		-40,2%
Paternò	Sezione dibattimento	31	62	70	13	34	49			-58,1%	-45,2%		-30,0%
Randazzo	Sezione dibattimento	13	10	13	13	9	17			0,0%	-10,0%		30,8%
<b>Totale Dibattimento</b>		<b>531</b>	<b>786</b>	<b>1.027</b>	<b>478</b>	<b>625</b>	<b>960</b>			<b>-10,0%</b>	<b>-20,5%</b>		<b>-6,5%</b>
Ragusa	Sezione GIP - NOTI	232	236	9	191	200	0			-17,7%	-15,3%		-100,0%
Modica	Sezione dibattimento	75	116	120	125	84	161			66,7%	-27,6%		34,2%
Ragusa	Sezione dibattimento	80	105	162	73	102	133			-8,8%	-2,9%		-17,9%
<b>Totale Dibattimento</b>		<b>215</b>	<b>309</b>	<b>457</b>	<b>240</b>	<b>280</b>	<b>417</b>			<b>11,6%</b>	<b>-9,4%</b>		<b>-8,8%</b>
Siracusa	Sezione GIP - NOTI	436	464	120	331	326	125			-24,1%	-29,7%		4,2%
Avola	Sezione dibattimento	10	23	21	10	9	22			0,0%	-60,9%		4,8%
Lentini	Sezione dibattimento	26	49	43	13	25	31			-50,0%	-49,0%		-27,9%
Noto	Sezione dibattimento	27	101	173	83	134	122			207,4%	32,7%		-29,5%
Palazzolo Acreide	Sezione dibattimento	3	13	6	5	8	3			66,7%	-38,5%		-50,0%
Siracusa	Sezione dibattimento	130	199	359	85	167	277			-34,6%	-16,1%		-22,8%
<b>Totale Dibattimento</b>		<b>196</b>	<b>385</b>	<b>602</b>	<b>196</b>	<b>343</b>	<b>455</b>			<b>0,0%</b>	<b>-10,9%</b>		<b>-24,4%</b>

FONTE: DGSTAT  
Dati aggiornati al 14 ottobre 2024

## TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI CATANIA

Oggetti	Anno giudiziario 2022/2023						Anno giudiziario 2023/2024						Variazione pendenze AG. 2023/2024 vs 2022/2023	
	Sopravvenuti	Esauriti Totali	Accolti	Rigettati	Pendenti Finali	Sopravvenuti	Esauriti Totali	Accolti	Rigettati	Pendenti Finali	Sopravvenuti	Esauriti Totali		Accolti
MISURE ALTERNATIVE	5.554	6.540	2.374	1.799	3.938	6.864	6.436	2.444	1.397	4.356	10,61%			
LIBERAZIONE CONDIZIONALE	20	16	0	9	11	19	24	2	10	5	-54,55%			
LIBERTA' ANTICIPATA	7	9	6	0	1	10	5	3	0	6	500,00%			
RECLAMO SU LIBERAZIONE ANTICIPATA	279	310	80	148	86	316	286	56	133	116	34,88%			
RIABILITAZIONE	196	204	96	91	229	236	174	74	85	291	27,07%			
RINVIO	301	309	40	179	95	323	336	48	204	81	-14,74%			
SOSPENSIONE ESECUZIONE PENA	2	4	0	2	3	1	3	0	0	0	-100,00%			
ALTRO	106	105	39	13	30	119	113	30	8	32	6,67%			
PATROCINIO	973	849	684	36	270	1.320	1.326	1.180	39	261	-3,33%			
N.C.	27	25	6	13	13	43	35	3	18	21	61,54%			
<b>TOTALE</b>	<b>7.465</b>	<b>8.371</b>	<b>3.325</b>	<b>2.290</b>	<b>4.676</b>	<b>9.251</b>	<b>8.738</b>	<b>3.840</b>	<b>1.894</b>	<b>5.169</b>	<b>10,54%</b>			

Fonte dati DGSTAT - Dati aggiornati al 23 settembre 2024

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI CATANIA

Oggetti	Anno giudiziario 2022/2023						Anno giudiziario 2023/2024						Variazione pendenze AG. 2023/2024 vs 2022/2023
	Sopravenuti	Esauriti Totali	Accolti	Rigettati	Pendenti Finali	Sopravvenuti	Esauriti Totali	Accolti	Rigettati	Pendenti Finali			
MISURE ALTERNATIVE	4311	4251	2358	777	309	4495	4505	2608	906	297			-3,88%
DIFFERIMENTO PENA	108	94	17	52	26	131	135	16	80	22			-15,38%
MISURE ALTERNATIVE IN ESECUZIONE	1357	1440	0	0	2075	1344	1136	0	0	2282			9,98%
MISURE DI SICUREZZA IN ESECUZIONE	94	110	0	0	358	88	91	0	0	355			-0,84%
SANZIONI SOSTITUTIVE IN ESECUZIONE	2.432	572	0	0	7.100	2.540	2.039	0	0	7.601			7,06%
INDULTINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			-
LIBERAZIONE ANTICIPATA	2302	2254	1817	143	448	2362	2290	1799	180	513			14,51%
SANZIONI SOSTITUTIVE/MISURE DI SICUREZZA/PENE PECUNIARIE	4265	3686	3038	172	1160	5004	5092	4628	187	629			-45,78%
ALTRE MATERIE DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA	610	600	313	160	69	574	537	244	156	103			49,28%
ALTRO	384	395	265	33	52	474	435	320	31	91			75,00%
PATROCINIO	126	121	80	3	25	110	117	82	8	17			-32,00%
N.C.	72	76	71	0	12	71	74	69	0	9			-25,00%
<b>Totale complessivo</b>	<b>16.062</b>	<b>13.600</b>	<b>7.959</b>	<b>1.341</b>	<b>11.634</b>	<b>17.193</b>	<b>16.451</b>	<b>9.766</b>	<b>1.548</b>	<b>11.919</b>			<b>2,45%</b>

Fonte dati DGSTAT - Dati aggiornati al 23 settembre 2024

## UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SIRACUSA

Oggetti	Anno giudiziario 2022/2023						Anno giudiziario 2023/2024						Variazione pendenze AG. 2023/2024 vs 2022/2023	
	Sopravvenuti	Esauriti Totali	Accolti	Rigettati	Pendenti Finali	Sopravvenuti	Esauriti Totali	Accolti	Rigettati	Pendenti Finali	Sopravvenuti	Esauriti Totali		Accolti
MISURE ALTERNATIVE	3.819	3.745	2.571	428	292	4.121	4.101	2.782	483	306	4.79%			
DIFFERIMENTO PENA	135	133	23	100	14	131	135	21	95	10	-28,57%			
MISURE ALTERNATIVE IN ESECUZIONE	646	576	0	0	800	633	541	0	0	882	10,25%			
MISURE DI SICUREZZA IN ESECUZIONE	40	27	0	0	123	39	33	0	0	129	4,88%			
SANZIONI SOSTITUTIVE IN ESECUZIONE	939	819	0	0	1288	770	933	0	0	1136	-11,80%			
INDULTINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
LIBERAZIONE ANTICIPATA	2554	2568	2164	256	288	2791	2773	2310	298	307	6,60%			
SANZIONI SOSTITUTIVE/MISURE DI SICUREZZA/PENE PECUNIARIE	2098	2063	1908	63	164	2027	2008	1857	47	178	8,54%			
ALTRE MATERIE DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA	2295	2196	1551	301	353	2280	2299	1473	429	317	-10,20%			
ALTRO	457	434	237	80	146	710	527	287	67	325	122,60%			
PATROCINIO	186	190	182	3	4	158	156	140	8	6	50,00%			
N.C.	190	187	186	0	18	147	148	148	0	17	-5,56%			
RECLAMO	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	-			
<b>Totale complessivo</b>	<b>13.359</b>	<b>12.938</b>	<b>8.822</b>	<b>1.231</b>	<b>3.490</b>	<b>13.808</b>	<b>13.655</b>	<b>9.018</b>	<b>1.427</b>	<b>3.613</b>	<b>3,52%</b>			

Fonte dati DGSTAT - Dati aggiornati al 23 settembre 2024

## INDICE

### PARTE PRIMA ASPETTI E PROBLEMATICHE GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Introduzione	5
Ringraziamenti	6
L'andamento della giurisdizione	11
Organico della Magistratura	15
Personale amministrativo e servizi giudiziari	19
L'Ufficio per il processo	21
La formazione professionale	24
Situazione logistica e risorse materiali	27
Innovazione tecnologica e giustizia digitale	30

### PARTE SECONDA LA GIUSTIZIA CIVILE

Caratteristiche e tendenze del contenzioso civile	39
Impatto dei recenti interventi riformatori	44
Diritto di famiglia, con particolare riguardo a separazioni e divorzi	47
Volontaria giurisdizione	51
Controversie relative allo status dei migranti	52
Cause in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie	53
Sezione specializzata Imprese–Diritto e processo societario– Proprietà industriale e intellettuale–Sezione commerciale	56
Fallimento e procedure concorsuali	57
Sfratti e locazioni	59
Responsabilità medica	60
Esecuzione mobiliare e immobiliare	61

PARTE TERZA  
LA GIUSTIZIA PENALE

Caratteristiche e tendenze del contenzioso penale	65
UFFICI GIUDICANTI	
- Corte di appello	68
- Tribunale di Catania	69
- Tribunale di Siracusa	72
- Tribunale di Ragusa	73
- Tribunale di Caltagirone	73
UFFICI REQUIRENTI	
- Procura Generale della Repubblica	74
- Procura distrettuale della Repubblica di Catania	75
- Procura della Repubblica di Siracusa	76
- Procura della Repubblica di Ragusa	77
- Procura della Repubblica di Caltagirone	77
AREE TEMATICHE	
- Reati in materia di criminalità organizzata	78
- Reati connessi all'immigrazione clandestina e di tratta di persone	85
- Reati contro la Pubblica Amministrazione	88
- Reati in materia fallimentare e societaria e reati tributari	89
- Reati previsti dalle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro	91
- Reati a tutela del territorio e dell'ambiente	93
- Reati contro le c.d. fasce deboli e le violenze di genere	97
- Reati di lesioni ed omicidio stradale	99
- Reati contro il patrimonio	99

PARTE QUARTA  
LA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA

Considerazioni generali	103
Trattamento carcerario e progetti di recupero	105
La giustizia riparativa	111

PARTE QUINTA  
LA GIUSTIZIA MINORILE

UFFICI GIUDIZIARI MINORILI

Le peculiarità della funzione minorile nel distretto della Corte di appello di Catania	115
Tribunale per i minorenni - settore civile	125
Tribunale per i minorenni - settore penale	128
Tribunale per i minorenni - settore della sorveglianza	130
La Procura della Repubblica per i minorenni	131
La Corte di appello - Sezione minori	
- Il carico di lavoro: settore civile	135
- Il carico di lavoro: settore penale	136

PARTE SESTA

Nota conclusiva	141
-----------------	-----

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DEL DISTRETTO

Area civile	151
Area penale	165

PROSPETTI STATISTICI ELABORATI DALL'UFFICIO  
STATISTICO DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA